AMICHEVOLI RIFLESSIONI

SOPRA' L'OPUSCOLO INTITOLATO

EXPOSITIO

DECLARATIONIS CLERI GALLICANI

ANNI 1682.

Quam non sponte, sed exigentibus adjunctis, non ex partium studio, sed ut prudentiæ Legibus obtemperarent, non ad ingenii, vel animi ostentationem, sed officii necessitate compulsi, non in Sedis Apostolicæ contemptum, sed ut honorem pariter ac gloriam, cum *legitimis ejus juribus* tuerentur, et ne in illo negotii genere, quod ratio non respuebat, gravissima probabant exempla, et *nulla censura notabat* Ecclesiasticis ac civilibus Præpositis resistendo, divinæ ordinationi resisterent, Sacræ Facultatis in Accademia Taurinensi Professores adoptarunt, et an: 1810, et qui secuti sunt, Auditoribus suis, libera tamen cujusque fidei, et opinionis facultate concessa, proposuerunt,

SCRIPSIT

I. U. D. I. M. B. H. E. P.

Kalend. Junii an. 1810.

MDCCCXIV.

Pagina	*Linea*	ERRATA	CORRIGE
9	20	*Manachos*	*Monachos*
25	8	*quad*	*quod*
26	14	sicevette	ricevette
40	16	dal	del
55	8	Daminis	Dominis
66	36	dal	del
89	3	*a*	*o*
94	35	dalla	della
99	15	*cantro*	*contro*
100	26	*conponeret*	*componeret*
107	31	*nella*	*nello*
113	9	Berariedense	Bernriedense
115	31	libertù	libertà
122	16	avvenissere	avvenissero
146	11	*pisnamente*	*pienamente*
ivi	25	*quoesta*	*questa*

L'ESPOSIZIONE
DELLA DICHIARAZIONE GALLICANA
CONFUTATA
CO'SUOI STESSI PRINCIPJ.

§. I.°

Stando il IV Articolo della Dichiarazione del Clero non è lecito presentemente di ammetterla, e d'insegnarla.

Non per ispirito di partito, da cui sono, e sarò sempre alieno, nè per oppormi al Saggio Espositore, che ci ha indicato colle lettere iniziali il suo nome, e che io stimo assai più di me: ma per meglio conoscere le questioni, che agitarono tanto tempo, ed agitano tuttora la Chiesa, mi prendo la libertà di proporgli alcune difficoltà, che ha in me risvegliate il suo libro. Comincio dal Frontispizio: e confesso ingenuamente, che non so combinarlo colla Bolla *Inter Multiplices* di Alessandro VIII, di cui ci reca una parte nella prima sua Appendice. Dico una parte, perchè ne lascia la più essenziale, come sono le parole che ne contengono la sentenza.

In essa il Pontefice ci presenta i tre oggetti, che ha preso di mira cioè I.° L'estensione del così detto diritto di Regalìa, che i Vescovi da lui adunati acconsentirono al Re su tutte le Chiese del Regno (*a*) II. La Dichiarazione dell' Ecclesiastica Pode-

(*a*) *Praestito inibi per eos extensioni illius juris,*

stà colle quattro proposizioni in essolei contenute (*a*) III. I Mandati, le Conferme gli Editti, che vennero in seguito di quella Assemblea (*b*).

Fissato così lo Stato della Questione, o l'oggetto della sua Bolla; ci fa sapere, che l'ha sottoposto al più rigido esame di molti Eminentissimi Cardinali, di dotti Teologi, e Canonisti, e nomina di bel nuovo il diritto di Regalìa, colla Dichiarazione del Clero sull' Ecclesiastica Podestà.

Quindi, premesso il giudizio fattone dal suo Predecessore Innocenzo XI, di cui ci assicura, che (*c*), *improbavit, rescidit, et cassavit quæ in dictis Comitiis acta fuerunt cum omnibus inde secutis*, passa a proferir la sentenza; e prima di proferirla, torna a ripetere espressamente e il diritto di Regalìa, e la Dichiarazione colle quattro Proposizioni in essolei contenute, e gli Atti tutti, che si son fatti in quella occasione; e di tutti pronunzia, *Motu scientia, deliberatione potestatis plenitudine paribus improbamus, cassamus, annullamus, viribusque, et effectu penitus, et omnino vacuamus, et contra illa, deque eorum nullitate coram Deo protestamur*; il che vien confermato da Pio VI nella sua Bolla *Auctorem Fi-*

quod vocant Regaliae, ad omnes dicti regni Ecclesias assensu.

(*a*) *Tum edita subinde de Potestate Ecclesiastica quatuor propositiones continente declaratione, peregerunt.*

(*b*) *Quæque ipsa Comitia subsecuta sunt Mandata, Arresta, Confirmationes etc.*

(*c*) *Il signor Professore s'inganna, ove dice, che non era ancor nota ad Innoc. XI la Dichiarazione, quando spedì il suo Breve. Questa fu fatta il dì 19 Marzo, e il Breve fu spedito il dì 11 Aprile. In 23 giorni non solo poteva, ma doveva esser nota al Pontefice in Roma.*

dei dicendo: *dudum improbatam ab Apostolica Sede Conventus Gallicani Declarationem.* Nè riprovò solamente la Dichiarazione colle sue Proposizioni: ma riprovò fin d'allora i futuri Indirizzi de' Vescovi, e de' Capitoli, che professaronle, e l'adozione fattane, com' Egli ci dice, dalla Theologica Facoltà di Torino, e se mi è lecito il dirlo, anche la sua Esposizione. *Improbamus cassamus, annullamus, . . cum omnibus inde secutis, et quocumque tempore secuturis.*

Abbiamo adunque, che è più d'un secolo, un Decreto del Papa relativo alla fede, perchè relativo alla Ecclesiastica podestà, che è di fede; Decreto non contraddetto da lui medesimo, nè da alcuno de' suoi Successori; Decreto, in cui riprova, cassa, annulla le quattro Proposizioni del 1682, con quanto si è fatto in seguito intorno ad esse; Decreto, in cui si protesta contro di esse, e della lor nullità al cospetto di Dio, e si dichiarano immuni dal giuramento coloro, che giurato avessero d'osservarle; *neminemque, ad illorum, seu cujuslibet eorum, etiamsi juramento vallata sint, observantiam teneri.*

Ora qual conto si dovrà fare di un tal Decreto che ancor sussiste in tutta la sua autorità, e vigore? Per una parte non si può dire, che sia erroneo; poichè, dato anche, come vogliono alcuni, che non sia infallibile il giudizio del Papa, quando parla dalla sua Cattedra; tutti però convengono con M. Bossuet, non esser possibile, che perseveri per tanto tempo nella Santa Sede l' errore: per l'altra nel IV Articolo della Dichiarazione si stabilisce; che nelle questioni di fede, siccome è questa, la parte principale è del Papa; e che sebbene non sieno irreformabili i suoi Decreti, se non vi acconsente la Chiesa, *nisi Ecclesiae consensus accesserit*, a tutte però appartengono, e a ciascuna

delle Chiese Cristiane; *ejusque Decreta ad omnes, et singulas Ecclesias pertinere.*

Tralascio, che il silenzio di cento e più anni dovrebbe equivalere a un formale consenso, e: dimanderò solamente: Finchè la Chiesa differisce a prestarvi, o negarvi il suo assenso, qual uso si dovrà fare di un tal Decreto? Imperciocchè non credo, che quei Prelati, i quali han deciso, che a tutte appartiene, e a ciascuna Chiesa Cristiana, abbian voluto, che vi appartenga per un semplice complimento. Pertanto, finchè la Chiesa o congregata o dispersa non ha deciso diversamente, tutti i veri Cristiani devono riguardare i quattro Articoli o le quattro proposizion Gallicane, come le riguarda nella sua Bolla il Papa. Ciò stando. Sarà lecito a chicchesia di ammettere ed insegnare, e impegnarsi a sostenere gli Articoli, o le proposizioni, che in virtù di una di esse, o della sua stessa dottrina è costretto a riguardarle, come annullate, e riprovate dal Papa?

È vero, che non l'han fatto spontaneamente, ma per le critiche circostanze dei tempi; non per ispirito di partito, ma per ubbidire alle leggi della prudenza; non per far pompa di animosità, o d'ingegno, ma spinti dalla necessità dell' impiego; non per disprezzo della Sede Apostolica, ma per difenderne l'onore e la gloria co' legittimi suoi diritti, come ci dice il Signor Espositore. Tutto questo però che può scusare per alcun modo il passo fuori di regola da essi fatto, non so se possa giustificare abbastanza la condotta di quelli, che fatta aveano la solita Professione di fede di Pio IV., e giurata ubbidienza alla volontà del Pontefice da lui dichiarata su questo punto in una maniera così solenne, e sì forte.

Dopo di che mi pare un assurdo il dire che ciò si è fatto per non resistere alla divina ordinazio-

ne, resistendo a'Superiori Ecclesiastici e civili, nell' atto che si resiste alla suprema ecclesiastica podestà, com' è quella del Papa, a cui in questo genere di cose soggette sono eziandio le civili.

Non è poi vero, che fosse questo un affare che la ragione non rigettava, quando lo rigettava uno degli Articoli della Dichiarazione da essi adottata: siccome non è vero, che lo approvassero gravissimi esempj. Gli esempj gravissimi sono quelli di Lodovico XIV che rivocò il suo Editto, dei Vescovi di quella Assemblea, che si pentirono della Dichiarazione da loro fatta, e se ne pentirono in maniera da non potersi esprimere con parole: di Clemente XI, che negò la Canonica Istituzione all'Abate di Saint Aignan nominato Vescovo di Beauvais, per avere difesi pubblicamente, e sostenuti i quattro Articoli: di Pio VI, che ne ha condannata l'adozione fattane dal Sinodo di Pistoja.

Nè io voglio con questo, che notate fossero con alcuna particolare Censura le Proposizioni predette. Ma era forse necessario un formale Precetto del Papa per indurre i veri figli della Chiesa ad annullarle, e riprovarle con lui, o almeno a considerarle per tali, finchè deciso fosse diversamente? Era necessaria la qualifica di erronee, di temerarie, di scandalose per indurli a non ammetterle, ed insegnarle; dopo che il S. Padre avea protestato contro di esse al tribunale di Dio, e dichiarato nullo il giuramento di quelli, che giurato avessero di osservarle? È questa per me la massima delle censure, che darsi possa ad una proposizione per indurre i veri fedeli a non ammetterla ed insegnarla.

A sentir meglio la forza della mia difficoltà riduciamola in un sillogismo. Secondo il IV Articolo della Dichiarazione i decreti del Papa in materia di fede obbligano tutta la Chiesa: la Bolla

Inter multiplices, in quel che riguarda l'ecclesiastica Podestà è un Decreto del Papa in materia di fede; dunque obbliga tutta la Chiesa: Ma questo Decreto riprova le quattro Proposizion Gallicane; Dunque obbliga tutta la Chiesa a riprovarle con lui. Dunque stando alla stessa Dichiarazione dopo la Bolla *Inter multiplices* non è più lecito a Chicchesia d'insegnarle, e molto meno era lecito al Sig. Professore di esporle, tanto più, che egli stesso parlando del IV Articolo ci dice „ *La prima parte di quest' Articolo, che aggiudica al Papa le prime parti nelle questioni di fede ed estende a tutte, e a ciascuna Chiesa l'autorità de' Decreti, che da lui escono, è una verità confermata dall' unanime consenso, e dalla costante Tradizione non meno, che dalla dottrina e dai fatti, e da tutti i Cattolici ricevuta; non potendo stare insieme, che il Papa sia il Vicario di G. Cristo nella Chiesa, centro dell' unità, fondamento de' Fedeli, e della Chiesa, fornito del primato, e della pienezza di podestà*, e non avere la prima parte nelle cose di fede, e che i suoi Decreti non appartengano a tutta la Chiesa.

Ma io vado ancor più avanti e dico, che

§. II.

La stessa Origine della Dichiarazione avrebbe dovuto impegnare il Re, e i Vescovi di quella Assemblea a sopprimerla, ed annullarla.

In fatti qual fu l'origine della Dichiarazione, e delle dissensioni tra la S. Sede, e la Francia? A sfuggire ogni taccia di parzialità, e d'impegno, io la prendo da un Autore Francese, il quale nella Storia della Chiesa del XVII Secolo (Tom. IV p. 310 Venezia 1716.) si fa questa dimanda " Ho sentito

„ parlare di alcune Contese fra il Clero di Francia,
„ e la Corte di Roma quasi dello stesso tempo,
„ delle quali vorrei mi diceste il soggetto „ ed eccone la risposta.

" R. Due ve ne sono, una sopra la Regalìa
„ e l'altra a cagione di una Dichiarazione sopra la
„ possanza Ecclesiastica, e Politica, stesa, e pubblica-
„ ta dall' Adunanza del Clero dell' anno 1682. Be-
„ nedetto Odescalchi teneva allora la Sede di Roma
„ sotto il nome d'Innoc. XI. Era succeduto a Cle-
„ mente X nell' anno 1676, sotto questo Pontifi-
„ cato furono mosse le due accennate contese. La
„ Regalìa è un diritto col quale il Re gode delle
„ rendite degli Arcivescovati, e Vescovati del regno,
„ e conferisce eziandio i beneficj nel tempo della va-
„ canza delle lor Sedi, finchè il Provveduto abbia pre-
„ stato il giuramento di fedeltà, e lo abbia fatto re-
„ gistrare nella Camera dei conti. Il Re con suo
„ Editto del Mese di Febbrajo l'an. 1673 dichiarò,
„ che il diritto di Regalìa gli apparteneva universal-
„ mente in tutti gli Arcivescovati, e Vescovati del
„ suo Regno. Benchè alcune Provincie del Regno
„ avessero preteso di essere esenti da questo diritto:
„ tuttavia non vi fu Vescovo alcuno, che si oppo-
„ nesse a quella Dichiarazione, eccettuati quelli di
„ Pamiès e d'Alet: che ricusarono di far registrare
„ il lor giuramento di fedeltà, e di riconoscer la Re-
„ galìa. Il Papa Innocenzo XI sostenne la loro
„ pretensione, e scrisse sopra cotesto punto tre Bre-
„ vi al Re. Nell' ultimo del dì 29 Decembre l'an.
„ 1679 dopo d'averlo con tutta forza esortato a non
„ soggettare al diritto di Regalìa le Chiese, ch' ei
„ pretende essere esenti, gli manifesta che si ser-
„ virà della sua autorità, se S. M. non si sottomette
„ alle rimostranze paterne, che gli ha fatte, e rei-
„ terate sopra quella materia. Sopra questo Breve gli

„ Arcivescovi e i Vescovi e altri ecclesiastici depu-
„ tati del Clero di Francia si adunarono in S. Ger-
„ mano in Laia il dì 10 di Luglio l'an. 1680, e
„ stesero una Lettera diretta al Re, nella quale gli
„ protestavano, ch' erano pronti a prendere la sua
„ difesa. Monsig. Vescovo di Pamiès essendo morto;
„ i Vicarj Generali, ch' Egli avea nominati, si oppo-
„ sero sempre al diritto de' Regalisti, che furon
„ posti in possesso delle loro Prebende. L'Arcive-
„ scovo di Tolosa Metropolitano di Pamiès, vi no-
„ minò un Vicario Generale, che mantenne i Pro-
„ veduti in Regalìa, e nel Parlamento di Tolosa fu
„ fatto il processo al P. Cerle, che dicevasi gran
„ Vicario della Diocesi di Pamiès.

„ L'Adunanza del Clero dell'. An. 1681, dopo
„ d'aver discusso quest' affare, risolvette di suppli-
„ care S. M. per la convocazione di un Concilio
„ Nazionale, o di una adunanza generale del Clero
„ per dar rimedio a contrasti. Essendosi tenuta
„ l'Adunanza riconobbe, ed ammise il diritto di
„ Regalìa sopra tutte le Chiese del regno: ma ri-
„ mostrò a sua Maestà, che credeva, che coloro, ai
„ quali il Re conferiva in tempo della vacanza in
„ virtù del diritto di Regalìa Benefizj, che portano
„ annesse delle funzioni spirituali... dovessero pre-
„ sentarsi ai gran Vicarj stabiliti dai Capitoli, per
„ ricever da essi l' Istituzione, e la Missione.

" *La stessa Adunanza del Clero per Cautellar-*
„ *si contro gli Atti, che potessero esser fatti dalla*
„ *Corte di Roma, e per mantenere l'antica dottrina*
„ *di Francia sopra la podestà Ecclesiastica, fece una*
„ *Dichiarazione il dì* 19 *Marzo dell'anno* 1682, *la*
„ *quale conteneva in se quattro Articoli ec.*

Ecco la pietra d'inciampo, l'origine della Dichia-
razione, e di tutti i disgusti, che indi ne venneró
tra la Santa Sede, e la Francia, la violazione cioè

de' Canoni antichi, e l'opposizione alle mire pacifiche del S. Padre; e per questo io diceva, ch' era interesse dell' Assemblea, e del Re di sopprimerla, e d'annullarla, come avea fatto prudentemente Alessandro VIII. Ma per meglio conoscere il torto, che aveano in questa parte i Prelati di quella Assemblea, e la giustizia della causa, che presa aveva a difendere il S. Padre, riportiamo l'intero Canone del II Concilio Ecumenico di Lione, che ha dato luogo a questa contesa.

Generali Constitutione sancimus Universos et singulos, qui Regalia Custodiam Advocationis vel defensionis titulum in Ecclesiis, Monasteriis, sive quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare conantes, bona Ecclesiarum, Monasteriorum, aut locorum ipsorum vacantium occupare præsumunt, quantaecumque dignitatis honore praefulgeant (Eccovi inclusi anche i Vescovi, e il Re, che sono costituiti in dignità, di cui si fa una speciale menzione) *Clericos etiam Ecclesiarum, Manachos Monasteriorum, et personas caeteras locorum eorumdem, qui haec fieri procurant, eo ipso excomunicationis sententiae subjacere: illos vero Clericos, qui se, ut debent, talia facientibus non opponunt, de proventibus Ecclesiarum, seu locorum ipsorum, pro tempore quo praemissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere districtius inhibemus.*

Qui autem ab ipsarum Ecclesiarum, caeterorumque locorum fundatione, vel ex antiqua consuetudine jura sibi hujusmodi vindicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant, et suos Ministros in eis sollicite faciant abstinere, quod ea, quæ non pertinent ad fructus, sive reditus provenientes vacationis, tempore non usurpent, nec bona caetera, quorum se asserunt habere custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conservent. „

So che si è disputato molto in Francia, se questo Canone si estendesse anche al Re, e le ragioni, che si adducevano *hinc inde* veder si possono presso il Natale Alessandro (Sæc. XIII, e XIV Dissert. VIII Art. 4 e 5) Ma che che fosse di questa questione prima che il Papa aprisse sopra di essa il suo sentimento, non poteva più dubitarsene, dopo che egli, a cui appartiene l'interpretazione dei Canoni, *scrisse in questo proposito molti Brevi*, a Luigi XIV, *ne' quali gli fece conoscere, che ciò era contro la disposizione espressa del Concilio di Lione, e il possesso immemoriale di dette Chiese, confermato e autorizzato da suoi Predecessori, da Decreti del Parlamento di Parigi, da Registri della Camera de' conti, e dal sentimento uniforme de' più celebri Giureconsulti Francesi.* (vita di Luigi XIV stampata in Venezia l'an. 1724 *Part. II* pag. 124 e seg.)

E quand' anche vi mancasse il soprallegato Canone del Concilio di Lione le stesse loro libertà Gallicane obbligarli dovevano a negare al Re l'estensione della Regalìa a quelle Chiese, che ne erano esenti. Imperciocchè se queste loro libertà altro non sono, che il diritto di vivere secondo i Canoni Antichi, niente avvi più antico di quello, che preso aveva a difendere il S. Padre, come può vedersi dal Canone 24 del Sinodo d'Antiochia del 341, dal 25, e 26 del Concilio Ecumenico di Calcedonia, e segnatamente dal Can. 7 del quinto Sinodo di Parigi, il quale dopo d'avere stabilito, che „ *defuncto Episcopo . . . res Ecclesiæ, vel eorum propriae a nullo penitus contingantur, sed ab Archidiacono vel Clero in omnibus defensentur, vel conserventur.* „ soggiunge „ *Quod si quis immemor definitionis hujus temere aliquid exinde auferre praesumpserit, ausu temerario in res ipsas ingressus fuerit, et de dominatione Ecclesiae abstulerit, ut necator pauperum commu-*

nione privetur. Qnindi Hincmaro Vescovo di Rheims nella sua allocuzione ai Grandi del Regno potè dire con verità. " *Facultates Ecclesiae viduatae post mortem Episcopi poenes Economum conservari integre jubentur futuro ejus Successori Episcopo; quoniam res et facultates Ecclesiae non in Imperatorum aut Regum potestate sunt ad dispensandum, vel invadendum, vel diripiendum, sed ad defensandum, atque tuendum. Sunt enim Sanctuaria, et haereditas Domini, sicut et in veteris et novi Testamenti Sanctarum Scripturarum paginis legimus* (n.° 41.)

Dopo di tutto questo, ch' ebbe in vista sicuramente Innocenzo XI, quando scriveva al Re nel suo Breve dei 29 Settembre 1678 " *quamobrem pati non possumus, nec debemus Majestati tuae obtrudi errorem tam manifestum tam conscientiae, tam Galliae regno, tam Ecclesiae perniciosum*, torniamo al soprallegato Canone XII del Concilio di Lione II. A parlare senza passione, in virtù di questo Canone tanto il Sovrano, che si sforzava di appropriarsi i beni o i frutti delle Chiese vacanti *de novo usurpari conantes bona Ecclesiarum*; quanto i Cortigiani, che ve lo avevano stimolato, com' anche i Vescovi, che invece di opporvisi, come dovevano, vi avevano acconsentito, soggiacere dovevano alla pena della scomunica; *qui haec fieri procurant, eo ipso excomunicationis sententiae subjacere*. Questa pena gravissima imposta dal Canone a tutti quelli, che concorso avessero, come che sia, ad estendere oltre il dovere il diritto di Regalìa, prese senza dubbio di mira Innocenzo XI nello scrivere al Re " *che si servirà della sua autorità, se sua Maestà non si sottomette alle rimostranze paterne, che gli ha fatte, e reiterate su questa materia*. Quindi i Prelati dell' Assemblea vennero alla Dichiarazione de' 4 Articoli, *per cautellarsi contro gli Atti, che potessero*

esser fatti dalla Corte di Roma, o per tema di essere dichiarati incorsi nella pena imposta dal Concilio di Lione a quei, ch' estendessero la Regalìa alle Chiese, che ne erano esenti.

L' impegnarsi adunque a sostenere i quattro Articoli opposti in quella occasione alle giuste rimostranze del Papa, è lo stesso, che impegnarsi a difendere la condotta di que' Prelati, per cui forse in corse avevano le censure, e condannar quella del S. Padre, quando il Signore ha disposte le cose in maniera, che condannassero se medesimi, e confermassero la sentenza del suo Vicario. Infatti qual era l'oggetto d'Innocenzo XI? Quello di sostenere il Canone XII del Concilio di Lione, e l'uso, e le consuetudini delle Chiese di Pamiès, e d'Alet, e delle Provincie della Linguadocca, della Provenza, del Delfinato. Qual fu la sentenza, che pronunciò l'Assemblea? Eccola nel terzo Articolo. *La podestà Apostolica dev' essere regolata dai Canoni fatti collo Spirito di Dio, e consecrati dalla riverenza di tutto il Mondo: e oltre a questo osservare si devono le pratiche, gli Statuti, i costumi confermati dalla santa Sede Apostolica, e dal consenso di tutte le Chiese*: *Ma i Canoni fatti collo spirito di Dio*, le pratiche gli Statuti, i costumi confermati dalla S. Sede Apostolica esimevano dal diritto di Regalìa le Chiese di Pamiès, e d'Alet, e le Provincie della Provenza, del Delfinato ec. come voleva il Santo Padre Innocenzo XI: Dunque colla Dichiarazione del terzo Articolo i Prelati di quell' Assemblea nell' atto, che condannavano se medesimi per quello che operato avevano per la estensione della Regalìa, venivano a confermare la condotta, e la sentenza del Papa, la quale era pienamente conforme ai Canoni, e alle consuetudini delle Chiese di Francia.

La cosa, mi par così chiara, che non v'è luogo

a risposta; quando negar non si voglia, che i Canoni lo vietassero, o che fossero fatti secondo lo spirito di Dio, o che fosse conforme agli usi, e alle consuetudini di quelle Chiese. Ma quanto al primo, quand'anche si volesse mettere in dubbio il Canone del Concilio di Lione, basta leggere i Canoni sopracitati dei Concilj di Calcedonia, e di Parigi per esserne pienamente convinti. Che poi tali Canoni fatti fossero collo spirito di Dio, trattandosi di Canoni di due Concilj Ecumenici farei torto al sig. Professore, se volessi impegnarmi a provarlo. E se taluno vi fosse, che negasse irreformabile il Canone di Lione, perchè non ha la solita formola di *Sacro approbante Concilio* sarebbe pronto a convincerlo il quarto Articolo, il quale vuole irreformabili i Decreti del Papa, ai quali accede il consenso di tutta la Chiesa o congregata, o dispersa, siccome avvenne di quello di Gregorio X, come leggesi presso il Labbè (Tom. XI. Edit. Paris. (*Constitutiones a Gregorio Papa X in Concilio Lugdunensi Generali sancitae*.

Per quello poi, che riguarda gli usi, i Costumi e gli statuti del Regno, e delle Chiese di Francia, io non farò che accennare la Costituzione di Luigi XII. dell'anno 1629., in cui conferma quella di Enrico IV., ove dice „ *Neque intendimus jure Regaliae uti, nisi prout nos Praedecessoresque nostri usi sunt: minime illud in Ecclesiarum immunium detrimento extendendo.* V'erano adunque delle Chiese immuni fino dal 1616, in cui viveva Henrico IV, e questa immunità era conforme alla pratica, e agli Statuti del Re. Come dunque i Prelati dell' Assemblea del 1682, hanno accordato al Re il diritto di Regalìa su tutte le Chiese del regno? Laonde il terzo, e il quarto Articolo della Dichiarazione, se si considerino attentamente non sono, che una con-

ferma della condotta tenuta dal Papa nell' affare della Regalìa, e una condanna di quella dei Vescovi, e del Re: epperò era del massimo loro interesse, che fosse annullata, e soppressa, come l'aveva soppressa, e annullata nella sua Bolla il Pontefice Alessandro VIII.

Dopo di tutto questo io confesso ingennamente, che non arrivo a comprendere come i Prelati di quella Assemblea abbiano avuto coraggio di prescrivere al Papa per limiti del suo potere que' Canoni stessi, e quelle pratiche, che essi avevano con tanta facilità violate.

§. III.

La dottrina de' quattro Articoli è più nuova di quel, che si crede l'Espositore di essi.

PRIMA di venire alla esposizione de' quattro Articoli, il Signor Professore ci avvisa, che si deve distinguer la forma dalla dottrina di essi: e quanto alla prima non sa negar, che sia nuova, *si de forma quaestio est.... eam novam esse non dissentio*, e quanto all' altra la vuole antichissima, e di una data immemorabile nelle Chiese di Francia. *At vero non aliud hac Declaratione propositum a Clero, quam quod Galliarum Ecclesiae ab omni antiquitate profitebantur.*

Ma se sotto nome di forma intende la Dichiarazione medesima, e la maniera, che si è tenuta nel pubblicarla; niente vi è di più nuovo, anzi di più contrario al pubblico bene, e allo spirito della Chiesa. Infatti è novissimo nella Chiesa, che la pecora insegni al Pastore, il figlio al Padre, l'inferiore pre-

scriva al Superiore i limiti della sua podestà, e ricorra ad una forza esteriore per render valide, e sanzionare le sue determinazioni nell' atto stesso, che si protesta, che nella materia di cui si tratta, il primo a parlarne dev' essere il sommo Pontefice, *praecipuas Summi Pontificis esse partes*, e che a lui solo appartiene di sanzionare i Decreti, e spedirli a tutte le Chiese, e per conseguenza anche a quelle di Francia *ejusque decreta ad omnes, et singulas Ecclesias pertinere.* Questo è aprire la strada alla insubordinazione, e al disordine. Tanto più, che i Prelati di quell' Assemblea (come apparisce dall' Appendice de' Documenti n° 1. p. 31) scritto avevano al Papa sull' affare della Regalia, che teneva diviso il Sacerdozio, e l'Impero, e senza aspettare la sua risposta, come dovevano in un affare di tanta importanza, vennero alla Dichiarazione, di cui si tratta, e la fecero sanzionare con pene temporali dal Re, e intimarla a tutta la Francia, senza, che il Papa ne sapesse nulla. *Vix Romam haec Epistola pervenerat, quam Episcoporum Conventus ex vocibus, ac minis, quae percrebuerant, grave aliquid veritus, non expectata responsione, die 19 Martii celeberrimam Declarationem emisit quae quum Pontificem adhuc lateret, ipse litteris Romae datis die 11 Aprilis, quibus Gallicani Cleri Epistolae diei 3 Februarii, se respondere fatetur, nulla Declarationis quippe adhuc incognitae, mentione facta.* Questo non solo è nuovo, ma novissimo non solo negli Annali della Chiesa, ma anche in quelli della convenienza, e direi qualche cosa di più, ma lascio al signor Professore il pensiero di aggiungerlo, dove dice: *Si de forma quaestio est, qua anno 1682 haec doctrina proposita, ac munita fuit, eam novam esse non dissentio:* Anzi, se si farà a rivedere gli Annali della dottrina, vedrà che è novissima, e non estende la sua

origine oltre il Secolo XIV. Infatti, lasciato, anche da parte il famoso Decreto di S. Gregorio Magno per l'Ospitale di Autun, vedrà, che nella traslazione dell'impero d'Oriente, e in quella del regno di Francia da una Casa all'altra, vedrà dissi, che tutto il Clero, i Magistrati, i Dottori della Chiesa di Francia, erano persuasi della dottrina contraria al primo Articolo, e che il santo Padre non ha preteso di sostener altro, quando lo ha riprovato annullato soppresso, se non se quello, che professavano da tutta l'antichità le Chiese di Francia: *quam quod Galliarum Ecclesiae ab omni antiquitate profitebantur.* E questo lo conoscerà ancor più, se si farà a scorrer gli Annali della Dottrina opposta agli altri tre Articoli della Dichiarazione.

Per quel, che riguarda il secondo ossia la Superiorità del Concilio al Papa io non farò, che richiamargli al pensiero il Concilio Generale di Efeso, e, perchè dia maggior credito alle mie parole glie lo dirò con quelle del Bossuet, che non può essergli in verun modo sospetto. Dice adunque così nella quarta sua Riflessione sulla Storia del Concilio di Efeso del Dupin: " Se v'è qualche cosa d'essenziale „ nella Storia di un Concilio, è senza dubbio la sen„ tenza. Quella del Concilio di Efeso è concepita in „ questi termini „ *Noi costretti dai Sagri Canoni*, „ *e dalla lettera del nostro Santo Padre e Com*„ *ministro Celestino Vescovo della Chiesa di Roma*, „ *siam venuti per necessità a questa trista sentenza* „ „ *Il Signor Gesù ec.* Ognun vede di quale importan„ za erano queste parole per far vedere l'autorità „ della lettera del Papa, che il Concilio mette nello „ stesso rango dei Canoni. Ma tutto questo è sta„ to soppresso dal nostro Autore, che mette inve„ ce queste parole „ *Noi siamo stati costretti se-*

„ *guendo la lettera di Celestino Vescovo di Roma*
„ *a pronunziar contro lui una trista sentenza.*

“ Non si può fare un alterazione più scandalosa.
„ Altro è pronunziare un a sentenza conforme alla let-
„ tera del Papa, altro esser costretto dalla stessa lette-
„ ra, come da Canoni a pronunziarla. L'espression del
„ Concilio riconosce nella lettera del Papa la forza
„ di una sentenza giuridica, che non poteva non
„ confermare, perchè era giusta nel suo fondo, e
„ valida nella sua forma siccome emanata da una
„ legittima podestà Non è parimente, una cosa poco
„ importante, che in una sentenza giuridica il Con-
„ cilio abbia dato al Papa il nome *di Padre*. Sop-
„ primere tali parole in una sentenza e al tempo
„ stesso far mostra di citarla: *ella fu* (dic' Egli)
„ *concepita in questi termini* co' segni di citazione
„ al margine, che altro è, che falsificare gli Atti
„ Pubblici ?

Tre cose rileva Monsignor Bossuet nella Sentenza dei Padri del Concilio di Efeso, e di esse ne rimprovera l'ommissione al Dupin. 1.°; che attribuiscono alla lettera del Papa la stessa forza, che danno ai Canoni fatti collo Spirito di Dio. 2.°, che costretti si dicono dalla sua lettera, anzi necessitati a proferir la sentenza. 3.°, che lo chiamano col nome di Padre. Ora chi dirà mai, che i Figli si riconoscano superiori al Padre, che il Superiore si creda necessitato, e costretto a seguir gli ordini del suo Inferiore; e che i Vescovi insieme uniti sieno superiori ai Canoni fatti collo spirito di Dio? Niuno certamente, che non voglia contraddire a se stesso. Così niuno può con ragione asserire, che i Padri di quel Concilio si credessero superiori al Papa. Ma questo si rileva ancor più da quanto scrive il medesimo Bossuet (n.° IX), il quale dopo d'aver riferita la risposta di quelli, che consegnata avevano

alla presenza di tutto il Clero la lettera di S. Celestino a Nestorio, soggiunge " Chi non vede, che
" si metteva per base della sentenza, che fu pro-
" nunziata lo stesso giorno; ove si fece espressa
" menzione della lettera di S. Celestino, in con-
" segnenza della quale si procedette, e che la
" procedura del Concilio era ligata in maniera
" con quella di questo Papa, e di S. Cirillo, che
" non facevano tutte due, che una sola e stessa
" azione.

" Ed è così, che si spiega in termini formali
" nella seconda Azione ai Legati deputati singolar-
" mente al Concilio a nome del Concilio medesi-
" mo " *che la santa sede Apostolica del SS. Ves-*
" *covo Celestino avendo dato colla sua sentenza la*
" *formola e la regola a questo affare, il Concilio*
" *l'avea seguita, ed aveva eseguito questa regola.* Pro-
" jetto uno de' Legati soggiunse, che tutto ciò, che
" facevasi nel Concilio *era ordinato come a suo fine al-*
" *la perfetta esecuzione di ciò, che il Papa avea de-*
" *finito.*

" E nella terza Azione, dopo che il Prete Fi-
" lippo e i due Vescovi Legati avevano ancora ac-
" consentito alla sentenza del Concilio, S. Cirillo di-
" ce, che così hanno eseguito ciò, che era stato di
" già ordinato dal Pontefice Celestino. Laonde si
" vede che tutto procede in esecuzione di questa
" sentenza " Fin quì il Bossuet.

Che se a tutto questo si aggiunga 1.° quello, che scrisse al Concilio medesimo San Celestino, cioè che gli mandava i suoi Legati " *ut intersint his quæ aguntur, et quæ a Nobis antea statuta sunt, exequantur* " 2.° l'Istruzione, che diede a' Legati nell' inviarli " *Ad quaestionem si ventum fuerit, vos de eorum* (Episcoporum) *sententiis judicare debetis, non subire certamen* " è evidente, che tanto il Papa

come i Padri di quel Concilio erano intimament persuasi, ch' Egli era loro Superiore. Laonde si può dire con ragione al sig. Espositore della Dichiarazione ciò, che diceva in quel luogo medesimo Mons. Bossuet " Per quelli i quali, penano a credere, che
" l'autorità della Santa Sede sia stata sì rispettata, e
" sì grande in fin d'allora anche ne'Concilj Generali,
" imparar devono da quest' esempio a diffidare di
" certi uomini troppo arditi; e troppo prevenuti.

Passando ora dal Concilio di Efeso a quelli di Francia, il primo che si presenta è il Concilio Provinciale di Arles dell' an. 455. In esso non pochi Vescovi delle Gallie, avendo ricevuta la famosa lettera di S. Leone M. a Flaviano sugli errori di Eutiche, gli rispondono, che riguardavanla come il simbolo della fede, e ciascuno di essi la portava scolpita nel cuore *Apostolatus vestri scripta ita ut symbolum fidei quisquis Redemptionis sacramenta non negligit tabulis cordis adscripsit*. Quelli, che così scrivono, non credevano certamente, che fosse reformabile il giudizio del Papa.

Vengono dietro a questi i Vescovi delle Gallie chiamati a Roma da Carlo Magno nella famosa Causa di Leone III, i quali si protestano, che non son giudici della Sede Apostolica, ma sono giudicati da essa; e replicaron lo stesso i Vescovi della Provincia di Senez l' anno 1080, come leggesi presso Ivone di Chartres epist. XXV. *Romani Pontifices non subjiciuntur ulli hominum judicio*: non riconoscevano per conseguenza Concilio alcuno superiore al Papa; siccome riconobbero ultima la sua sentenza nelle Questioni di fede i PP. del Concilio Ecumenico di Lione l'an. 1274, in cui fu letta ed applaudita la professione di fede del Greco Imperatore, il quale diceva: *Si quæ de fide exortæ fuerint quæstiones... Rom. Pontificis debent judicio definiri.*

Anche i Grandi del Regno negli Stati Generali del 1305 parlando di Bonifacio VIII, di cui è la famosa Costituzione *unam Sanctam* e a cui erano poco favorevoli per le sue contese con Filippo il bello, non dubitarono d'asserire, che nè egli come Papa, ha potuto essere Eretico, nè alcun altro lo è stato mai. Anzi l'Assemblea di Melun del 1479, e 1579, e il sinodo Provinciale di Senez del 1587 dichiarano Eretici tutti coloro, che credono diversamente da quel, che crede, e insegna la Chiesa di Roma. E perchè niuno dica, che questa infallibilità nelle materie di fede è attribuita alla Chiesa, e non al Vescovo di Roma, sottentra a togliere ogni difficoltà l'Asemblea Generale del Clero del 1626, la quale non poteva asserire con maggior forza l'irreformabilità de' Giudizj dogmatici del Papa *Petro cum clavibus datam infallibilitatem fidei, quam videmus divinæ Providentiæ miraculo in Petri Successoribus ad hodiernum usque diem immobilem permanere.* Lo stesso asserirono 85 Vescovi nell' Asemblea Generale del 1651, e in quella del 1653, in cui scrissero ad Innocenzo X. *Apostolica judicia pro sancienda fidei regula a summis Pontificibus lata divina esse ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti* e in quella del 1666. *In te veluti in Petri Successore nostra omnium fortitudo solidata est.... Statuimus ibi finem quaerendi, stationem credendi, expositionem inveniendi.* Quelli che riconoscevano come *divini* i giudizj del Papa, e vedevano in essi il termine delle loro questioni, e la stabilità della fede, non aspettavano certamente il consenso di tutta la Chiesa, perchè fossero irreformabili, siccome non l'aspettava S. Ireneo, qualora diceva a' Francesi fino dal terzo secolo: *essere necessario* che tutte le Chiese, o sia tutti i Fedeli ovunque si fossero, si uniformassero alla Chiesa di Roma.

Metta tutto questo da un lato il Signor Professore, dall'altro la Dichiarazione, che ha preso ad esporre, e poi giudichi egli stesso di quella sua Proposizione: *At vero non aliud hac Declaratione propositum a Clero fuisse, quam quod Galliarum Ecclesiae ab omni retro antiquitate profitebantur.* (pag. 2)

Non si deve ommettere in questo luogo ciò, che avvenne tra l'Ambasciatore Imperiale, e il Card. di Roano in un Concistoro tenuto da Sisto IV ne' primi anni del suo Pontificato. L'Ambasciatore dell' Imperatore Federico III in un lungo discorso, ch'ebbe alla presenza del Papa in favore di Domenico Vescovo di Brescia nominato da Cesare al Cardinalato in faccia all'istesso Pontefice chiamando spesse volte nel fervor del suo dire l'Imperatore *Monarca del Mondo*: insofferente di questo fastoso titolo il Card. di Roano. *Male*, gli disse con voce alta, e risentita. *Male agis Thoma*, (che così chiamasi l'Ambasciatore) *Non tuus Imperator, sed hic noster Pontifex Monarcha est Orbis. Pati non possum Romanae detrahi amplitudini*; Nò ripigliò subito il Ministro Imperiale: *Non omnium Monarcham Imperatorem aio: temporalium tantum intelligo*; al che il Card. di Roano: *Nec temporalium quoque illi est Monarchia. Jure divino, et Pontificio tota Monarchia est Praesulis Romani.* Tacque l'Ambasciatore, e l'Istorico soggiunge: *Idem omnes uno judicio confirmarunt.* (Maffeus Volateranus in Diario apud Bernini Tom. IV pag. 202) Ecco qual era la dottrina, che professavano i Vescovi di Francia due Secoli prima dell'Assemblea del 1682.

Per quello poi che riguarda la Regia Università, di cui difende l'adozione de' quattro Articoli fatta in assenza del legittimo suo Sovrano, coll'obbligo d'insegnarli ai Giovani, che vi concorrono, mi

permetta, che gli proponga il Decreto della Teologica Facoltà di Parigi, decreto del 1659 che nè egli, nè gli altri potevano ignorare, perchè impresso in Torino l'an 1768 nella bella Edizione delle Opere del P. Vincenzo Contenson dell'Ord. de'Pred. Tom. 1. pag. 39.

" Omnes, et singuli Magistri nostri palam, apertoque ore professi sunt, nihil se in summorum Pontificum auctoritatem decernere aut moliri, aut cogitare velle, imo vero omnes et singuli, ut obedientiae filii, ipsum Romanum Pontificem, ut summum J. C. Vicarium, et universalem Ecclesiae Pastorem, cui plenitudo potestatis a Christo data sit, cui omnes utriusque sexus obedire, cujus decreta venerari, et pro se quisque tueri, et observare teneatur, ut *semper agnoverunt*, *et confessi sunt*, *ita nunc quoque sincere*, *fideliter*, *et libenter agnoscunt*, *et profitentur*. In coerenza di questo Decreto l'anno appresso 1666 fù difesa in Sorbona la seguente Conclusione: *Romanus Pontifex Controversiarum Ecclesiasticarum est constitutus Judex a Christo*, *qui ejus definitionibus indeficientem fidem promisit.*

Ecco l'esempio, che propor si dovevano i Signori Professori, il Decreto che oppor dovevasi a quelli, che obbligarli volevano ad insegnare gli Articoli riprovati, cassati, annullati dal Papa, il quale li voleva dimenticati per sempre, per chiudere ogni via a disordini, che ne sarebbero provvenuti. Era del medesimo sentimento anche Mons. Bossuet, che ha avuta così gran parte in questo affare. Avrebbe voluto, che non si trattasse nell' Assemblea del 1682 dell' Autorità del Pontefice, giudicandola fuori di tempo, ed atta ad accrescere la divisione, che si voleva sopprimere. Il fatto confermò il suo giudizio. Non avendo potuto vincer l'impegno del Le Tellier, del Colbert, e dei due Arcivescovi di Parigi, e di Rheims,

o impedire che si trattasse la questione, tentò almeno di prolungarla, dice il Heury volendo, che si consultasse prima tutta la Tradizione, e senza dubbio sulla speranza, che il tempo esibisse qualche occasione per isfuggire la questione, e lasciarla indecisa.

Non avendo potuto ottener neppur questo, e avendo dovuto esporre egli stesso la dottrina, che il Re voleva stabilita, lo fece con una saviezza, e riserva, che invano si sarebbe aspettata da un altro. Il Signore poi, che sa ricavare il bene anche dalla malizia degli uomini, ha disposto le cose in maniera, che la Dichiarazione predetta fosse il più autentico documento della savia condotta del suo Vicario, come abbiamo di sopra osservato. Indi ne venne la solenne disapprovazione del loro operato fatta dai membri di quella Assemblea, e la lettera di pentimento, che ne scrissero al Papa, non fu scritta senza il consenso, e la partecipazione del Bossuet; il quale nel fine della sua vita si protestò, che non voleva assumere la difesa della Dichiarazione. Lo stesso signor Professore, ce ne riporta le sue parole: *Abeat ergo Declaratio, quo libuerit, non enim, quod saepe profiteri juvat, tutandam hic suscipimus* (p. 8) E se M. Bossuet non temè di protestarsi, che non assume quì la difesa della Dichiarazione esposta da lui; perchè si è preso l'incommodo di esporla il signor Professore, dopo che è stata riprovata, cassata, annullata dal Papa? Ma andiamo avanti, e vedremo che

§. IV.

Le stesse libertà Gallicane, e la Prammatica di S. Luigi depongono contro di Lui.

L'unico fine de' quattro Articoli, se prestiam fede agli Autori di essi, altro non fu, che di sostener la dottrina antica delle lor Chiese e le antiche lor libertà; e il signor Professore ci mette in vista le libertà Gallicane per provar la dottrina de' quattro Articoli. Non pare a dir vero la maniera di provare la più convincente, divenendo principio in lui quello, che dovrebbe essere il fine. Ma che cosa sono coteste libertà? Il diritto, secondo lui, di vivere a norma de' costumi antichi e delle Costituzioni, e degli statuti dei Padri: *Jus vivendi juxta veteres mores, Constitutiones, et statuta Patrum.* Io lo direi piuttosto un obbligo di vivere a norma de' Canoni antichi, quando non sieno stati abrogati dalla legittima autorità; e quando questa gli abbia abrogati, il volere ancora seguitarli, sarebbe una particolarità indecente nella Chiesa di Dio. Ma non vorrei, che fosse invece un pretesto per non osservare nè gli antichi nè i nuovi. M' induce a creder così il vedere, che le pubbliche penitenze stabilite dai Canoni, e dagli statuti dei Padri, più non si osservano in Francia, e si è introdotto invece *l'Appello d'abuso* ignoto a tutta l'antichità Cristiana, e per cui osservano quando lor piace, o negano l'esecuzione alle Costituzioni del Capo visibile della Chiesa. M' induce a creder così lo stesso Bossuet da lui citato, il quale diceva ai Prelati dell' Assemblea. *Noi mettiamo le nostre libertà, nell' esser sudditi ai Canoni, e piacesse a Dio che l'esecuzione fosse così effettiva nella pratica, com' ne è magnifica la profes-*

sione ne' nostri libri. Intende ora il sig. Professore che tutta la professione de' Canoni antichi consiste nei libri, e che per la pratica è un vero pretesto per non osservare nè gli antichi nè i nuovi? E con una professione contraddetta dalla pratica vorrà Egli provare, che le libertà Gallicane fanno lo stesso Corpo di dottrina che viene dalla Dichiarazione proposto? *Idem constituunt doctrinæ corpus, quad hac Declaratione proponitur.*

A questo proposito voglio mettergli sott' occhio un breve paragrafo di un mio Libricciuolo scritto nel 1806. ,, Lo spirito di novità che è lo spirito del nostro Secolo, e che seduce già da gran tempo il cuor degli uomini, si è introdotto in maniera anche ne' più reconditi nascondigli del Santuario; che appena avvi cosa sì venerabile, e sì sacra, che sfuggir possa da suoi attentati. Ora vestito all' antica, e coperto col velo di pietà, e di zelo, veder vorrebbe ristabilita la disciplina de' primi secoli, senza punto osservar la presente; ora non parla, che de' Canoni antichi, e dell' antica Chiesa, senza punto riflettere, che la Chiesa de' giorni nostri non è punto diversa da quella degli antichi, ed ha l'autorità medesima, e la medesima assistenza dello Spirito Santo, che avea ne' dì felici del Cristianesimo. Iddio le ha data per maestra, e per regola tanto in materia di fede, come di disciplina la santa Sede Apostolica, e siccome non è lecito di credere diversamente da quello, ch' essa propone da credere a tutti: così non è lecito dipartirsi da quella Disciplina, che ha stabilita o stabilisce di nuovo per tutta la Chiesa. Ecco come scriveva su questo punto a Decenzio Vescoco di Gubbio il S. Pontefice Innocenzo I. Se i Vescovi, e i Sacerdoti di Dio volessero conservare illibati gli usi, e le disposizioni Ecclesiastiche, quali si sono avute dai Santi Aposto-

li, non vi sarebbe la menoma differenza negli ordini, e nelle consecrazioni: ma mentre ciascuno si fa lecito di seguire non quello, che ha dalla Tradizione ricevuto; ma quel, che gli detta la sua fantasia, quindi ne avviene, che sembrano di credere, e celebrare diversamente ne' luoghi, e nelle Chiese diverse; il che non è senza scandalo dei Popoli, i quali non sapendo, che le antiche Tradizioni furono dalla umana presunzione corrotte, si danno a credere, che le Chiese non convengano tra di loro; e che una tale contrarietà stata sia dagli Apostoli, o dagli uomini Apostolici introdotta. Imperciocchè, e chi non sa, che quelle cose le quali sicevette dal Principe degli Apostoli Pietro la Romana Chiesa, e che tuttora le custodisce, osservare si devono da ciascuno, nè è lecito di aggiungere, o introdurre qualche cosa di nuovo, che non sia colla sua autorità stabilito, o che sembri venire d'altronde? Tanto più essendo fuor d'ogni dubbio che niuno ha istituite le Chiese in Italia, nelle Spagne, in Francia, nell' Africa, nella Sicilia, e nelle Isole adjacenti se non quelli, che costituiti vi furono Sacerdoti, o Vescovi dall' Apostolo Pietro, o dai suoi Successori. Facciano vedere ove si legga, che alcuno degli altri Apostoli abbia insegnato in queste Provincie. Che se non si legge, nè scritto ritrovasi, fa d'uopo, che sieguano quello, che custodisce la Chiesa Romana, da cui senza dubbio hanno avuto principio, acciò mentre si studiano d' introdur nuove leggi, e nuove costumanze, non sembriuo abbandonare il centro dell' unità, e il capo delle Ecclesiastiche istituzioni. „ Ecco quali esser devono le vere libertà Cristiane anche in Francia, il seguir quello, che custodisce la Chiesa Romana per non istaccarsi dal centro dell'unità, e dal Capo delle Ecclesiastiche Istituzioni.

Il bello si è, che il signor Professore fa precedere a questa definizione la Prammatica di S. Luigi, e vuol provare con essa l'antichità della dottrina de' quattro Articoli. *Huic definitioni jam anno 1268 præludebat S. Ludovicus.* Dato ancora, che sia vera la Prammatica Sanzione di S. Luigi, del che non tutti convengono gli Eruditi, che cosa se ne ricava?

Null'altro, se non che la collazione de' Ministeri, e delle dignità della Chiesa si faccia secondo le disposizioni, e gli ordini, e le determinazioni del Gius comune, de' Sacri Concilj, e degli statuti dei Padri: *fieri volumus, et mandamus secundum dispositionem, ordinationem, et determinationem juris communis Sacrorumque Conciliorum Ecclesiæ Dei, atque Institutorum antiquorum Sanctorum Patrum.* (pag. 3. È questo il desiderio, o il comando, che fa il Re a suo Figlio; e mi lusingo, che dal numero de' Concilj non avrà voluto escludere, nè vorrà il signor Professor, che si escludano quelli, che fatti sarebbonsi in seguito nella Chiesa, e che dal numero dei Padri non avrà voluto escludere i Romani Pontefici, i quali occupano il primo luogo fra i Padri, anzi che sono i soli dati da Cristo e Dottori, e Maestri a tutta la Chiesa, e per conseguenza anche a quella di Francia. Non altro adunque ha voluto, che si facesse nella elezione dei Vescovi, e delle altre dignità se non quello, che si fa al presente, cioè che si osservassero gli Statuti de' Concilj Ecumenici di Firenze, di Laterano, di Trento, e le determinazioni dei Papi, che regolarono le lor provvidenze secondo le disposizioni de' PP. e de' Concilj antichi per quanto lo permettevano le circostanze. Ha voluto inoltre, che la collazione de' Benefizj venisse fatta a tenore del Gius comune, e vuol dire secondo la pratica della Chiesa, e le re-

gole contenute nel Corpo del Gius Canonico: ma non ha voluto, nè ha potuto volere, che se i Concilj Generali o i Papi determinassero diversamente, non si seguissero le loro determinazioni, e i lor ordini. Questo non era di sua ispezione, e non è a credere, che un uomo così Santo, e così addetto alla S. Sede, com'era S. Luigi, abbia voluto usurparsi un diritto, che non aveva, e usurparselo in un tempo, in cui stava per render l'anima a Dio. Laonde invece di favorire la Dichiarazion Gallicana, favorisce piuttosto la contraria sentenza, la quale insegna, che nella collazione de' Beneficj, e nella elezione delle Ecclesiastiche dignità si dee seguire il costume, o la pratica, che sarà comune nella Chiesa nel tempo, che dovrà farsi l'elezione, e si dovrà variare per conseguenza secondo le opportune disposizioni di quelli, ai quali appartiene. Ne abbiamo un esempio nella elezione de' Vicarj Capitolari, o nella Amministrazione delle Chiese vacanti per la morte o la traslazione del Vescovo, la quale un tempo era devoluta al Vescovo più vicino: ma dopo il Concilio di Trento sarebbe un delitto il non commetterla fra otto giorni ad uno del Capitolo, o ad altro soggetto, che il Capitolo stesso giudicherà opportuno. Lo stesso dir si potrebbe della Canonica Istituzione, che ora si dà dal solo Rom. Pontefice, e si dava una volta dal Concilio Provinciale, o piuttosto il Rom. Pontefice in quelle critiche circostanze di tempi, si serviva del Concilio Provinciale per conferirla; essendo questo un diritto inseparabile dal suo Primato: epperò tanto le Libertà Gallicane, come la Prammatica di S. Luigi, o non giovano punto ai quattro Articoli della Dichiarazione, o vi sono contrarie.

§. V.

Quanto sia inginriosa ai Dottori Francesi la proposizione in cui dice pag. 6.

Una tamen omnes Galliae Doctores consentiunt, hanc plenitudinem Potestatis Apostolicae neque arbitrariam, neque illimitatam esse, sed eam a Christo, a Canonibus, a Patribus, a rebus ab usibus Ecclesiarum accepisse fines.

Dalla pagina terza alla sesta il signor Professore ci fa un grandissimo elogio della Chiesa di Roma, o piuttosto vien ripetendoci quello, che ne ha fatto dopo di S. Girolamo, e S. Ireneo, il Chiarissimo Monsig. Bossuet. Ci dice fra le altre cose 1.° che è una la Chiesa, uno l'Episcopato, uno il Capo dell' uno e dell' altra nella Romana Cattedra assiso, uno il centro, a cui conviene essere con nodi indissolubili unito per essere nella Chiesa. 2.° che la Chiesa di Roma è stata da Dio eletta per esser la Madre di tutti i Fedeli, o di tutte le altre Chiese, e per unire tutti i suoi Figli nella medesima professione di fede, e ne' medesimi vincoli di carità. 3.° Ch' è sempre Vergine, che la sua fede sarà fino al fine de' Secoli la fede di tutta la Chiesa, che vi si crede ognora tutto ciò, che è stato creduto una volta, che risuona in ogni luogo la stessa voce, e che Pietro è ancora ne' suoi Successori il fondamento di tutti i Fedeli, e che tutto ciò lo sappiamo dal medesimo G. Cristo. 4.° Che chiunque non è unito a Pietro, o al Rom. Pontefice suo Successore è fuor della Chiesa, ed è necessario, che tutte le Chiese, o tutti i Fedeli pel mondo dispersi sieno uniti alla Chiesa di Roma a motivo del suo più autorevole

Principato. È questa la dottrina di tutta l'antichità Cristiana, e in questo non posso non accordarmi con lui. Ma egli forse non ha riflettuto abbastanza alle gran conseguenze, che ne derivano, altrimenti avrebbe abbandonato l'impegno di sostenere i quattro Articoli Gallicani.

Infatti ne viene da essa per legittima conseguenza 1.° che siccome il Capo nel corpo umano a tutte sovrasta le altre membra: così nel corpo mistico di G Cristo il Papa è superiore a tutte le membra comunque si vogliano congregate, o disperse. 2.° che il centro deve avere una forza irresistibile, a cui fa d'uopo, che cedano tutte le linee per unirsi al centro, il quale non dipende da esse, ma tutte dipendon da lui. 3.° che il centro essendo il punto di unione di tutta la fede, e della carità de' Fedeli, non è possibile, che prevarichi un sol momento, e cada in errore; altrimenti tirerebbe seco in error tutti gli altri. 4.° che la Madre destinata a reggere i Figli, e farli camminar nella fede, non può trarli fuor di sentiero, nè spingerli al precipizio. 5.° che il Papa non potrebbe essere il fondamento di tutti i Fedeli se potesse insegnar loro una sola volta l'errore, 6.° che la sua Sede non sarìa stata sempre, nè si potrebbe dir sempre Vergine, se assiso sopra di essa il suo Pastore, e vuol dire, se parlando da essa a tutti i Fedeli come lor Maestro e lor Capo non fosse dallo Spirito del Signore condotto, e costretto a insegnar loro la verità, e che per conseguenza i suoi Decreti in materia di fede, e di costumi presentati a tutta la Chiesa esser devono irreformabili per se medesimi, e non pel consenso e l'approvazione di essa. Che in somma è una cosa ridicola tutto il sistema della Dichiarazion Gallicana.

Dall' elogio della Chiesa di Roma, o piuttosto dalle singolari prerogative che le ha Iddio accordate a motivo del suo Vicario, che vi risiede, passa Egli a parlare della divozione particolare, e dell' attaccamento, che vi hanno avuto sempre i Francesi, e io non solo di buon grado gli accordo che i Vescovi, e le Chiese di Francia non la cedetterò mai a nessuno nel riconoscere nel Santo Padre la pienezza dell' Ecclesiastica podestà, il centro dell' unità, e della Cattolica comunione, ma se avessi avuto a parlarne io, avrei detto assai di più e del titolo glorioso di primogeniti della Chiesa, che distingue i suoi Re, e della valida assistenza, che prestarono in ogni tempo a Romani Pontefici, e di mille altre lodevoli qualità, che spiegarono in favor della Chiesa: non posso però in verun modo accordargli, che *tutti i Dottori delle Gallie di comune consentimento asseriscono, che cotesta pienezza di podestà Apostolica non dev' essere nè arbitraria nè illimitata; ma ha ricevuti i suoi confini da Gesù Cristo, dai Canoni, dai Padri, dalle cose, e dagli usi delle Chiese, c che tale è la costante Tradizion de' Concilj, dei Padri, e degli stessi Romani Pontefici.*

Non farò certamente un sì gran torto ai Dottori tutti delle Gallie di persuadermi, che riconoscendo nel Papa la pienezza di podestà, abbian creduto, ch' Egli la voglia arbitraria, e senza limiti. Son troppo illuminati, e troppo addetti alla Santa Sede per non darsi a credere queste pazzie. Anche i Romani Pontefici sanno conoscere la pienezza della lor podestà, e distinguerla dalla potestà arbitraria, e senza limiti. Sanno che in loro soli è tutto il potere di Giurisdizione dato da Cristo alla sua Chiesa, e che questo potere lo comunicano agli altri in quella porzione, e in quel grado, che giudicano necessario; e in questo consiste la pienezza della lor

podestà, la quale ha i suoi limiti; ma questi limiti altri non sono, che la gloria di Dio, il bene delle Anime, l'utilità della Chiesa, nè altri glie ne assegnò Gesù Cristo nel dare a San Pietro, e in Pietro a tutti i suoi successori le Chiavi del regno de' Cieli, e nell' istituirlo Pastore degli altri Pastori, e di tutte le pecore della sua Greggia. Se adunque mi si dice, che l'uso della Pontificia autorità non dev' essere arbitrario, ma diretto alla gloria di Dio, e alla salvezza delle Anime, e che per conseguenza il Papa nell' esercizio della sua autorità deve avere in vista i Canoni fatti collo Spirito di Dio, e gli usi e la pratica delle Chiese, con tutta facilità lo concedo, e aggiungo, che tale appunto è la pratica de' Romani Pontefici, ogni qual volta le dure circostanze dei tempi non gli obbligano a diportarsi diversamente: ma se mi si dice, che questi Canoni, e questi usi sono i confini, oltre i quali non può estendersi la Pontificia autorità, io gli dico assolutamente di nò, e gliel dico colle parole di S. Bernardo, di San Tommaso, di Monsignor Bossuet, del Concilio di Basilea, che niuno accuserà certamente d'essere stato troppo favorevole alla Pontificia autorità. *Per Concilium autem statuta in nullo derogant suæ potestati, quin pro tempore looo, causisque, et personis utilitate vel necessitate suadente moderari dispensarique possit, atque uti summi Principis potestate quae ab eo auferri nequit: an.* 1435 *Epist. Synod. n.° V.* (ap. Bossuet P. III lib. X cap. 16) Così han fatto in ogni tempo i Rom. Pontefici, così ha fatto a giorni nostri il regnante Pontefice Pio VII, il quale nelle fatali vicende, e nel pericolo gravissimo, in cui si trovava la Cattolica Chiesa in Francia, ha dovuto sollevarsi al di sopra dei Canoni, e derogare contro sua voglia agli usi, e alla pratica di quelle Chiese. E benchè non tutti i Vescovi vi abbiano accon-

sentito, vi ha acconsentito però la massima parte, la quale a tenore del IV Articolo era bastevole, e quello, ch' è più da notarsi, vi ha acconsentito quel Governo medesimo il quale ha poi voluto, che s'insegnasse il contrario ne' Seminarj e nelle Università.

Del resto dato per ipotesi il caso assai difficile ad avvenire, che il Papa senza motivo di sorte alcuna si dipartisse dai Canoni, e dalle pratiche delle Chiese, e dagli statuti dei Padri, e facesse un uso arbitrario della sua potestà, sarebbe illecito è vero un tal uso, e sarebbe reo avanti a Dio dell' abuso dell' autorità affidatagli; ma non per questo sarebbe invalido tutto ciò, che fosse fatto da lui, come dovrebbe dirsi per necessità, se fosse vero, che la sua autorità fosse stata circoscritta dai Canoni, dai costumi, dagli usi, oltre dei quali non potesse avvanzarsi.

Anzi gli dirò ancora di più, che se questa sua proposizione fosse portata al Tribunal della fede correrebbe un gran rischio di essere condannata: ed eccone la ragione. È stato definito di comune consenso de' Latini, e de' Greci nel Concilio Ecumenico di Firenze, che qualunque Romano Pontefice Successor di S. Pietro ha la stessa stessissima autorità, che diede a S. Pietro il nostro Signor Gesù Cristo: Ma l'autorità data da Cristo a S. Pietro non era circoscritta dai Canoni, dai costumi, dagli usi, dalle pratiche delle Chiese, che ancora non esistevano, ma dovevan fondarsi sopra di lui: Dunque la Pontificia autorità, non è limitata dai Canoni, dagli Statuti, dalla pratica delle Chiese. Dunque la proposizione in cui si dice: *plenitudinem Apostolicae potestatis..... a Canonibus, a Patribus, ab usibus Ecclesiarum habuisse fines* è erronea, e falsa, e prossima all' eresia.

Ma se non è circoscritta dai Canoni, dagli usi e dalla pratica delle Chiese, lo sarà stata almeno da

Gesù Cristo? Non gli posso accordar neppur questo, e Cristo medesimo me l'assicura. Imperciocchè nel dare a Pietro le Chiavi, che sono il Simbolo della sua podestà, gli disse espressamente, che avrebbe potuto scioglier con esse e ligare ogni cosa. *Quodcumque solveris.... quodcumque ligaveris*; il che esclude ogni Canone, e ogn'altra cosa. Quindi lo stesso Monsignor Bossuet non ha avuto difficoltà di asserire, che in certi casi l'autorità de' Pontefici non riconosce alcun termine, e detto aveva prima di lui S. Bernardo, che può il Pontefice nella Chiesa tutto quello, che giudicherà utile, ragionevole, necessario, e che per conseguenza non v'è cosa, ch'Egli non possa nell'esercizio della sua podestà; e prima di tutti due detto l'aveva Origene Hom. 1. in Matth. Vide *quantam potestatem habet Petrus, super quem Ædificatur Ecclesia, ut etiam ejus judicia maneant firma, quasi Deo judicante per illa*. Non credo, che vorrà mettere limite alcuno ai giudizj di Dio.

Non mi sembra più ragionevole quel, che soggiunge alla pag. 7. *Hos autem limites jam traditione definitos designare, et indicare voluerunt Gallicani Præsules, non vero novos propria auctoritate constituere.* Ma ignora forse il signor Professore, che i Prelati di quell' Assemblea attribuirono a se medesimi quell' autorità, che negavano al Papa, e che le discordie fra la Santa Sede, e la Francia son venute da loro, e son venute perchè violarono i Canoni fatti collo spirito di Dio e le pratiche delle Chiese, che il Romano Pontefice preso aveva a sostenere; che in somma la Dichiarazione del 1682 è la prova più decisiva, che li condanna, perchè fatta per sottrarsi ai giusti risentimenti del Papa, e perchè condanna nel terzo Articolo tutto ciò, che fecero nell' affare della Regalìa, il quale non si dee perdere giammai di vista per dare un giusto giudizio

della loro Dichiarazione. Quindi anzichè promoverne l'insegnamento, avrebbero dovuto cercar di sopprimerla, e ringraziare il S. Padre Alessandro VIII. d'averla cassata, riprovata, annullata, e sepolta così nell' abisso della dimenticanza. In prova di tutto questo io rimetto il signor Professore a quanto son venuto dicendo poc' anzi dell' estensione della Regalia accordata al Re da que' Vescovi contro il sentimento del Papa fondato sul Canone 12 del Concilio II di Lione, e sugli usi, e le pratiche delle Chiese di Pamiès, e d' Alet, e delle Provincie d'Aquitania, della Provenza, del Delfinato, che prese aveva a difendere Innocenzo XI di santa memoria. Ma il signor Espositore ha uno

§. VI.

Scrupolo, che vorrebbe levarci, e che aver dovrebbe Egli stesso.

Lo scrupolo di cui parla si è, che la Chiesa di Francia ne' Comizj del 1682 non ha mai preteso di fare un Decreto di fede. *Ad hæc: Unum adhuc attingendum restat, ut illorum scrupulus eximatur, qui falso sibi persuadent Gallicanam Ecclesiam in Comitiis an.* 1682 *congregatam fidei Decretum edere voluisse.*

Giacchè ci parla di scrupoli, devo metterne uno gravissimo a lui, perchè ha preso a spiegare, e insegnare ad altri una dottrina, di cui ci porta Egli stesso nella 1. Appendice l'atto solenne, in cui fu riprovata, cassata, annullata dal Papa, il quale per consegnenza ha dichiarato l'espressa sua volontà, che non fosse addottata, e insegnata da alcuno, e a questo fine ha dichiarati immuni dal giuramento coloro, che giurato avessero di sostenerla. Egli adunque

ha con deliberata volontà trasgredito il volere a lui noto del Capo visibile della Chiesa; e se mai o nell' essere Laureato Dottore, o nell' essere ammesso nell' Università, o in qualunque altro incontro avesse dovuto fare la Professione di fede di Pio IV, lo scrupolo dovrebbe essere ancor maggiore: perchè si giura in essa, e si promette obbedienza al Romano Pontefice Successor di S. Pietro, e questo scrupolo dovrebbe estendersi a tutti quelli, che addottarono ne' loro Indirizzi, o presero ad insegnare le quattro Proposizioni Gallicane. Torniamo allo Scrupolo, ch' Egli ha in animo di levarci.

Io per me non ne ho alcuno. Sono anzi persuaso, che que' Prelati non intesero mai di fare un vero Decreto di fede. Ve n'erano fra essi de' troppo dotti per non fare un passo così fuor di misura. Me ne nasce però un nuovo sopra gli elogj, ch' Egli ne fa, e non vedo come possa *tuta conscientia* commendarli d'aver data supplica al Re (come consta dal regio Editto), perchè fosse a tutto il regno intimata la loro Dichiarazione coll' obbligo a tutti d' ammetterla, e d'insegnarla. Se il Clero, i Magistrati (pag. 7.) l' università, il Sovrano non riguardavano i quattro Articoli, che come semplici opinioni, *sed ut doctrinæ, et opiniones*, con qual diritto hanno ricorso al Re, perchè obbligasse tutta la Francia ad abbracciarli? Ignoravano forse quel detto famoso di Sant' Agostino *in dogmatibus fides, in opinionibus libertas, in omnibus charitas*?

Ma e perchè dunque tanto il Clero, quanto il Sovrano dimostrarono sì grande impegno, perchè si adottassero in tutto il regno, e s'insegnassero i quattro Articoli, di cui si parla? La vera ragione l'ho già indicata di sopra, per opporli cioè ai giusti risentimenti del S. Padre, che minacciava di far uso contro di essi dell' apostolica sua autorità. La ra-

gione apparente, o sia il pretesto, che pubblicarono que' Prelati, e che ci ricorda il signor Espositore, si è, per toglier gli scismi, le dissensioni, gli scandali, il contrasto delle due podestà, per conservare la pace del regno, il bene della Religione, l'edificazion de' Fedeli. *Aptissimos esse ducebant ad avertenda schismata, ad praecavendos inter utramque partem conflictus, confusiones et scandala, ad regni tranquillitatem, ad religionis bonum, atque aedificationem fidelium fovendam*: ma seguì appunto tutto il contrario. Non v'ebbe è vero alcuno scisma per una grazia speciale del Signore, che volle conservare quel regno alla sua Chiesa; ma il contrasto fra le due Podestà, le confusioni, gli scandali, e il danno de' Fedeli, e del regno non potevano esser maggiori. Basta ricordarsi di tante Chiese, che pel corso di dieci anni prive furono del legittimo loro Pastore, e le dissensioni, che indi ne nacquero tra la Santa Sede, e la Corte di Francia, per conoscere quanto sia falso ciò, che quì asserisce il signor Professore. I mali, che ne seguirono non ebber fine, che sotto il Pontificato d'Innocenzo XII per il pentimento di que' Prelati, in vista del quale accordò loro la canonica Istituzione per quelle Chiese, a cui erano stati nominati dal Re.

Il solo secondo Articolo della Superiorità del Concilio al Papa quanto non era per essere a tutta la società funestissimo? Tutti i disordini delle passate rivoluzioni non sono venuti da un tale principio? Infatti due sono le autorità da Dio stabilite pel Governo dei Popoli, l'Ecclesiastica, e la Civile; l'una stabilita da Dio immediatamente per mezzo del divino suo Figlio, l'altra mediatamente per mezzo, o per la elezione, e il consenso dei Popoli: L'una deve servir di regola all'altra, e l'esempio della Ecclesiastica deve influire necessariamente nella civile.

Il Concilio radunato dal Papa è come gli Stati di tutto il regno convocati dal Re. Se adunque radunato che sia il Concilio può dar legge al Papa come superiore a lui, radunati, che sieno gli Stati potranno dar legge al Re, e spogliarlo anche della sua dignità, se verrà loro in capo di farlo; tanto più che riceve per mezzo di essi la sua autorità; quando il Papa la riceve immediatamente da Dio. Eugenio IV nella ben lunga memoria consegnata a suoi Nunzj nell' atto di spedirli a tutte le Corti Sovrane d'Europa, in cui fa il racconto di quanto commesso avevano contro la Santa Sede i Padri di Basilea, li accusa fra le altre cose d'aver data una sinistra interpretazione ai Decreti del Sinodo di Costanza, sopra de' quali fondò l'Assemblea il secondo Articolo, e dice, che è questa una dottrina ignota finora a tutti i Fedeli, e un esempio funesto per gli Sovrani, che potevano in tal maniera essere dichiarati sottoposti al Tribunale dei respettivi Stati Generali. Se Luigi XIV, e i Prelati, che lo indussero a pubblicare il secondo Articolo, trovati si fossero a giorni nostri, veduto avrebbero anche troppo avverato l'esempio funesto, di cui parlava Eugenio IV sin dal momento, che incominciò a prodursi questa massima non meno fatale alla Chiesa, che al trono.

Oltre di che se i Decreti, e le Decisioni del Papa in ordine alla fede, e ai costumi non sono irreformabili senza il consenso di tutta la Chiesa o radunata, o dispersa, tanto meno il saranno le leggi, e le ordinazioni dei Principi senza il consenso dei sudditi o congregati o dispersi. Se la Chiesa o congregata o dispersa può farsi giudice e sottomettere al suo giudizio le decisioni, e le Costituzioni del Papa, tanto più lo potranno i Cittadini quelle del Re. Il principio è lo stesso, e stessa dev'esserne la conseguenza, che ognun vede quanto sia per

esser feconda di dissensioni, e di guai. Se l'autorità de' Pontefici è circoscritta dai canoni, e dalle consuetudini delle Chiese, tanto più dovrà esserlo quella dei Principi dalle leggi particolari, e dalle consuetudini de' paesi, e più ancora da quelle della Chiesa lor madre. Essi non hanno maggiore autorità nel governo, e nella amministrazione dello Stato di quella, che n'abbia il Papa nel governo, e nella amministrazion della Chiesa. Posto una volta questo principio della Superiorità del Concilio al Papa, ognun vede dove ci porta. Ma lasciato questo da parte, io dimando. Con quale autorità hanno essi alienati, e si son fatti padroni dei beni delle Chiese? Non con autorità propria, e inerente al loro impiego, perchè è loro vietato espressamente dal Gius divino, dice il Concilio V di Laterano: *divino jure id prohibente*, non coll' autorità del Pontefice, perchè a tenore del terzo Articolo, dev'essere regolata e moderata dai Canoni, che lo divietano, e dalle consuetudini delle Chiese, che vi sono contrarie. Lo stesso si dica del primo Articolo, se in caso d'oppressione o vera, o supposta, non hanno i sudditi il Padre comune, a cui ricorrere per esserne liberati. Ma di questo mi son prefisso di non parlarne, perchè io non sembri ad alcuno di essere meno soggetto, e ubbidiente a'Sovrani. Confesso però ingenuamente, che non arrivo a comprendere, come si secondino con tanto impegno, e si facciano insegnare coteste massime, le quali tendono di lor natura al rovescio dei Troni, e a seminar la discordia fra i sudditi, ed il Sovrano. Quanto più saviamente Alessandro VIII, che le voleva sepolte nella dimenticanza!

Per la qual cosa, se fosse vero quanto prosiegue a dire il signor Espositore, che da un Secolo a questa parte ciascun Articolo della Dichiarazione è divenuto la sentenza comune non solo in Francia,

ma fuori di essa, non solo nelle Scuole, ma nei libri dati alla luce, e che fossero stati difesi non solo da Autori privati, ma in molte Università della Germania, e dell' Italia, e segnatamente in quella di Torino, *in nostra Taurinensi Accademia*, *in multis Italiæ, ac Germaniae Universitatibus expositi saepe et propugnati*, si verrebbero a conoscer due cose 1.° onde abbia avuto origine la morte di Luigi XVI di gloriosa memoria, e il rovescio di tanti Troni, e di tanti Principati d'Europa. 2.° che è stata questa una grande lezione e terribile, che ha data a tutti il Signore, per far loro conoscere le pessime conseguenze di quelle dottrine, che vengono riprovate, e annullate dal Capo visibile della sua Chiesa. Laonde esser dovrebbe un pensiero particolare di chiunque ha le redini dal Governo di sopprimerle, e arrestarne il progresso.

Ma lasciato anche questo da parte, in cui non devo, nè voglio ingerirmi; esaminiamo con qualche precisione tutto il periodo, che incomincia *Quid plura*, e termina *obtrudere ausus fuit* (pag. 8)

Per procedere con chiarezza, e seguire l'ordine dei tempi comincio da M. Bossuet, di cui dice, che fa un lungo Catalogo di coloro, che sostennero la sentenza, o l'opinione dell' Assemblea. Doveva osservare però, che gli Autori da esso citati non oltrepassano il Sinodo di Costanza, dal che ne nasce una gravissima prevenzione contro di lui. Imperciocchè indi ne segue apertamente 1.° che gli Antichi Teologi, e Professori dell' Università di Parigi, com'erano San Tommaso, e San Bonaventura erano di contrario parere, e con essi tutti gli altri di quella Università, che non gli avrebbe ammessi, se stati vi fossero contrarj 2.° che le opinioni annullate e riprovate dal Papa hanno avuto origine nel tempo di quello pertinacissimo scisma, e che i mezzi

adottati dalle Cattoliche Università per estinguerlo non hanno luogo fuori di esso. 3.° se il Bossuet arreca degli Autori privati d'ogni Nazione, che han sostenuta la sentenza francese, ne cita ancora un gran numero di non minore riguardo, che l'hanno impugnata. Laonde senza entrare nel loro merito, si può riguardar la questione per questa parte, almen come dubbia, e da Teologi non definita.

Passando poi alle Università, in cui ci assicura ch'esposti furono e difesi i quattro Articoli: prima di tutto convien distinguere le antiche dalle moderne. Di quelle di Parigi, di Lovanio, di Dovai, che precedettero la Dichiarazione del 1682 abbiamo di già veduto quanto vi fosser contrarie; e che il Re ha dovuto usar la forza per fargliela addottare: anzi quella di Dovai nella supplica data al Re si protesta, che sì era sempre insegnata la dottrina contraria in quelle Scuole, da cui si ritiravano gli Scolari per non imparare la nuova; e ne furono banditi que' Professori, che ricusarono d'insegnarla. Anche M. De Brias Vescovo di Cambrai nella stessa Assemblea affermò, ch'era stato educato nella sentenza contraria, (Gall. Orthodox. §. 6) a quella de' 4 Articoli. Dal che ne siegue, che questa non era sì universale neppur in Francia, come vorrebbe il signor Professore. Questo stesso vien confermato da M. Pietro De Marca Arcivescovo di Parigi, il quale attesta (sup. Theses Claromont. n.° 22, 31, 34) che la sentenza della infallibilità del Pontefice nelle Decisioni di fede, era la sola, che insegnavasi nell'Italia, e nelle Spagne, e in tutte le altre Provincie della Cristianità. Lo stesso affermano il Card. de Bissy Vescovo di Meaux nella sua Pastorale dell'an. 1722, e M. Abelly nella sua, in cui dice „ *In caeteris extra Galliam regionibus propugnatur Rom. Pontificem Concilio Generali superiorem esse.... Major Episcopo-*

rum numerus Rom. Pontifici junctus sententiam infallibilitatis Romani Pontificis spectat, ut veritatem revelatam. Il signor Professore ne può veder molti altri presso il Soardi (Tom. I lib. V cap. 8) e siccome tutti costoro hanno scritto dopo il 1710, così dev' essere persuaso, non esser vero, che da un Secolo a questa parte i quattro Articoli, di cui si tratta, sien divenuti la sentenza comune.

Che se dopo l'Editto di Luigi XIV cominciò a rendersi più comune la dottrina de' quattro Articoli, si contenne fra i limiti della Francia, come attesta anche il Card. de Noailles, e se in questi ultimi tempi si è estesa anche alle Università dell' Italia, del Portogallo, della Germania, più che a un interna persuasione, deve attribuirsi alla forza, o alla depravazione dei tempi, che han guasta la testa ai medesimi Professori. Anche i Vescovi e i Capitoli Italiani le hanno con troppa facilità addottate, alcuni per mancanza delle cognizioni necessarie, altri per un panico timore dell' ora cessato Governo, cessato il quale e si son ravveduti, e hanno vietato che più s'insegnassero ne' lor Seminarj, e non è a temere, che fatto l'abbiano di vero cuore. Per quello poi, che riguarda la Regia Università di Torino, io non farò, che mettere in vista al signor Professore l'Opera del chiarissimo signor Soardi, che ne é stato uno de' maggiori ornamenti, ed equivale senza dubbio a quanto hanno scritto gli altri su questa materia.

Ma qualunque sia stato il numero di que', che sostennero negli ultimi tempi le Proposizion Gallicane, e qualunque le Università e i Seminarj in cui le hanno insegnate, è chiarissimo, che l'hanno fatto contro l'espresso volere di que' Pontefici, che le han riprovate, e riprovandole han dichiarata abbastanza la lor volontà, perchè niuno le insegnasse, o abbracciasse, il che dev' esser per loro il moti-

to di un continuo rimorso. Forse coloro medesimi, che insegnate le avevano in qualche Università dell' Italia, le hàn poi inserite nel Sinodo di Pistoja, intorno al quale fa d'uopò osservare, che il S. Padre Pio VI nella sua Bolla *Auctorem* non solo accusa di temerità singolare quel Sinodo: per avere inserita con somma frode nel Decreto *De Fide* la Dichiarazion Gallicana già riprovata dalla S. Sede Apostolica; ma per avere avuta la temerità di adornarla con somme lodi „ *ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare*, e per averne fatta una pubblica solenne Professione, come fecero nel 1810 i signori Professori, se se mi è lecito il dirlo, avrebbe un giusto motivo di lamentarsene a preferenza de' suoi Predecessori il regnante Sommo Pontefice: *Quo sane, non solum gravior longe se Nobis offerb de Synodo, quam Praedecessoribus nostris fuerit de Comitiis illis expostulandi ratio*, e molto più ancora del signor Professore, che si è presa la malinconia di esporre e sostenere i quattro Articoli della Dichiarazione. Ma passiamo a vedere, che cosa di particolare egli sa dirci sù ciascuno di essi.

ARTICOLO I.°

Dopo d'aver riportato alla pag. 9 l'intiero Testo del primo Articolo così prende ad esporlo. *Haec Propositio ejus evidentiae est, ut ad ipsius veritatem percipiendam evangelicos libros aperire sufficiat.* A fianchi di queste sue parole si pongano quelle, che ha scritte egli stesso alla pag. 8 cioè: *Licet eos* (Articulos) *Romani Pontifices non probarent*, avrebbe dovuto dire *reprobarent*, *cassarent*, *annullarent*, com' egli prova diffusamente nella prima sua Appendice; ma contentiamoci di questo, e tiriamone le con-

seguenze, di cui non sembra, ch' egli si prenda moltissima pena.

Dice egli adunque che il primo Articolo è di una tale evidenza, *ejus evidentiae est* che basta aprire i Libri Evangelici per capirne la verità; e dice al tempo stesso che i Romani Pontefici non l' hanno approvato, *licet eum Romani Pontifices non probarent*. Dunque secondo lui 1.° i Romani Pontefici, non approvando il primo Articolo o non hanno capito, o non han voluto capire una verità evidente, o peggio ancora, si sono opposti alla verità conosciuta. 2.° O non hanno nè meno aperti i libri Evangelici per informarsi della verità, o aprendoli, non gli hanno intesi. 3.° Quando han riprovato, cassato, annullato il primo Articolo, e protestato contro di esso al Tribunale di Dio, e dispensato dal giuramento coloro, che giurato avevano di osservarlo, han riprovata cassata, annullata, e protestato al Tribunale di Dio contro di una verità evidente, insegnata da Cristo nell' Evangelio, da' medesimi non inteso, o inteso a rovescio di quel, che dovevano, benchè sieno i Padri, i Pastori, i Maestri dati da lui stesso alla sua Chiesa. Son cose il confesso, che fa orrore a sentirle, e son persuaso, che saranno da lui medesimo riprovate; ma per poco, che voglia riflettervi sopra, vedrà che son cose, le quali discendono spontaneamente, e legittimamente dai due principj, o dalle due surriferite proposizioni da lui stabilite.

Ciò stando: dimanderò a lui stesso, se poteva dir cosa più ingiuriosa alla S. Sede, e più contraria alla stima, alla venerazione, al rispetto dovuto al Rom. Pontefice, anzi più ingiuriosa al medesimo G. Cristo, che lo ha stabilito in sua vece Pastore e Maestro di tutta la Greggia. Ma andiamo avanti.

A provar l'evidenza del 1.° Articolo egli dice esser chiaro, che G. Cristo ha indicata soltanto la podestà spirituale dicendo: che il suo Regno non era da questo Mondo; *Regnum meum non est de hoc Mundo*, e che il Figliuolo dell'uomo non era venuto al Mondo per giudicarlo, ma per ottenere la sua salute; e in vece a me sembra chiarissimo, che ivi ha parlato delle due podestà: sì perchè, sebbene abbia detto, che il suo regno non era da questo Mondo, non ha negato però esser Re, e di avere in questo Mondo il suo regno, e avere avuto dal divino suo Padre un sommo potere sopra la terra, potere che ha comunicato a' suoi Ministri nel mandarli pel Mondo a fondarvi Il suo regno: sì perchè, se intender vuole in senso materiale le sue parole, allorchè disse; che non era venuto al mondo per giudicarlo, ma per ottenere la sua salute, dovrà intenderle nella stessa maniera, allorchè disse *Nunc, judicium est Mundi, nunc Princeps Mundi hujus ejicietur foras*: dalle quali parole ne verrebbe una vera podestà temporale. Ma a me basta di far conoscere al signor Professore, che la cosa non è sì chiara come a lui sembra; e se avrà la pazienza di meditare seriamente i testi da lui citati, e legger quel poco, che ne ho detto nel secondo libro dei *Motivi* dal paragrafo quarto fino all' undecimo, vedrà senza dubbio quanto poco appartengono alla nostra questione, e provan piuttosto tutto il contrario di quel, che vorrebbe.

Così quando disse il nostro Signor G. Cristo, *Reddite*, *quae sunt Caesaris Caesari*, e aggiunse subito, *et quae sunt Dei Deo*, applicare si possono le sue parole e al Papa, e al Sovrano. Applicandole al Papa, non ha voluto dir altro, se non che, qualora il Sovrano si contiene fra i limiti della sua podestà, il Papa dee coadiuvarlo in tutto ciò, che di-

pende da lui, per conservare il buon ordine, la pace, la tranquillità dello Stato, e la sommissione de' sudditi al Sovrano: questo vuol dire *Reddite quae sunt Caesaris Caesari* inteso del Papa; e quando aggiunge, *et quae sunt Dei Deo*, applicandolo al Sovrano, vuol dire, che questo deve coadiuvare il Papa nell'esercizio della sua podestà, deve precedere i sudditi coll'esempio nel servizio di Dio, deve osservar egli, e far osservare dagli altri le leggi, e gli ordini del Rom. Pontefice, e della Chiesa. Così fecero tanti altri, i quali meritaron per questo l'onor degli altari, e la gloria eterna del Cielo. Ma se invece si abusasse della sua podestà, per ritirare i sudditi dal culto del vero Dio, e opprimere i suoi Ministri, allora il Papa, che deve rendere a Dio quel, che è di Dio, e farglielo rendere da tutte le sue pecore, e da tutti i figli della Chiesa, fra i quali il Sovrano in ciascuno Stato è il primo, allora, dissi, deve il Pontefice tentar prima tutte le vie della mansuetudine, e della dolcezza, deve ammonire, sgridare, riprendere, e pregare il Sovrano con tutta la pazienza, e la dottrina: deve mettergli in vista la legge di Dio, e della Chiesa, deve in somma far uso di tutti que' mezzi, che suggerisce a Timoteo, e in Timoteo a tutti i Pastori San Paolo: Ma quando rinscissero vane tutte le vie della dolcezza, e della pietà, quando affascinato dalle storte idee di quelli, che lo ingannano, proseguisse a opprimer la Chiesa, a far uso contro di essa della sua podestà, a togliere a Dio quel, che è di Dio; allora il Papa dee ricordarsi, che è Padre non del solo Sovrano, ma di tutti i suoi sudditi, che è Pastore di tutta la Greggia, e deve difenderla dalle altrui violenze, e che a lui principalmente è diretto il comando di G. Cristo „ *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus.* E come tale deve rescin-

derlo dal corpo mistico di G. Cristo, e sottrargli anche i sudditi, quando non vi sia altro mezzo di conservarli fedeli al suo Dio; e val quanto dire, allora può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, non per alcun fine mondano, o per alcun privato interesse, ma solamente per guadagnar la sua anima a Dio, o impedire almeno, che non gli tolga quella dei sudditi: Questo è ciò, che vuol dire „ *Reddite*, *quae sunt Dei Deo*, applicandolo al Capo visibile della Chiesa. Questo e non altro è lo Stato della nostra questione, e presa in questo senso, non vedo come dispiacer possa a chi governa, ma dovrebbe anzi avere a caro, che si stampasse in cuor de' sudditi questa gran massima, che quando abbiano qualche cosa contro di lui, non devono farsi giustizia da se, nè impugnar l'armi contro il Sovrano, dal che ne sono venute le funeste Tragedie, che vedute abbiamo a dì nostri; ma ricorrere al comun Padre, e Pastore, in cui pose Iddio al dire di San Tommaso l'apice delle due podestà, e in cui per conseguenza è quella podestà più sublime, che ha posta il Signore nel Mondo, perchè vegli al pubblico bene di tutti, e alla conservazion del suo culto. E questo il dico, perchè è conforme al sentimento de' Concilj, e de' Sovrani. Così quando Innocenzo IV Sommo Pontefice depose nel primo Concilio Ecumenico di Lione Federico II Imperatore, lo depose coll' approvazion del Concilio, come dice Martino IV nella sentenza da lui fulminata contro il Re d'Aragona l'an. 1282, o piuttosto lo dichiarò degradato, e rigettato da Dio per le sue iniquità, perchè non regnasse " Et quidem communem non cre„ dimus latere notitiam, qualiter felicis recordatio„ nis Innoc. IV, memoratum Fridericum, qui se „ per eosdem suos excessus, et culpas innumeras „ indignum imperio, et regnis, omnique honore,

„ et dignitate reddiderat in Concilio Lugdunensi *eo-*
„ *dem approbante Concilio* propter suas iniquitates a
„ Deo ne regnaret, vel imperaret abjectum osten-
„ dit „ (Tom. XI Conc. Lab. Ed. Par. an. 1671)

Così Innocenzo III depose Ottone IV Re di Germania, il quale perseguitava il Vescovo di Magonza, e lo depose col consiglio del Re di Francia, e col consenso de' Principi della Germania, come leggesi nella sua vita presso il Labbe (Tom. XI pag. 1.)

Per quello poi, che riguarda l'esempio di G. Cristo, che ricusò d'ingerirsi nella divisione dell' Eredità de' due Fratelli, che litigavano fra di loro, e fuggì sul monte per non essere fatto Re, oltre quello, che ho scritto ne' luoghi sopraindicati, in cui vedrà quanto sia fuor di proposito un tale esempio, aggiungo per maggiore chiarezza ciò, che dice S. Bernardo nel Lib. I cap. V *de Consid.* al Papa Eugenio III; ch' aveva esortato nella sua lettera 256 a far uso delle due spade. *Denique, ubi necessitas exigit, audi, quid censeat, non ego, sed Apostolus: Si enim in Vobis judicabitur hic Mundus, indigni estis, qui de minimis judicetis?* (1. Chor. VI) *Sed aliud est incidenter excurrere in ista causa quidem urgente, aliud incumbere istis tamquam magnis, dignisque tali, et talium intentione rebus.*

Quello, che aggiunge, che ogni Anima, secondo S. Paolo, dev' esser soggetta alle Podestà più sublimi, prova anzi tutto il contrario di quel, che vorrebbe: poichè viene a dire in sostanza, che il Sovrano dev' essere soggetto alla Chiesa, di cui è figlio, non la Chiesa al Sovrano di cui è Madre, e la cui podestà è nel suo genere superiore alla sua. Che se G. Cristo ordinò agli Apostoli d' insistere fino al sangue nella predicazion del Vangelo, se loro raccomandò l'umiltà, e il disprezzo delle ricchezze, e de' piaceri, e di non ingerirsi negli affari del seco-

lo, tutto questo nulla ha che fare colla nostra questione, in cui si cerca: se il Papa come Pastore di tutta la Greggia possa in caso di necessità sottrarne una parte al dominio di quelli, che se n'abusano contro di Cristo medesimo, e della sua Chiesa.

Nè a ciò si oppone il fine dell' Ecclesiastica autorità. È vero, che ove è spirituale il fine dev' essere spirituale la podestà, ma egli è vero altresì, che ove il fine spirituale esige di sua natura dei mezzi temporali per conseguirlo, esige per conseguenza o una autorità temporale, o che la spirituale possa estendersi al temporale. Così, per esempio, nel Sacramento della Penitenza, finchè si tratta della remission de' peccati tutto è spirituale tanto il fine, come il potere di assolverli: ma ove si tratta del risarcimento del danno recato al prossimo, o della pena temporale, che resta ancora a scontarsi dopo la colpa, il potere spirituale, che ha assoluto il peccatore dalla colpa, si estende a prescrivergli delle limosine, delle restituzioni, delle penitenze corporali, e simili altre azioni destinate a soddisfare la Giustizia divina pel debito temporale con essa contratto colle sue colpe, e questo fine niuno negherà certamente, che sia spirituale.

Così il culto di Dio per la salute delle Anime, è senza dubbio un fine spirituale; ma poichè questo culto si deve rendere da persone, che non sono puri spiriti: quindi è che la podestà spirituale della Chiesa, si estende a prescrivere un culto esteriore, e sensibile, e a stabilir delle Leggi, e delle mortificazioni temporali, a cui soggetti sono anche i Sovrani. È falsa adunque quella sua proposizion generale " che non può non essere spirituale la podestà, ov' è spirituale il fine, che questa podestà " si ristringe a riprendere, a sgridare a pregare " con tutta la pazienza, e la dottrina, ad ammini-

„ strare al Popolo i Sacramenti, a nutrirlo colla
„ sana dottrina, e colla divina parola, a ligare, e
„ sciogliere le Anime, e non i corpi, e tutto que-
„ sto in vista de' beni celesti, e non de' terreni.

Ben volentieri gli accordo, che il fine ultimo della Chiesa dopo il culto di Dio sia diretto principalmente alla salute delle Anime, e a conseguire l'eterna Vita; ma gli nego, che sian sempre spirituali i presidj, o i mezzi, che vi conducono. I digiuni, le mortificazioni, le limosine, le penitenze prescritte dalla Chiesa dirette son senza dubbio a un fine spirituale, com'è spirituale la soddisfazione della Giustizia divina pe' debiti con essa contratti. Ma niuno dirà certamente, che la disciplina, e il digiuno, e simili altre azioni materiali sieno opere spirituali. Il fine della Chiesa è la salute delle Anime, e il conseguimento del Cielo; e per questo il Pastore di esse dee pascere il popolo colla parola, amministrare i Sacramenti, pregare, riprendere, rimproverare i delinquenti suoi figli anche forniti di sovrana autorità temporale, e che non tralascian per questo d'esser suoi figli; e così han fatto i Romani Pontefici in ogni tempo: ma ove questo non giovi, e ricusino di ascoltare le amorevoli riprensioni della Chiesa, le intimò il suo divin Fondatore di riguardarli com' Etnici, e Pubblicani, e se questo ancora non basta, e si abusino della lor podestà a danno spirituale de' sudditi, e della Chiesa, allora ricorda loro il potere di sciogliere, e di ligare, che è un effetto della podestà delle Chiavi, che diede a S. Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori, assicurandoli, che sarebbe confermato, e ratificato nel Cielo quello, che fatto avessero sulla terra.

Il signor Professore, che vede benissimo dove porta una tale autorità data da Cristo al suo Vicario ha fatta alle sue parole una Glossa di cui ne lascio

il giudizio a lui stesso: *ligare et solvere*, egli dice, *animas videlicet non corpora*, *cœlestium non terrestium intuitu*, e adduce a provarlo la Colletta, che recitavasi nella festa della Cattedra di San Pietro. *Deus qui B. Apostolo collatis Clavibus regni cœlestis, animas ligandi, et solvendi Pontificium tradidisti.*

A questa sottile osservazione, siccome l'ha presa da altri, così ho già risposto altrove, quanto basta: contuttociò dirò anche a lui qualche cosa. E primieramente ognun vede, che questa Orazione allude alle parole di Gesù Cristo, e non deve rincrescergli di sostituirvele, se ha per lui, come credo, tutta la venerazione, e il rispetto. Ove adunque diceva *Animas* diciamo ora, *quodcumque ligandi, et solvendi Pontificium tradidisti*, e vedrà il signor Professore, che stando alla Colletta, o all' Orazione da lui addotta, il Papa nella persona di Pietro ha ricevuta la podestà di ligare non sol le anime, ma ancora i corpi: anzi i corpi principalmente, se intender si vogliano in senso materiale le parole dell' Evangelio: poichè il ligare, e sciogliere è proprio de' corpi, e non delle Anime; e a queste non può convenire, che in un senso traslato. In secondo luogo io gli dimando: Quando il Pontefice, facendo uso della sua podestà, scioglie i Sudditi dal giuramento, scioglie i lor corpi, ovvero le anime loro?

E perchè non nasca su di ciò alcun dubbio, fa d'uopo osservare, che due sono i doveri del supremo Pastor della Chiesa, uno di pascer le pecore colla sana dottrina, e a questo giova l'amministrazione della divina parola, l'esortare, il riprendere; l'altro di non permettere, che sien sottratte dal culto del vero Dio, e portate a pascoli velenosi; e questo quando venga da sudditi può far uso dell' auto-

rità del Sovranò verso di essi; ma quando il male venga dal Sovrano medesimo, allora conviene andare alla radice del male, e sottrarre i Sudditi dal Sovrano, per non sottrarli al servizio di Dio; e tutto questo dee farsi non per alcun privato interesse, o per alcuna mira terrena, ma pel solo bene delle Anime, e degli stessi Sovrani, i quali nulla hanno di che temere dal Romano Pontefice, quando si contengan fra i limiti, che ha loro assegnati il Signore, e possono invece sperar molto da esso, tanto per la tranquillità dello Stato, come per la salvezza delle lor anime. Si prendano Enrico IV, e Federico II, uno de' quali fu deposto da S. Gregorio VII nel Concilio Romano, l'altro da Innocenzo IV in quel di Lione. Si esamini la lor vita, e la lor condotta per riguardo alla Chiesa, e si vedrà, se i due Pontefici operar potevano diversamente. Del primo, ne ho parlato nel lib. II §. 41, dell' altro così leggesi presso il Labbè pag. 639 Tom. XI. " Postmodum surrexit Archiepiscopus de Hispania, qui multum Dominum Papam animavit ad procedendum contra Imperatorem referendo plurima, quae contra Ecclesiam fecerat, et quomodo tota sua vita fuit intentio, ut deprimeret Ecclesiam juxta posse,, e nella sentenza contro di lui proferita si dice espressamente: *Memoratum Principem, qui se imperio, ac regnis, omnique dignitate tam indignum reddidit, qui propter suas iniquitates a Deo, ne regnet vel imperet, est abjectus, suis ligatum peccatis et abjectum, omnique honore et dignitate privatum a Domino ostendimus, denunciamus, ac nihilominus sententiando privamus, omnes, qui ei juramento fidelitatis adstricti sunt a juramento hujusmodi perpetuo absolventes, auctoritate Apostolica firmiter inhibendo, ne quisquam de cœtero sibi tamquam Imperatori, vel Regi pareat, vel intendat,*

et decernendo quoslibet, qui deinceps ei tamquam Imperatori aut Regi consilium vel auxilium præstiterint, seu favorem, ipso facto excomunicationis vinculo subiacere. Illi autem, ad quos in eodem imperio Imperatoris spectat electio, eligant libere Successorem. ibi. pag. 645.

Quand' anche ne mancassero altri, che pur vi sono, questi fatti di due Concilj uno ecumenico l'altro numerosissimo, e autorizzato dalla presenza del Papa, convincer dovevano il signor Professore, non essere assolutamente vero, che la podestà ecclesiastica suprema di sua natura nello Spirituale, non divenga in qualche caso particolare anche suprema nel temporale. Ma poichè fonda Egli la sua asserzione sulle parole di San Gelasio all' Imperatore Anastasio, gli metterò sott' occhio, se mel permette, tutto intero il periodo, da cui potrà rilevare il vero suo sentimento. Scrive adunque così " *Duo quippe sunt Imperator Auguste, quibus principaliter*
" *Mundus hic regitur, auctoritas sacra Pontificum,*
" *et regalis potestas, in quibus tanto gravius est*
" *pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti enim fili clementissime, quod licet*
" *præsideas humano generi dignitate, rerum tamen*
" *præsulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuæ salutis expetis, inque sumendis cœlestibus Sacramentis, eisque, ut competit, disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine potius, quam præesse. Nosti itaque*
" *inter hæc ex illorum te pendere judicio, non illos*
" *ad tuam velle redigi voluntatem. Si enim quantum*
" *ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum legibus tuis ipsi quoque parent Religionis Antistites,*
" *ne vel in rebus mundanis exclusæ videantur ob-*

„ *viare sententiæ*, *quo rogo*, *te decet affectu eis obe-*
„ *dire*, *qui pro erogandis venerabilibus sunt institu-*
„ *ti mysteriis* „ Vi vuol poco a capire, che quì San Gelasio non parla del caso particolare, in cui per bene spirituale della Chiesa, e dello stesso Imperatore fosse necessario deporlo per impedire un numero maggiore di mali, come fecero i due sopranominati Pontefici: ma parla del caso ordinario, o sia dell' ordinaria amministrazion dello Stato; in cui gli Ecclesiastici si sottomettono di buon grado alle leggi civili nel temporale, siccome il Principe si sottomette alle ecclesiastiche nello spirituale: epperò le parole da lui addotte di San Gelasio sono affatto aliene dalla nostra questione, e contrarie piuttosto al suo intento. Il Santo però non tralascia di ammonire l'Imperatore, che la sua autorità pontificia è maggiore di quella dei Re, e ch'egli non è soggetto al lor giudizio, ma lo son essi al suo in quel, che riguarda la Religione; e dovrà un dì render conto al Signore della loro condotta.

Non mi trattengo a ribattere ciò, che s'aggiunge, cioè, che la Chiesa *ut politica sit*, *ut tranquilla sit*, *ut se tueatur*, *ut publice*, *ut certo loco*, *et tempore explicare mysteria sua externe valeat*, *ejus potestatis jure*, *et patrocinio indiget*, *cui soli competit vim inferendi potestas*. Chiunque ha la menoma cognizione del principio, dei progressi, dello stabilimento della Chiesa, e delle gravissime difficoltà, che ha incontrate in ogni luogo, da que', che sedevano al Governo dei popoli, capisce subito quanto sia falso tutto questo periodo. Ella nol deve, che al suo divin Fondatore, il quale ha spedito in ogni luogo i suoi Apostoli a fondarla contro tutti gli sforzi del Mondo, e dell' Inferno, e quando ha permesso, che venisse agitata dalle persecuzioni, e dalle tempeste, che contro di lei sollevaronsi in ogni lato,

lo ha permesso pe' suoi altissimi fini, che a Noi non è lecito di investigare, e le ha data, quando gli è piacciuto, la tranquillità, e la calma.

Quanto poi alla forza coercitiva, che quì nega alla Chiesa, io lo rimetto al §. 23 del libro II, in cui troverà condannata, siccome eretica questa sua asserzione dalla Teologica Facoltà di Parigi nella seguente Proposizione di Marc' Antonio de Daminis. *Haec propositio, qua parte veram jurisdictionem, id est vim coactivam, et subjectionem externam Ecclesiae denegat, est haeretica, et totius Ordinis hyerarchici perturbativa, atque confusionem babilonicam in Ecclesia generans.*

L'unica verità, ch' egli dice in questo luogo, si è, che la Chiesa non è nello Stato, perchè gli Stati dei Principi son nella Chiesa, che tutti gli abbraccia, e li contiene dentro di se, estendendosi essa da dove nasce a dove muore il Sole, *usque ad extremum terrae.* La Chiesa in fatti non è un semplice Collegio, come vogliono i Novatori de' giorni nostri, ma è uno Stato maggiore di tutti gli altri, che ha il suo Monarca, le sue leggi, i suoi Giudici, e per sussistere ed esser tranquilla, ed esercitare ovunque il suo ministero non ha bisogno d'altra libertà fuor di quella, che gli acquistò col suo sangue il suo divin Redentore. Quindi è superiore per questo a tutte le politiche Podestà, le quali non possono impedirle il libero esercizio de' suoi diritti senza opporsi alle disposizioni di Dio, che si serve de' Ministri della sua Chiesa per vantaggio delle Civili Società, e per conservare in esse la tranquillità e la calma.

Per meglio conoscere queste verità diamo uno sguardo alla prima origine della Chiesa. Il divin Padre spedisce a fondarla il caro suo Unigenito. Gli dà per questo ogni potere si spirituale, che temporale,

che può essergli necessario. Egli stesso ce n' assicura d'avere avuta ogni podestà. *Data est mihi omnis potestas in Caelo, et in terra*. Chi dice d' averla tutta non ne esclude veruna. Non si può dire lo stesso d' ogni Politica Monarchia, di cui d' ordinario è bene non ricercarne l' origine, che non è sempre la più gloriosa. Il Verbo d' umane spoglie vestito incomincia a fondar la sua Chiesa da lui chiamata il suo regno, regno fornito della sua medesima autorità: *sicut misit me Pater, et ego mitto vos*: regno indipendente dal mondo, perchè non avuto dal Mondo *Regnum meum non est de hoc Mundo*.

In segno di ciò prende a promulgar la sua legge, e la sua dottrina senza il permesso, anzi contro l'espresso volere di quelli, che comandavano allora nella Giudea. Interrogato se è Re, risponde francamente di sì, e manda i suoi Ministri a stabilire in tutta la terra il suo regno. Venuta l'ora di tornarsene al Padre, lascia un altro in sua vece. Lo chiama Pietro per dinotare, ch' era per essere la pietra fondamentale della sua Chiesa, come ne era egli la pietra angolare. Gli dà un potere illimitato di legare, e di sciogliere sopra la terra; e gli assegna dodici altri per suoi compagni forniti anch'essi di suprema autorità subordinata però alla sua: o piuttosto li chiama a parte per la fondazion della Chiesa dell' esercizio di quella suprema autorità, che ha posta come nella sua fonte in S. Pietro. Indi è palese, che niuno può aver parte nella Amministrazion della Chiesa, nè alcun diritto, o autorità sù di essa, se non deriva da quella, che pose Cristo in S. Pietro, quale non è certamente la politica Podestà. Indi è palese essere apertamente contrarie alla divina Istituzion della Chiesa le dottrine, che pur s' insegnano in alcune Cattoliche Università, cioè 1.° *che la Chiesa è una Società nello Stato, e al*

suo potere soggetta. 2.° che la Chiesa è soggetta alla podestà dello Stato in quel, che riguarda la disciplina. 3.° che il Principe ha diritto di sottomettere al regio placito le leggi Ecclesiastiche prima, che sieno pubblicate 4.°, e che questo Placito si estende anche alle proposizioni dogmatiche. 5.°, che il Sovrano ha diritto di riformare lo Stato della Chiesa, quando lo giudica opportuno.

Questi erronei principj sono la conseguenza di quelli de' Protestanti, i quali (secondo il Rapporto del Cittadino Portalis sugli Articoli Organici del loro culto) "non ammettono alcuna Gerarchia tra i „ poteri, e non riconoscono potere alcuno emanato „ dal culto. Non hanno alcun Capo visibile, e in„ segnano, che tutti i poteri sono nella Società de' „ fedeli, e ne derivano. Se hanno una polizia, una „ disciplina, questa polizia, e questa disciplina non „ sono riputate che semplici stabilimenti di conven„ zione. Nulla vi ha in tutto ciò, che si riguardi „ di diritto divino.

Imbevuti nelle Scuole, (non però in quelle di cui parla il signor Espositore), delle massime surriferite de' Protestanti gli animi, e i cuori de' Giovani, che bevono con avidità l'erronee dottrine de' lor Maestri, senza scuoprirne il veleno, e che passano in seguito ai primi Magistrati della Repubblica, non possono a meno di turbare la pace, e la tranquillità della Chiesa; e indi forse ne son venuti i disordini, che il Signore ha permesso per commune castigo, e che abbiam dovuto compiangere ancora noi.

Non così certamente nella prima istituzion della Chiesa. Autorizzati da Cristo gli Apostoli a stabilirla in tutta la terra, a dare il battesimo per distintivo de' suoi seguaci, a promulgar le sue leggi, non tardarono ad eseguirlo senza dipender da alcu-

rio; anzi benchè trovassero gravissimi ostacoli da per tutto. Cresciuto in breve, e dilatatosi il regno di Cristo non servì, che a consolidar sempre più, e felicitare l'impero. Quando trattavasi di servire l'Imperatore, i Cristiani erano i primi a combattere fino al sangue, e molte vittorie si dovettero al lor valore, e alle loro preghiere; ma ove trattavasi del culto di Dio, della dottrina, e delle pratiche della Chiesa, non conoscevano che i suoi Ministri. Fin quì nè la Chiesa aveva diritto alcuno sopra quelli, che comandavano, nè questi sopra di essa, se non per coronare col martirio i suoi Figli. La Chiesa adunque pel corso di più di tre Secoli ha diffusa la sua dottrina, stabilite le sue leggi, esercitata la sua disciplina esteriore, e il suo culto senza dipender da alcuno; anzi contro l'espresso volere di quelli, che comandavano.

In seguito mosso a pietà anche di essi il Signore, volle, che senza perdere il dominio dei Popoli, si sottomettessero a quel della Chiesa. Il primo a entrarvi fu Costantino co' figli suoi, ma entrati appena, sentirono a ripetersi di non creder per questo di esserne divenuti padroni, ch' erano bensì nella Chiesa e figli della Chiesa, ma non sopra la Chiesa = che non dovevano ingerirsi negli affari Ecclesiastici, nè dare sopra di essi alcun comando; ma impararli piuttosto da suoi Ministri, e lasciarne ad esso loro una piena disposizione = che in somma siccome il Pontefice non ha alcun potere d'intromettersi nel palazzo imperiale, e conferirne le dignità; così neppure il Sovrano ha diritto d' intromettersi nella Chiesa, e regolare le elezioni del Clero. Quindi Teodosio il Giovine nel mandare al Concilio di Efeso il Conte Candidiano scrisse a que' Padri, che lo mandava con espresso comando di non ingerirsi negli affari di fede: e Valentiniano parimente il Gio-

vine dicea di se stesso = ch' essendo un semplice laico, non gli era lecito d' ingerirsi in questi affari.

Con questi principj, che eran comuni agli Imperatori e ai Padri, e sono come la base della Ecclesiastica autorità, esamini ora chi vuole gli ordini relativi alle Pastorali dei Vescovi, all' osservanza de' Consigli Evangelici, alla profession Religiosa, alla collazione de' Benefizj, Dignità, Canonicati, aventi, o nò cura d'Anime, o altri spirituali doveri; e tutto questo col vano pretesto di non perdere il sovrano diritto, che a niuno compete sopra la Chiesa; che io proseguo l'esposizione del signor Professore.

Dopo aver detto, ch' ebbe Cristo e in Cielo, e in terra tutta la podestà, e che era Re de' Re, e Signor de' Signori, Egli ci avvisa " che non tutta „ l'onnipotentissima virtù di Cristo fu data alla Chie„ sa; ma quella sola, che spicgasi nel pascer la greg„ gia, nell' additarle i veri pascoli, e diriggerla per „ la strada della salute coll' insegnamento delle verità „ della fede, coll' amministrazione de' Sacramenti, e „ colla imposizione delle pene spirituali. „

Io non ho la menoma difficoltà di accordargli, che non tutta l'onnipotentissima virtù di Cristo sia stata data alla Chiesa: mi basta, che il visibil suo Capo il Romano Pontefice sia il Vicario di quello, che è Re de Re, e il Signor de' Signori per indi inferirne, che niuno può essere superiore a lui, siccome niuno è superiore nel Regno al Vicario del suo Sovrano. Egli esercita la podestà medesima del Re de' Re, benchè non così estesa come la sua, e niuno per conseguenza può sottrarsi al potere, che gli è stato dato dal Cielo, per pascere la greggia, e tenerla a freno sul diritto sentiero della salute. E siccome il Re de' Re potrebbe sciogliere dal giura-

mento, e sottrare i Sudditi al dominio di quello, che sottrarli volesse al suo culto, e indurli a ribellarsi contro di lui; così può farlo in suo nome e nelle medesime circostanze il suo Vicario, e impugnare con Cristo il flagello per rovesciare il suo trono, e scacciarlo fuori del Tempio. E questo è appunto il caso, in cui dicea S. Bernardo al Pontefice Eugenio III, (lib. 1. de Consid. Cap. V) che sebbene il fine, o l'oggetto principale della podestà delle Chiavi sia il bene spirituale dei Popoli; non toglie però, che in caso di urgente necessità, non possa estendersi anche alle cose temporali, senza però fermarsi sopra di esse. *Denique ubi necessitas exigit, audi quid censeat non ego sed, Apostolus. Si enim in vobis judicabitur hic mundus, indigni estis, qui de minimis judicetis? Sed aliud est, incidenter excurrere in ista causa quidem urgente; aliud ultro incumbere istis tamquam magnis, dignisque tali, et talium intentione rebus.*

Nella stessa maniera si deve intendere Sant'. Agostino, ove dice, che Gesù Cristo si chiama Re *quod mentes regat, quod in æternum consulat, quod in regnum cælorum credentes, sperantes, amantesque perducat.* Così il Sovrano ed è, e si chiama Re nello stato; perchè governa i sudditi colle sue leggi, provvede a beni loro, e a loro vantaggi, e premia quelli, che meritano di essere premiati! Ma siccome il Re se alcuno si studia d'ingannare i suoi Sudditi, e farli ribellare contro di lui, arma contro di esso i suoi Ministri, e tenta spogliarlo di quel potere, di cui si abusa a suo danno: così Gesù Cristo spoglia per mezzo del suo Vicario del suo potere colui, che se n'abusa per sedurre i suoi figli, per renderli suoi nemici, e ribelli alla sua Sposa la Chiesa. In somma io torno a ripeterlo, perchè è una verità, che troppo interessa il pubblico bene, ed il

privato. Finchè chi governa si contiene fra i limiti, che assegnò il Signore all' esercizio della sua podestà, non può temer nulla, ma dee sperar tutto dall' assistenza, e dall' autorità della Chiesa; ma ove egli si abusi del suo potere contro di essa a rapirle i suoi Figli, a turbarne il deposito della fede, e di quella autorità, che il Signore affidò a lei sola, e non può permetterne l'usurpazione ad alcuno, senza rendersi rea avanti a Dio; allora dopo d'aver tentate tutte le vie della moderazione, e della pietà, può scuoterne il giogo, e spogliarlo di quelle armi, ch' Egli impugna contro de' suoi fratelli, e contro la stessa sua Madre, che lo ha generato alla grazia. È questo un principio di gius naturale, che non ammette difficoltà: Onde con assai più di ragione poss' io conchiudere colle sue stesse parole: *Verum supervacaneum est plura de hoc argumento congerere, cum hodie sine contradictione sit.*

Con tuttociò se Egli me lo permette, aggiungerei volentieri una cosa, che non dovrebbe negarmi, tanto è ragionevole e giusta; di accordare cioè alla Chiesa quella podestà indiretta sul temporale, che altri si usurpano sullo spirituale di essa, e allora solamente, che il bene dello stato, la salute delle Anime, il divin culto, e la conservazione della fede lo esiggono; poichè questi sono i Casi, in cui fecero uso di questa straordinaria podestà i Pontefici. Può essere più moderata, e più utile al pubblico bene la mia dimanda?

Ora io trovo 1.°, che senza il regio *placet* non si permette la pubblicazion de' Concilj anche Ecumenici, e molto meno le Bolle, e le costituzioni dei Papi (*Tom. II deJur et lib. Eccl. Gallic. p.* 253.) Si esige dai Vescovi il giuramento di fedeltà, e senza di esso non possono andare al possesso de' beni loro (p. 312). Si obbligano i Vescovi, e gli altri,

che han cura d'Anime alla residenza, e se nol fanno, li privan dei frutti del benefizio (p. 315). È proibito a' Prelati, e ad altri Ecclesiastici l'uscir dal Regno, e anche ai Vescovi e agli Arcivescovi, benchè chiamati al Concilio Generale dal Papa (p. 535) Il Re, e il Parlamento provvedono i Benefizj vacanti anche senza le Bolle; e la collazion loro equivale a quella di Roma, e questo secondo loro perchè interessa la pubblica tranquillità (p. 422). Non possono pubblicarsi senza il Regio permesso le Bolle delle Indulgenze ec. Ecco alcuni esempj della podestà indiretta, ch' esercitano i Secolari sopra la Chiesa, a cui si può aggiungere *l' appello come d' abuso*, contro di cui han reclamato già tante volte gli stessi Vescovi; e credono di potere esercitarla, salva la religione, perchè considerano gli Ecclesiastici non come Ecclesiastici, ma come membra della civile società; perchè tali leggi appartengono, com' essi dicono al pubblico bene, e alla felicità dello stato; e perchè non esercitano una podestà diretta sopra di essi, ma indiretta soltanto.

Con questi principj sono andati ancora più avanti fino a metter mane sopra di quello, su cui non avevano alcun diritto. Son note a tutti le leggi, che si son fatte in ordine al Matrimonio considerato come contratto, e contratto civile; quando il Signore lo ha sottratto alla Civil podestà, facendone un Sacramento della sua Legge. *Si quis dixerit, Matrimonium non esse vere, et proprie unum ex septem legis Evangelicae Sacramentis a Christo Domino institutum . . . anathema sit* (Conc. Trid. Sess. XXIV. Can. 1.). E quì si noti, che il Sacramento non consiste nella benedizione del Matrimonio, come vogliono i Novatori de'giorni nostri, ma nel contratto sollevato da Cristo all' essere di Sacramento. Nè vi ha sollevato il contratto Civile, ma il contratto na-

turale: Imperocchè il *Magnum Sacramentum*; che pronunziò di esso S. Paolo (*ad Ephes. cap. V.*) lo pronunziò dalla unione di Adamo ed Eva, quando erano ancora nudi e non vi era per conseguenza alcuna Civile Società. Laonde, a parlare propriamente il contratto Civile del Matrimonio, di cui si è parlato negli anni scorsi, e si parla tutt' ora con tanto impegno, mi sembra un vero fantasma. Sono civili le persone che lo contraggono, e civili gli effetti, che ne derivano, e sopra di essi può disporre lecitamente, e validamente la Civile Società, ma il contratto per cui l'uomo, e la donna si danno a vicenda il dominio de' corpi loro per la procreazion della prole appartiene al gius naturale, sopra di cui non ha alcun diritto la Civil Podestà; e se questo contratto naturale si fa da persone che han ricevuto il Santo Battesimo, divien la materia di un Sacramento, che appartiene alla sola Chiesa d'amministrarlo. Dei contratti che si facevano, e si fanno ancora in qualche luogo avanti al Magistrato Civile, e per questo si chiamano *civili*, aveva pronunziato da tanto tempo il Concilio di Trento, ch' erano irriti, e nulli, e per conseguenza non eran Contratti. *Qui aliter, quam praesente Parocho vel alio Sacerdote de ipsius Parochi vel Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contraendum omnio inhabiles reddit et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit prout eos praesenti decreto irritos facit, et annullat.* (Sess. XXIV De Reform. Matr. c. 1.), Adunque il Matrimonio de' Cristiani fatto senza la presenza del Parroco, ove fu pubblicato il Concilio di Trento, non è contratto di sorte alcuna; fatto alla presenza del Parroco, o non è contratto, se mancano i testimonj, o se è contratto, è eziandio Sacramento. Epperò la deputazione dei Parrochi a ricevere il con-

tratto Civile, prima di amministrare il Sacramento, mi sembra una chimera. Si è voluto disgiungere il contratto dal Sacramento per togliere alla Chiesa il diritto suo proprio di stabilire gl' impedimenti, che lo dirimano, e accordarlo alla civile podestà in maniera, che tocchi ad essa concedere la dispensa senza dipendere dalla Chiesa.

Ma lasciate da parte queste questioni, a cui ci ha portato la podestà indiretta, che si nega alla Chiesa sul temporale da que' medesimi, che l'attribuiscono al Principe sullo spirituale di essa, passiamo all'

ARTICOLO II.

Profitto ben volentieri del saggio avvertimento del signor Professore, che dopo d'aver riferito l'intero Articolo della Dichiarazione, c'invita a circonscrivere fra suoi confini la nostra questione, per non cadere in alcuno di quelli assurdi, in cui caduti sono non pochi, che scrissero grossi volumi su questo punto. E perchè non abbia a lagnarsi di me, ammetto con tutta facilità que' confini, che gli prescrive Egli stesso con Monsignor Bossuet: cioè, che la Question si ristringa a questi due punti.

I.° *An Pontificia Decreta de Fide*, *et hujus generis rebus retractari valeant*, *et aliquando debeant a Concilio*.

II. *Congregato Concilio auctoritate Rom. Pontificis*, *cujusnam sententia prævaleat*: *an Concilii supra Pontificem*, *an hujus supra Concilium*. Incominciamo dal primo.

Per non cadere in alcun erroneo concetto, non basta circoscrivere fra suoi confini la questione, bisogna circoscrivere anche i termini, in cui è espressa. Quello *retractari* a cagion di esempio, può

intendersi, e per trattare di nuovo una questione già trattata altre volte, e per riprovarla, ed annullarla, come ha fatto delle Proposizion gallicane Alessandro VIII. Parimente quelle parole, *et hujus generis rebus*, intender si possono delle cose appartenenti alla fede, e ai costumi, e di quelle, che sono di semplice Disciplina.

Anche nel secondo punto quell' *Auctoritate Pontificis* può intendersi di Pontefice dubbio in tempo di Scisma, com' era Giovanni XXIII, che convocò il Concilio di Costanza; e di Pontefice indubitato, com' era Eugenio IV, che congregò il Sinodo di Basilea. Ciò posto.

Se il *retractari* vuol dire trattar di nuovo una cosa, già trattata altre volte, non ammette questione, e appena ritrovasi un qualche dogma definito dal Tridentino, di cui non si fosse di già trattato in altri Concilj; se poi *retractari* vuol dir rivocare, cassare, annullare, allora convien distinguer di nuovo. O si parla di semplice Disciplina, e allor non v' è dubbio, che siccome la Disciplina è mutabile; così il Decreto disciplinare di un Papa, possa essere rivocato da un altro, o da un qualche Concilio confermato dal suo Successore. O si parla di un fatto Dogmatico, e siccome in questo il Rom. Pontefice non può ingannarsi, così il suo Decreto, non può essere rivocato da alcuno.

Spiegato così lo stato della questione, si riduce a sapere, se il Concilio congregato canonicamente possa rivocare, e annullare i Decreti dati a tutta la Chiesa dal Papa in ordine alla fede, e ai costumi; e vuol dire: Se il Concilio decider possa, che non è di fede, nè conforme alla regola de' costumi quello, che il Papa ha proposto a tutta la Chiesa da credere, e da operare.

Io dico assolutamente di nò. Imperciocchè o è di fede, e conforme alla vera morale di G. Cristo quello, che insegna il Papa co' suoi Decreti a tutta la Chiesa, o nò. Se è di fede; siccome non può non essere ammesso da tutta la Chiesa, così non può essere rivocato da alcun Concilio. Se non è di fede nè conforme alla vera morale di G. Cristo, allora siccome a tenore del IV Articolo i Decreti dogmatici del Papa obbligano tutte, e ciascuna Chiesa, ne seguirebbe, che finatanto che non sia rivocato dal Concilio, tutte e ciascuna Chiesa sarebbero obbligate a tenere come di fede, e conforme alla morale di G. Cristo, quello, che non lo è; il che ripugna alla promessa da lui fatta alla Chiesa. Ripugna adunque, che il Papa insegni degli errori ne' suoi Decreti dati a tutta la Chiesa, e ripugna per conseguenza che siano ritrattati, o revocati da alcun Concilio.

Lo stesso rilevasi dalle ragioni, ch' egli adduce in favore dell' opposta sentenza. Confessa che vi furono ne' primi secoli delle Eresie, e non furono meno fatali di quelle de' Secoli posteriori; e confessa al tempo stesso, che tutte quelle Eresie proscritte furono dai soli Papi, e la Chiesa ha ricevuto come definitivo il lor giudizio: *Omnemque Ecclesiam ejus judicio acquievisse*. Come dunque può egli asserire, che l' ultimo, e l' unico rimedio a questi mali, è stata sempre riconosciuta l' autorità dei Concilj generali? S. Agostino chiamò ultima la sentenza del Papa S. Melchiade nell' affare de' Donatisti, benchè tenuto si fosse dopo di essa un nuovo Concilio per condannarli; dal che ne siegue, che sebbene introducansi nuove questioni, e si radunino i Vescovi per esaminarle; devono però sempre avere in vista la sentenza definitiva del Papa, come il termine delle loro determinazioni, e consulte; o, a dirlo colle parole della Assemblea Generale dal 1666, devono ri-

conoscer nel Papa come Successore di S. Pietro la loro fermezza, e stabilire in lui *finem quaerendi*, *stationem credendi*. Del resto è affatto nuovo nella Chiesa di Dio, che avendo essa riconosciuto per tanto tempo come ultimo e perentorio il giudizio definitivo del Papa nelle materie di fede, abbia ora il Rappresentante di essa, che è il Concilio, a sostituirvi il suo, e farsi giudice dei giudizj di lui.

Nè io gli nego per questo, che sieno stati talvolta sottoposti a un nuovo esame gli errori già condannati; ma non l'han fatto quasi che dubitassero delle decisioni già fatte; ma o per dissipare i nuovi errori, o per far meglio conoscere i fondamenti delle Cattoliche verità. Anzi i Concilj Ecumenici han chiesta sempre al Romano Pontefice la conferma, e non sono d'infallibile autorità nella Chiesa se non in quello, in cui furono confermati da lui: dal che si vede, che tutta l'infallibilità della dottrina viene a risolversi nella conferma del Papa, e questa nella promessa, e nella preghiera, che ha per lui fatta il Signore. Quindi io consiglierei il signor Professore a togliere dal suo scritto tutte quelle parole, in cui dice „ *ipsas Pontificias Constitutiones fuisse examinatas*, *et de iisdem pronunciatum esse judicium*, *atque horum Conciliorum definitionem omnium Catholicorum consensu ultimam*, *peremptoriam*, *et irrefragabilem sine minima contradictione habitam*, *idque ipsos agnovisse Pontifices*, *et eorum Conciliorum decretis se abstrictos esse professos*. Tutto questo non sussiste per verun modo, e lo provo colla stessa condanna di Nestorio, e d'Eutiche, ch'egli cita in favore della sua Causa.

Prima, che si radunasse il Concilio di Efeso contra Nestorio, il Pontefice S. Celestino l'aveva già condannato, e ne trasmise al Sinodo la sua sentenza. Sentiamo adunque qual fu il giudizio, che ne forma-

rono e i Padri di quel Concilio, e Monsig. Bossuet. Dicono i primi, che costretti dalle Lettere di Celestino, e dai Canoni sono venuti a quella trista sentenza: e dice l'altro come abbiamo già osservato, che la S. Sede Apostolica del SSmo Vescovo Celestino avendo data colla sua sentenza la forma, e la regola a questo affare, il Concilio l'aveva eseguita. S. Celestino poi scrivendo al Concilio Efesino gli dice, che vi spediva i suoi Legati, perchè intervengano a tutte le loro azioni, e facciano eseguir quello, ch'era stato già stabilito da lui: *ut intersint his, quae aguntur, et quae a Nobis antea statuta sunt, exequantur*; Al tempo stesso ordinò ai Legati, che se mai suscitata si fosse fra i Padri una qualche questione, essi non dovevano entrare a parte della contesa, ma essere i Giudici delle loro sentenze. *Vos de eorum sententiis judicare debetis, non subire certamen*.

Nè era diverso il sentimento dei Padri, come rilevasi da ciò, che disse a nome di tutti il Vescovo di Cesarea ,, *Apostolica et Sancta Sedes Caelestini Episcopi praesenti negotio sententiam regulamque praescripsit. Nos de Nestorio hanc formam executioni mandavimus, canonicum Apostolicumque judicium in ipsum proferentes*. I Legati poi, dopo aver fatti leggere in pubblico gli Atti del Sinodo, dissero d'averlo fatto per ubbidire alla formola del Papa S. Celestino, che aveva data loro l'autorità di confermarne il giudizio, *ut obtemperantes formulae SSmi Papae Caelestini, qui hanc curam nobis commisit, vestrae etiam Sanctitatis judicia confirmare possimus*. Mediti tutto questo il signor Professore, e quindi giudichi egli stesso, se poteva asserire con verità, che anche i Pontefici si son creduti obbligati dai Decreti di que' Concilj.

Per quel che riguarda la condanna d' Eutiche, e la lettera di San Leone a Flaviano io prego il signor Professore a portarsi in ispirito nel Concilio di Calcedonia, e udrà gridare ad una voce tutti quei Padri *Qui non consentit Epistolæ Sanctissimi Archiepiscopi Leonis hæreticus est: qui non ei subscribit hæreticus est.* E ne assegnano la ragione, perchè le definizioni del Pontefice dettate furono dallo Spirito Santo. *Spiritus Sanctus definitionem dictavit; qui non subscribit hæreticus est.*

Dopo di tutto questo, e molti altri, che per brevità si tralasciano, non vedo, come abbia potuto con tanta facilità asserire *Supremam hanc, et peremptorium ultimique judicii necessitatem, etiam tum eum a Pontifice prolatum jam est, nemo veterum unquam in dubium revocavit.* Anzi doveva dire tutto il contrario. Prenda in fatti tutti i Concilj Ecumenici incominciando da quel di Nicena, e non esclusone quel di Costanza, e gli diranno, che dopo il loro giudizio hanno riconosciuto come supremo, e perentorio, ed ultimo il giudizio del Papa, e per questo chiesta avevano la conferma, e l'approvazione di lui; Quindi una delle ragioni anzi la principale per cui fu rigettato il Concilio di Rimini quantunque numerosissimo, si fu quella scritta da S. Damaso ai Vescovi dell' Illirico *Neque enim præjudicium aliquod fieri potuit per numerum Arimini congregatum, quando constat neque Rom. Episcopum, cujus ante omnia expectanda erat sententia . . . . talibus præbuisse consensum.* (ap. Theodoret. lib. 2. cap. 17) Il consenso adunque o il giudizio del Papa è l'ultimo e il perentorio, e questo solo rende irrefragabile quello del Sinodo. E quando il Papa ha negato loro questo consenso, la Chiesa non ha ricevuti i lor Canoni o i lor decreti. Così di quelli del 1.° Concilio Costantinopolitano scrive S. Gre-

gorio M. lib. 6. Ep. 31. ad Eulogium. *Romana Ecclesia Constantinopolitanos canones, vel gesta Synodi illius hactenus non habet, neque accepit. In hoc autem eamdem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum.* Così S. Leone Magno non volle confermar altro del Concilio di Calcedonia se non quello, che riguardava l'Eresia d'Entiche; per cui spediti avea al Sinodo i suoi legati, e scritta a Flaviano la sua lettera.

L'unica verità, ch' Egli dice in questo luogo si è, che niuno ha mai messa fuori questa questione, e suscitata si è solamente nel tempo dello scisma, che afflisse per tanti anni la Chiesa. Infatti non è mai venuta in testa ad alcuno una pazzia così grande fino a dire, che quando il Padre raduna i suoi figli per trattare gli affari della Famiglia, quando il Pastore raduna gli Agnelli, o il Re i Grandi del Regno, che sono i simboli, sotto di cui ci ha presentata il Signore la sua Chiesa, i figli, gli agnelli, i Magnati divengano superiori al Padre, al Pastore, al Re, e per conseguenza i Vescovi radunati a Concilio al loro Capo, che è il Papa. Non vi volevano, che le teste riscaldate del tempo dello scisma, e quelle de' giorni nostri per sostenere di queste assurdità, e pur troppo la Francia, da cui ebbero origine, ne ha vedute le funestissime conseguenze. Se è stato lecito al Sinodo di Costanza di deporre Giovanni XXIII, che l'aveva radunato, perchè non doveva esserlo agli Stati del Regno radunati da Ludovico XVI? Quante considerazioni far si potrebbero su questo punto.

Ma ritorniamo a quel tempo, di cui dice il signor Professore, che tutti chiedevano il Concilio Generale, e a questo appellavano di comune consenso le Chiese, i Regni, le Università dai Decreti de' Pontefici, che contendevano fra di loro. M' im-

magino, che avrà conosciuto Egli pure quanto sia fuor di proposito un tal esempio. Non trattavasi allora (com' è la nostra questione), se un qualche Decreto di un Papa riconosciuto da tutti per tale, sia di fede, o nò; ma quale dei tre, che ambivano il Papato, fosse il vero Papa: e siccome gli stessi soggetti non potevano essere e Giudici, e parte: così era riputata necessaria l'adunanza di tutti i Vescovi, perchè o gli obbligassero tutti tre a dimettersi per bene della Chiesa, o giudicassero a quale di essi appartenesse una tal dignità, e val quanto dire, quale di essi fosse stato eletto canonicamente. Così si era fatto altrevolte in tempo di scisma, e così dovea farsi nella occasione d'allora: ma in tutto questo non vi era alcun Decreto relativo alla Fede, e non vedo come abbia luogo nella questione da lui promossa. *An Pontificia Decreta de fide, et hujus generis rebus retractari valeant, et aliquando debeant.*

Voglio accordargli ciò, che riporta dal Dacherì (Spicil. Tom. 6 pag. 29, e 87), che quando Gregorio pronunziava. Io son Papa, io son sopra il Gius. *L' Università di Parigi co' Vescovi, e Cardinali, e gli altri umanti della concordia gli rispondeva = Il Papa se è Cattolico è soggetto al diritto Materno, che è quel della Chiesa, la quale è madre di tutti i Fedeli* = Ma cosa crede inferirne da questo? Gregorio rispondeva bene, perchè la sua Elezione era la sola canonica (Vid. Bened. XIV de Canoniz. SS. lib. I cap. IX n.° 10), ma operava male, perchè doveva dimettersi dal Papato a tenore della promessa per dar la pace alla Chiesa: ma l'Università di Parigi con tutti gli altri gli rispondevano peggio. Il Papa come Papa non è figlio della Chiesa; ne è il Capo, il Maestro, il Pastore, il fondamento, la base, il Vicario in somma di quello che l'ha fon-

data; e come tale non è soggetto alla Chiesa, ma la Chiesa è soggetta a lui, e se gli è soggetta tutta la Chiesa, tanto più dev' esserlo il Concilio, che è un semplice Rappresentante di essa. Così il figlio di una Regina, finchè è in tempo di minorità, è soggetto alla Madre; ma dal momento che viene dichiarato Re, e assunto al governo del Regno, non è più soggetto ai diritti della Madre, ma questa a quelli del figlio.

Da tutto questo è palese quanto sia falso, che tale sempre sia stata la sentenza del Mondo Cattolico; e quanto siano fuor di proposito i due Decreti da lui addotti del Sinodo di Costanza. Se voleva servirsi nella sua Esposizione dei Decreti di questo Sinodo, doveva servirsene nella esposiziune del primo Articolo ugualmente che pel secondo. In tale occasione avrebbe potuto addurre i Decreti della Session 20, 28, 37, 39, assai più autorevoli, perchè fatti dopo la riunione delle tre ubbidienze, e confermati dal Papa. Avrebbe trovato in essi, che i Principi, i Re possono essere in certi casi spogliati dal Papa, o dal Concilio Ecumenico delle lor dignità, e de' temporali lor beni " La buona fede ,, esigeva (dice uno scrittore Francese) che si fondasse ,, il primo Articolo sull' autorità di questo Con- ,, cilio, come vi fu fondato il secondo; ed è una ,, contraddizione non averlo fatto. Dal che ne siegue, ,, che se il secondo articolo è vero, perchè appoggiato ,, sul Sinodo di Costanza, il primo è falso, perchè vi è ,, contrario: o se il primo è vero, la verità del se- ,, condo non può esser dedotta dai Decreti della IV, ,, e V Sessione (*Letres sur les libertès de l'Eglise Gallicane*) Quindi quanto più si studia il Sig. Professore di provare che il Concilio di Costanza è semplicemente, e assolutamente Ecumenico in tutte le sue Sessioni, (p. 16) quanto più ci assicura, ch' era

legittimamente congregato, e rappresentava tutta la Chiesa (ivi) quanto maggiori conferme ci arreca di Martino V (p. 17), e di Pio II e del Concilio di Basilea, e della Stamperia della Camera Apostolica, in cui fu inserito cogli altri Concilj Ecumenici anche quel di Costanza, tanto rende più autorevoli i Decreti, che riconoscon nel Papa l'autorità su i beni temporali nei casi di cui si tratta; e tanto più validi argomenti va radunando contro del primo Articolo, senza giovare al secondo. Imperciocchè lasciate da parte tutte le eccezioni, che si danno alle due predette Sessioni, di cui si è parlato altrove, e da cui si dimostra, che il Sinodo in quel tempo non era Ecumenico; per poco che il signor Professore voglia riflettere sopra que' due famosi Decreti, su cui si fonda il 2.° Articolo, vedrà ad evidenza, che quando non s'intendano del tempo di Papa dubbio, e di scisma, com'era quando furono fatti, non v'è cosa più insulsa, e più irragionevole di essi. Esaminiamoli a parte a parte per rilevarne tutti i difetti. Incomincia con dire, che il Sinodo di Costanza radunato per l'estirpazione dello scisma attuale, a conseguire più facilmente l'unione, e la riforma della Chiesa di Dio nel Capo, e nelle membra, decreta, e dichiara come in appresso.

Et primo quod ipsa Synodus in Spiritu Sancto legitime congregata: Quì ognun vede con quanta facilità gli si poteva negare il supposto, poichè la legittima convocazion del Concilio suppone legittima l'elezione del Papa, che l'avea congregato; che era la questione, che agitavasi in quel tempo fra i diversi partiti, o, come allor si dicevano, le diverse Obbedienze.

Va avanti con dire, *Generale Concilium faciens.* Questo pure è falsissimo, e lo hanno riconosciuto gli stessi Padri di quel Concilio nella Sessione XIV

in cui fu accettata la dimissione di Gregorio XII, ammessi i suoi Legati, e fatta una nuova convocazion del Concilio: e nella Sess. 37, in cui fu ammessa l'Ubbidienza di Bened. XIII (Pietro di Luna) e per conseguenza confessò il Sinodo, che siccome nella Sess. IV, e V vi mancavano queste due Obbedienze, e vuol dire due gran parti della Chiesa, il Sinodo non poteva dirsi generale, siccome non poteva dir di se stesso, che rappresentasse la Chiesa Cattolica militante *Ecclesiam Catholicam militantem repraesentans*. Veniva ad escluder con questo dalla Chiesa Cattolica le altre due Ubbidienze, le quali vi avevano ugual diritto, come quella del Sinodo. E poi qual Chiesa rappresentava? Una Chiesa Acefala, e senza Capo, giacchè ritirato si era da lei: o piuttosto una Chiesa, che si era ribellata al suo Capo, fino a dimetterlo, e condannarlo. Tale non si poteva dir certamente la Chiesa Cattolica, e molto meno che ricevuta avesse immediatamente da Cristo la sua podestà, *potestatem a Christo immediate habet.* Il Rappresentante riceve la sua podestà immediatamente da quello, che rappresenta, per conseguenza il Sinodo ricevuta l'avrebbe immediatamente dalla Chiesa, e non da Cristo. Gesù Cristo non l'ha data immediatamente, che a Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori, quando gli ha detto: *Pasce oves meas*, *Pasce agnos meos*; cosa, che non ha mai detto alla Chiesa. Quando gli ha consegnate le Chiavi del regno de' Cieli, tutti gli altri le han ricevute da Cristo per mezzo di Pietro; per conseguenza il Sinodo non riceve la sua podestà dalla Chiesa; ma dal Pastore di essa, che lo raduna; nè può stabilir cosa alcuna, che in virtù del potere, che ne ha ricevuto dal Papa. La Chiesa non ha avuto altro potere immediato, che quello di eleggersi un Capo; quando o per morte, e per altro qualunque motivo,

ne è priva; e questo può conferirlo al suo Rappresentante, o al Sinodo, nè è necessario che lo riceva immediatamente da Cristo.

Cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his, quae pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis.

Quand'anche la sua potestà non fosse da Cristo immediatamente, ma dalla Chiesa, in que' giorni di dissensione, e di scandalo ognuno era tenuto ad obbedirvi per quel che riguarda l'estirpazione dello scisma, e la Fede, non già che potesse fare una nuova decisione di fede senza del Papa, ma per quello, ch'era stato già definito, e deciso. Per questo si dice segnatamente *etiamsi papalis existat*; nè vuol dir altro, che siccome non si sapeva, se vi fosse la dignità papale, e in chi fosse dei tre Pretendenti; così era necessario di stabilire pel pubblico bene, che nel caso, che alcuno di essi fosse veramente investito della Pontificia dignità, doveva spogliarsene spontaneamente quando il Sinodo lo avesse giudicato necessario pel ben della Chiesa, e la estirpazione dello scisma.

Et reformationem generalem Ecclesiae Dei in Capite et in membris.

Non entro quì nella questione se vi fossero o no da principio queste parole. Io lo suppongo, e dico che determinano il tempo preciso, in cui eseguire dovevasi un tal Decreto. Primieramente è una cosa singolare che un Rappresentante voglia riformar quello, che è rappresentato da lui; come lo sarebbe che un Principe dovesse ricever la legge dal suo Ministro. La riforma doveva essere generale nel Capo, e nelle membra, quelle senza dubbio, che allora esistevano; poichè è una cosa ridicola il volere riformar quello, che più non è, o che ha ancora da essere. Il Capo della Chiesa, secondo loro era Gio-

vanni XXIII; le membra almeno le principali eran quelli, che componevano il Sinodo. Per riformare il Capo, ne han fatto il processo, e lo han deposto. È stato senza dubbio un nuovo genere di riforma, ma lo fu ancor più quella di se medesimi, di cui non si sa quale fosse.

Nella Session V dopo d' aver rinovato lo stesso Decreto fatto dal Sinodo nella quarta, aggiunge una Dichiarazione in cui dice. „

" *Item declarat*, *quod quicumque*, *cujuscumque* „ *dignitatis*, *status*, *conditionis*, *etiamsi papalis*, *qui* „ *mandatis*, *statutis*, *seu ordinationibus*, *aut praece-* „ *ptis* hujus sacrae Synodi et cujuscumque alterius „ Concilii generalis legitime congregati *super prae-* „ *missis*, *seu ad ea pertinentibus factis seu facien-* „ *dis*, *obedire contumaciter contempserit*, *nisi resi-* „ *puerit*, *condignae poenitentiae subjiciatur*, *et debi-* „ *te puniatur*, *etiam ad alia juris subsidia*, (*si opus* „ *fuerit*) *recurrendo.*

Quì si vede benissimo, che si parla dei Decreti di un Concilio Generale radunato per lo stesso fine, per cui era radunato quel di Costanza, e dei Decreti relativi all' estirpazione dello Scisma, per conseguenza di un Concilio radunato in un tempo, in cui non si sa qual sia il vero Vicario di G. Cristo, e il Capo visibile della Chiesa; e però si abusa il signor Professore di questo Decreto per estenderlo a qualunque altro generale Concilio, anche fuori del tempo di Papa dubbio, e di scisma.

E benchè volesse egli, che quel *super praemissis* non dovesse unirsi a *legitime congregati*, come si legge nella Edizion del suo libro, ma a quelle, che le precedono, cioè *mandatis*, *statutis*, *ordinationibus*, non diverrebbe di migliore condizione la sua Causa. Oltre che sarebbero inutili quelle parole *legitime congregati*, perchè il Concilio non può essere gene-

tale, se non è congregato legittimamente; indi ancora ne seguirebbe, che quando il Papa ricusi di ammettere e confermare i Decreti, e gli Statuti di qualche Concilio generale, come fece San Leone quelli di Calcedonia, potrebbe il Concilio sottometterlo alla penitenza e anche deporlo, come ha fatto con Giovanni XXIII il Sinodo di Costanza. Quando si tratti di un tempo, in cui più Soggetti pretendono di esser Papa, e non è noto alla Chiesa quale di essi è stato eletto canonicamente, ed è il vero Successor di San Pietro, allora vanno bene i due Decreti, in cui si obbligano i Pretendenti a sottomettersi a tutti gli Ordini, Statuti, comandi fatti, o da farsi per la estinzione dello scisma, e a questi deve sottomettersi per il pubblico bene, anche quello, che forse è vero Papa, ma non è noto come tale alla Chiesa, e nel caso, che ricusasse di ubbidirvi, allora si può procedere contro di lui, e ricorrere a que' sussidj che somministra, e può somministrare in tali casi il Gius Canonico. Ma nel caso, che sia noto alla Chiesa, e come tale riconosciuto da essa il legittimo suo Capo, com'era Eugenio IV a tempi del Sinodo di Basilea, il volere obbligarlo a sottomettersi a' suoi Decreti, e formarne il processo, e sostituirne un altro in sua vece, come fece quel Sinodo, allora non v'è cosa più contraria alla ragione, alla equità, al buon ordine, e al sistema di governo stabilito da Cristo nella sua Chiesa. Eppure fu questo il termine a cui condussero i PP. di Basilea questi due Decreti, da essi con tanta animosità rinovati.

Ciò presupposto: benchè io abbia dimostrato altrove tutto il contrario: pure voglio concedergli per un momento 1.°, che il Concilio di Costanza sia stato semplicemente, e assolutamente Ecumenico in tutte le sue Sessioni. II, che dopo la riunione delle due obbedienze nella 14, e 37 Sessione fosse un

vero Concilio, radunato nello Spirito Santo, rappresentante tutta la Chiesa. III, che sia stato confermato da Martino V in tutto quello, che ha fatto conciliarmente, e inserito nella Collezione de' Concilj generali fatta per comando di Paolo Quinto, IV che fra gli Articoli di fede, su cui interrogarsi dovevano i seguaci di Wicleffo, e di Hus vi erano anche questi cioè: Se creda 1.° che il Concilio generale, e segnatamente quel di Costanza rappresenti tutta la Chiesa. 2.° Se crede, che tutto ciò, che ha approvato, e approva il Sinodo di Costanza rappresentante tutta la Chiesa (e la rappresentava di fatti quando fu fatto questo Decreto) in ordine alla fede, e alla salute delle Anime si debba approvare, e tenere da tutti. 3.° Se creda, che la condanna di Wicleffo, e di Hus e di Girolamo di Praga sia stata fatta da quel Concilio legittimamente, e come tale seguir si debba, e professare da ogni Cattolico.

Voglio concedergli anche di più, che Pio II, quand' era Enea Silvio, e Secretario del Sinodo di Basilea abbia rinovati con esso, e ammessa l'autorità dei due surriferiti Decreti, anzi, che fatto Papa non li abbia rivocati. Voglio concedergli, che sieno stati inseriti nella Prammatica Sanzione, e che sebbene venisse annullata nel Concilio Lateranense V, e sostituitovi il Concordato tra Leon X, e Francesco I, pure i due Decreti non v'abbian sofferta mutazione alcuna; voglio accordargli per ultimo, che Martino V abbia fatta quella professione di fede, ch' era in pratica fino a tempo di Bonifazio VIII, e vien riportata da Ivone di Chartres nel suo Decreto, e inserita nel libro Diurno de' Romani Pontefici, in cui il Pontefice novamente eletto faceva professione di seguire, e osservar quello, che era stato da Concilj Ecumenici stabilito in ordine alla fede e ai costumi. Ma quand' anche non avesse fatta il nuovo

Papa una tale professione, sarebbe stato tenuto ad osservare le Decision de' Concilj in ordine alla fede, e ai costumi, perchè sono di una autorità immutabile, e divina.

Ma nel caso, ch' io volessi accordargli tutto il detto fin quì, a che cosa gli gioverebbe pel suo intento? Nulla, e poi nulla. Tutto questo quanto è più contrario al primo Articolo, perchè dimostra la forza di que' Decreti, in cui il Concilio riconosce l'autorità almeno indiretta della Chiesa, e del Papa sul temporale degli stati, è altrettanto inutile a dimostrare la superiorità del Concilio al Papa. Imperciocchè, dopo che avrà provata l'autorità, e la forza dei due Decreti della quarta, e quinta Sessione, o converrà intenderli nel senso di sopra indicato, o se vuole intenderli diversamente, convien ridurci a questo dilemma. Quando Martino V confermò ad istanza dei Padri il Sinodo, e con esso i due Decreti di cui si tratta, o era in suo potere di farlo, o nò. Se non era in suo potere, la conferma ottenuta a nulla vale; perchè le azioni sforzate non sono d'alcun valore: se poteva confermarlo o nò, come meglio sembrato a lui fosse; Dunque Egli era superiore al Sinodo, e come tale il Sinodo stesso lo ha conosciuto. Dunque i due Decreti a nulla servono per provare la Superiorità del Concilio al Papa.

Prima di chiudere questo Articolo, devo dir qualche cosa del Breve d'Eugenio IV all' Imperator Federico, inserito nella sua Appendice dal signor Professore. Trattavasi allora del Concordato fra la S. Sede, e la Nazione Germanica, e fra gli Articoli, che questa gli proponeva uno era questo, che Eugenio IV approvasse colle sue lettere l'autorità, la PREMINENZA, la podestà de' Concilj Generali, e in specie di quel di Costanza co' suoi decreti: A questa dimanda risponde il Papa, e sopprime prima di tutto

il titolo di *preminenza*, che poteva indicare qualche superiorità del Concilio al Papa, e di cui scritto aveva l'anno avanti ai suoi legati in Germania, che la preminenza non conveniva, che alla S. Sede, e a quelli che sedevano in essa canonicamente. *Absque praejudicio juris, dignitatis et PRAEMINENTIAE S. Sedis Apostolicæ, ac potestatis sibi, et in eadem canonice sedentibus concessæ.* In secondo luogo dice bensì di ricevere, di abbracciare, di venerare i Decreti, la podestà, l'autorità, l'eminenza del Concilio di Costanza, e degli altri Concilj generali, ma di abbracciarli in quella maniera, che abbracciati gli avevano i suoi Predecessori, da cui non voleva deviare un sol passo: e nella lettera scritta al Doge di Venezia *Foscareno* si protesta, che vi avrebbe più tosto lasciata la vita, che esser cagione e principio, che la dignità del Pontefice, e l'autorità della Sede Apostolica fossero sottomesse al Concilio contro gli statuti dei Canoni, e la pratica de' suoi Predecessori, a cui non è stata mai fatta una simil dimanda. Finalmente nel giorno stesso (V Feb. 1447), in cui scrisse all' Imperatore e agli Elettori, emanò un Decreto in cui dice „ *Quoniam propter imminentem Nobis aegritudinem* (per cui morì 18 giorni dopo) *non valemus omnia per eos petita et per Nos concessa cum ea integritate judicii, et consilii examinare et ponderare, quam rerum magnitudo, et gravitas requirit, tenore praesentium protestamur, quod per quaecumque a Nobis dictis Regi Archiepiscopo, Marchioni, Praelatis, Principibus, ac Nationi responsa, et respondenda, concessa, et concedenda, non intendimus in aliquo derogare doctrinae Sanctorum Patrum, aut praefatae Sedis privilegiis, et auctoritati, habentes pro non responsis, et non concessis quaecumque talia a Nobis contigerit emanare.* Giudichi ora il signor Pro-

fessore del Monumento da lui addotto in favore del secondo Articolo, che io passo ad esaminare il terzo.

ARTICOLO III.

Per poco, che si rifletta su questo Articolo, null' altro si vede in esso, che la condanna di quelli, che l'han dichiarato; e pare, che il Signore l'abbia permesso per confondere la colpevole loro condiscendenza al diritto di Regalia, e per giustificar la condotta del suo Vicario Innoc. XI. Infatti " se „ l'uso dell' Apostolica podestà dee moderarsi coi Ca„ noni fatti collo spirito di Dio, e consecrati col„ la riverenza di tutto il Mondo; se devono vale„ re le regole, i costumi, le Istituzioni ricevute dal „ regno e dalla Chiesa Gallicana, se devono ri„ manere inconcussi riguardo al sommo Pontefice, e „ appartiene alla grandezza della Sede Apostolica, „ che gli statuti, e le consuetudini firmate col suo „ consenso, e con quel delle Chiese abbiano la pro„ pria stabilità „ come dice l'Articolo; tanto più doveva essere moderata dai Canoni la podestà dei Prelati di quella Assemblea, e tanto più valere dovevano riguardo a loro le regole, i costumi, le Instituzioni ricevute dal Regno, e dalla Chiesa Gallicana, e rimanere inconcussi i termini stabiliti dai Padri; così esigendo la grandezza della Santa Sede, e le consuetudini da lei confermate, e dal consenso delle Chiese: anzi così esigendo l' ubbidienza, la venerazione, il rispetto dovuto al Sommo Pontefice Innocenzo XI. Ma i Canoni fatti collo spirito di Dio, le regole, gli usi, le Istituzioni ricevute dal Regno, le consuetudini confermate dalla Santa Sede, e dal consenso delle Chiese, e più di tutto l'espressa volontà del Pontefice, il quale voleva, che si osservassero le costumanze e i Canoni, vietavano l'esten-

sione della Regalìa alle Chiese di Pamiès, e d'Alet, e alle Provincie della Lingnadocca, della Provenza, del Delfinato. Dunque i Prelati di quell' Assemblea accordando al Re l'estensione della Regalia a quelle Chiese, che ne erano esenti, hanno operato direttamente contro al terzo Articolo da lor dichiarato. Dunque, in dichiarandolo, han proferita contro di se medesimi la sentenza.

Quindi tutto ciò, ch' Egli dice in favore del terzo Articolo, quanto ha minor forza contro a' Romani Pontefici, tanto acquista maggior vigore contro i Prelati dell' Assemblea. Poteva scrivere agli Eusebiani Giulio I, *Nos omnia secundum Canonem egimus*, ma non potevano dirlo i Prelati dell' Assemblea, che avevano violato il Canone del Concilio Ecumenico di Lione. Potea dire San Zosimo *contra Statuta Patrum .. aliquid concedere vel mutare ne hujus quidem Sedis possit auctoritas*. Ma non potevano dirlo i Prelati di quell' Assemblea, che contro gli statuti dei Padri avevano conceduta al Re l'estensione della Regalìa. Poteva dir S. Gelasio, che gli statuti dei Sinodi approvati da tutta la Chiesa, ninna Sede li faceva eseguire al par della prima. Ma non potevano dirlo i Prelati di quell' Assemblea, che li avevano violati. Poteva dir S. Gregorio M. che se distruggesse quello, che avevano stabilito i suoi Predecessori non sarebbe l'Autore, ma il distruggitore dei Canoni; ma non potevano dirlo i Prelati di quell' Assemblea, che avevano rovesciato, quanto era stato stabilito da' loro Predecessori in ordine alla Regalìa nel Concilio Ecumenico di Lione. Finalmente le stesse Professioni di Fede, e il libro Diurno de' Romani Pontefici da lui prodotti, depongono apertamente contro i Prelati di quell' Assemblea; poichè mentre il Pontefice nuovamente eletto professava di osservare quello ch' era stato stabilito ne' primi otto

Concilj generali per la edificazion della Chiesa, essi hanno violato apertamente quello, ch' era stato stabilito pel bene della Chiesa dal Concilio Ecumenico di Lione, che non era meno autorevole degli otto primi. Pertanto conchiuderò ancor io: *Itaque pars ista confecta est*, *et omni controversia vacua*; ma tutto al contrario di quello, ch' egli vorrebbe.

Con tuttociò perchè non si creda d'averci recato qualche cosa di singolare in favore del terzo Articolo, recandoci le autorità di S. Zosimo, di San Gelasio, di San Gregorio M., per non ripetere inutilmente quel che ho già detto, io lo rimetto al §. IV e seguenti del V libro de' Motivi, per cui ho creduto di non poter aderire alle quattro Proposizion Gallicane, dove son venuto spiegando il vero senso di queste, e di altre simili espressioni de' Rom. Pontefici. Per quello poi, che riguarda S. Zosimo, e S. Gelasio, io lo rimetto al Tomo II pag. 283 e 398 del sig. D. Sebastiano Berardi chiarissimo ornamento della Regia Università di Torino, da cui vedrà quanto sieno alieni dal nostro argomento i Testi da lui addotti. Anzi giacchè mi cita la lettera di San Gelasio ai Vescovi della Dardania, io l'invito a leggerla attentamente, e vi troverà quello, che non vorrebbe, cioè: „ „ *Non reticemus autem, quod cuncta per mundum* „ *novit Ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis liga-* „ *ta Pontificum Sedes B. Petri Apostoli jus habeat* „ *resolvendi, utpote, quod de omni Ecclesia jus ha-* „ *beat judicandi: neque cuiquam de ejus liceat judi-* „ *care judicio. Siquidem ad illam de qualibet Mun-* „ *di parte Canones appellare voluerint, ab illa au-* „ *tem nemo sit appellare permissus.*

Del resto a sciogliere in un sol colpo tutte le difficoltà, che arrecare si sogliono su questo punto, e conoscere in qual senso han detto i Romani Pontefici di non potere sciogliere i Canoni Ecclesiastici

di cui erano i Difensori, e Custodi, convien distinguere i Canoni di Gius divino, e naturale, che sono di lor natura immutabili, e variar non si possono da chicchesia, dai Canoni di Gius Ecclesiastico, come sono quelli di Disciplina; e intorno a questi è necessario, che siavi nella Chiesa l'autorità di abrogarli, o di cambiarli come che sia; e questa autorità per riguardo alla Chiesa Universale non può essere che nel Papa, che fa le veci di G. Cristo. Qualora dicono adunque i Rom. Pontefici, che sciogliere non possono i Canoni Ecclesiastici, intender si deve, che nol possono senza una causa legittima, e giusta; ma quando questa vi sia, si sollevano sopra dei Canoni. Così ha fatto Pio VII in questi ultimi tempi per impedire la totale rovina della Cattolica Chiesa in Francia, e lo ha fatto, perchè non potea fare altrimenti nelle critiche circostanze, in cui si trovava la Chiesa, il cui bene universale deve sempre anteporsi a tutti i Canoni de' Concilj, e de' Padri, risguardanti la Disciplina medesima, e lo ha fatto ad istanza, anzi costretto in certo modo da que' medesimi, che han poi voluto, che s'insegnasse cotesto Articolo. Ma è stato un tratto finissimo di Provvidenza, che spiegasse la massima sua autorità a insinuazione di quelli, ch'erano in seguito per impugnarla. Nè questa poteva essere circoscritta dagli usi, dalle regole, dai costumi della Chiesa Gallicana, come era quella dei Vescovi radunati a Parigi, e che non pertanto violarono impunemente accordando al Sovrano la Regalìa su quelle Chiese, che gli usi, le regole, gli statuti dei Padri le rendevano esenti. Quindi tutto ciò ch' egli dice, della libertà delle Chiese, della inviolabilità di quello, che è ottimo, e fu stabilito dalla Sapienza dei Padri, opportuno al genio dei popoli e conforme alla edificazion della Chiesa in ogni Nazione, quanto è più atto a commendar

la condotta del Rom. Pontefice, tanto va a ferir maggiormente quella dei Vescovi dell' Assemblea del 1682.

Dopo di tutto questo mi fa maraviglia, che il signor Professore abbia voluto metterci in vista il detto di San Leone (ep. 101) = che i Privilegj stabiliti dai Padri non possono essere da alcuna autorità violati = quello di San Gregorio, il quale scrive ad Agostino da lui spedito in Inghilterra, *che non gli dà autorità alcuna su i Vescovi della Francia* =, e simili altre espressioni dei Papi; come son quelle *Sicuti nostra defendimus, ita singulis quibusque Ecclesiis sua jura servamus.* In fatti è pronta subito, e si presenta a ciascuno l'istanza. = Se il Papa, che ha una suprema autorità nella Chiesa, nell' uso di questa autorità conserva a ciascuno i suoi privilegj, e i suoi diritti; con qual ragione i Vescovi dell' Assemblea han potuto violare i diritti, e i privilegj delle Chiese di Pamiès e d'Alet, e di quelle della Provenza, e del Delfinato, che contavano fra' loro privilegj confermati, e sostenuti dalla S. Sede anche quelli di essere immuni dalla Regalia. Avevano forse una maggiore autorità su di esse di quella, che vi abbia il Papa?

Mi fa ancora più maraviglia ch' Egli non abbia avuta difficoltà di asserire = la Canonica Libertà esser questa (p. 25) *che ciascuna Chiesa conservar possa gli antichi usi, e costumi; nè possa esser soggetta ad accettarne de' nuovi*, se *prima non vi acconsente*; e perchè dunque privarono quelle Chiese della Canonica lor libertà, e le obbligarono a sottomettersi a un nuovo sistema senza esiger prima da esse, anzi contro l'espresso loro consenso, e il divieto del supremo Pastor della Chiesa?

L'ultima parte di questo periodo, cioè, *neque novis regi antea possit, quam iisdem consenserit*, non

può essere più funesta. Posto una volta questo principio, che niuna Chiesa, e per conseguenza niuna Città, o Provincia possa essere governata con nuove leggi, se prima non vi acconsente, ognun vede i disordini, le dissensioni, le guerre, che ne verrebbero. Che se *è stato solito in Francia* (pag. 25) *di non ammettere i Canoni de' Concilj anche Ecumenici, ed eseguirli, quando gli effetti erano esterni, senza il permesso della regia autorità*, non è certo la cosa più lodevole, ed esemplare. Ho già parlato altrove dei Motivi, per cui non fu permessa la pubblicazione del Tridentino in Francia; e non so approvar certamente il Regio *Placet* che si è preteso introdurre; e non so approvarlo in virtù di questo medesimo Articolo, perchè è contrario ai Canoni fatti collo spirito di Dio, agli statuti, alle pratiche, agli usi di tutta l'Antichità confermati dalla Santa Sede Apostolica.

Ne' tre primi Secoli della Chiesa nol troverete sicuramente. Gesù Cristo nel mandare gli Apostoli a stabilire nel mondo la sua fede, e vuol dire, a rovesciare tutto l'ordine della religione pagana, che allor dominava, non li mandò a prender prima, il regio placito. Gli Apostoli stabilirono in ogni luogo contro il regio beneplacito le Chiese; e così fecero in seguito i lor Successori. Le Chiese di Gerusalemme, di Antiochia, di Roma, di Efeso, di Corinto, di Lione, di Marsiglia ec. furono stabilite contro l'espressa volontà di coloro, che regnavano allora nel Mondo. I Concilj, e i Padri, che vennero in tempo degli Imperatori Christiani si protestarono di non riconoscere sopra di questo alcuna podestà temporale, a cui appartiene di ubbidire non di comandar nella Chiesa. Fino a tutto il Secolo XIV non si trova menzione alcuna di questo *placito regio*. Il Concilio IV di Laterano dichiara abbastanza,

che nol riconosce ; e lo stesso Van-Espen impegnatosi a dimostrarne l'antichità, non ne presenta alcun documento anteriore al 1400: Laonde non sembra vero ciò, che ci dice alla pag. 25. il signor Professore, cioè: *Quemadmodum pariter in Gallia mos ille semper obtinuit, qui Romanorum Principum familiaris erat, ut Canones quilibet etiam Conciliorum Generalium, quorum externi erant effectus, non prius executioni mandentur, quam fuerint regia auctoritate muniti.*

ARTICOLO IV.

Due infallibilità convien distinguere nella Chiesa, attiva l'una, l'altra passiva, una d'insegnamento, l'altra di adesione, e di fede: una dev' essere in quello, che fa le veci di Gesù Cristo, l'altra nelle sue membra. E benchè quello, come privato, possa cader nell' errore, non può però insegnarlo a tutta la Chiesa; siccome tutta la Chiesa non può aderirvi, benchè lo possa ciascun privato. La prima è fondata sulla promessa fatta da Cristo a S. Pietro, che non sarebbe venuta meno la sua fede, l'altra nella promessa fatta a tutta la Chiesa, che sarebbe sempre con lei fino al fine de' Secoli. Una non può essere senza dell' altra, nè può essere infallibile la Chiesa, se non lo è il suo Dottore, che è il Papa, come dicesi nella consecrazione di lui. *Et idcirco huic famulo tuo, quem Apostolicœ Sedis Prœsulem et Primatem omnium, qui in orbe terrarum sunt Sacerdotum, et universalis Ecclesiae Doctorem dedisti.*

Ma siccome Iddio non sempre fa de' miracoli, ma dispone con soavità ogni cosa; nell' atto, che assiste il suo Vicario, perchè non s'inganni; vuole ch' Egli faccia dal canto suo quanto può per non in-

gannarsi; e ponga in opera tutti que' mezzi, che son necessarj per venire in cognizione della verità. Fra questi il primo, e indispensabile è la preghiera; e Cristo medesimo glie ne diede l'esempio, quando pregò il Padre, perchè non venisse meno là fede di Pietro, e ci assicurò, che la preghiera ben fatta, com' era la sua, è sempre esaudita. L'altro è lo studio della Scrittura, e della Tradizione, e di questo ce ne diede l'esempio San Pietro nella questione suscitatasi in Antiochia sulle osservanze legali. *Cum magna conquisitio fieret.*

Quando adunque si presenta il caso di doversi decidere qualche Controversia di fede il Papa, e prega Egli, e fa pregare tutta la Chiesa, e per venire in chiaro della verità controversa ora si serve dei Capi della Chiesa, o sia del sagro Collegio de' Cardinali; ora raduna tutti i Giudici della Fede, che sono i Vescovi, i quali per altro non sono infallibili, se non in quanto giudicano con lui, o conformano il lor giudizio al suo. Indi ne nasce la necessità della conferma del Papa, quando non è presente al Concilio, benchè vi sieno i suoi legati: e quando vi è presente e definisce in esso qualche cosa, il Concilio lo approva col suo consenso. La preghiera adunque è il mezzo per ottenere la divina assistenza nelle decisioni di fede, o di costumi; il Sacro Collegio de' Cardinali, o gli altri Giudici della fede radunati da lui a Concilio, sono quelli di cui si serve per venire in cerca della verità. Così fece S. Pietro nel Concilio di Gerosolima, e così han fatto i suoi Successori, quando l'han giudicato opportuno. E siccome dopo la lunga ricerca alzò Pietro la voce a proferir la sentenza, e tutti l'approvarono col silenzio, *Tacuit omnis multitudo*; *concordans Petro* soggiunge la Glossa. Così gli altri Giudici della fede o giudicano con lui, o conformano al

suo il lor giudizio, il che viene espresso colle solite espressioni *approbante Concilio*, *o definiens subscripsi*, *a consentiens subscripsi*. Indi ne nasce la necessità, che il Concilio sia radunato dal Papa, o col consenso del Papa, perchè sia Ecumenico, e che sia da lui confermato, perchè abbia autorità nella Chiesa.

Posti questi principj, che sono della maggiore certezza, con tutta facilità si comprende. 1.°, che il volere infallibile il Concilio a preferenza del Papa, è un volere che il mezzo divenga fine, e il fine divenga mezzo, il che ripugna. 2.°, che il volere irreformabile il giudizio del Papa allor solamente, che vi presta il suo consenso la Chiesa congregata, o dispersa, è lo stesso, che volere, che il discepolo divenga maestro, e l'infallibilità di adesione divenga infallibilità d'insegnamento. 3.°, Quanto sia irragionevole l'attribuire al Papa come Maestro, e Dottor della Chiesa quello, che opera come privato, senza premettere tutti que' mezzi, che vuole il Signore da lui, o senza il consiglio della sua Chiesa, o degli altri Giudici della fede; come fece Liberio in esilio, e Pascale II nell' affare delle Investiture ec. 4.°, quanto sia insussistente l'Idea del Bossuet, il quale a conciliare l'opinione francese colla indefettibilità della fede nella Sede di Pietro, ora la distingue dalla persona del Papa, or fa di tutti i Pontefici una sola persona, e vuole, che sebbene o l'uno, o l'altro possa errar nella fede, dir non si possa per questo, che venga meno; perchè o risorgerà Egli dal suo errore, o verrà riparato dal Successore il suo fallo. Io non so riconoscervi, che un giudizio terribile del Signore, il quale permette che s'ingannino anche i più saggi dal momento, che prendono a resistere al suo Vicario. Basta leggere l'alterco, ch' ebbero su di ciò fra di loro il Vesco-

vo di Tornè M. Choiseul con M. Bossuet, per vedere quanto poco felicemente sostenne questo la sua Causa contro le ragioni, che gli opponeva il suo Avversario. Il signor Professore non ne riporta, che una piccola parte nella sua Appendice al n.° 3.°: ma pure ce ne dice ancor tanto, che bastare doveva a convincerlo. Quelle parole, *Ast indefectibilis est hujus Sedis fides*, non distruggono apertamente, quelle che vengono appresso: *Neque tamen infallibilia sunt ejus judicia*?

Infatti il giudizio della Sede di Pietro o è sempre conforme alla fede, o nò. Se non è sempre conforme alla fede, non può dirsi, che sia questa indefettibile nella Sede di Pietro, e in qualche momento può venir meno. Se è sempre conforme alla fede il suo giudizio, siccome questa è di sua natura infallibile, così dev' esserlo anche il giudizio della Sede di Pietro.

Ma se errasse nella fede, egli dice, non sarebbe però contumace, e ostinata nell' errore. *Si Sedes illa circa fidem erraret, non erraret pertinaci, et obstinato animo.* Sia pur così: ma sarebbe sempre un error nella fede, e almeno per quel momento, che non si ravvede, trarrebbe in errore la Chiesa, la quale dev' essere sempre unita al suo Capo, e almeno per quel momento verrebbe a mancare, il che ripugna alle promesse a lei fatte da G. Cristo. Inoltre o quest' errore non deve imputarsi all' infallibilità della Sede, e non dovrà imputarsi nemmeno alla infallibilità del Sedente, perchè è sempre San Pietro, che ancor parla da essa secondo le espressioni dei Padri; e allora a che ci oppongono la lunga serie di tanti Pontefici, i quali secondo loro errarono nella fede. O quest' errore viene imputato al Sedente, e deve per necessità passare alla Sede, la quale non giudica per se medesima, ma per mezzo di lui. On-

de quelle parole: *Ast indefectibilis est hujus Sedis fides : neque tamen infallibilia sunt illius judicia*, involvono una vera contraddizione. Quanti assurdi convien dire per sostenere l'impegno, che si è sposato una volta.

Quanto è più ragionevole e santa la sentenza di S. Agostino, il quale ci assicura, che anche i cattivi, quando parlano da questa Sede, costretti sono a parlar bene, poichè loro non è ciò, che dicono, ma di Dio, che pose la dottrina della verità nella Cattedra dell' unità. Che se dicono talvolta qualche cosa del loro, nol dicono dalla lor Sede, perchè nol dicono a tutta la Chiesa, nè come Maestri e Dottori di tutta la Chiesa, perchè non fanno precedere tutto ciò, che richiedesi, perchè dir si possa, che parlano dalla lor Sede. Per la qual cosa mi pare, che il signor Professore non conchiuda a dovere l'esposizione di quest' Articolo. (p. 31) Egli ammette due vie per dar fine alle controversie di fede, quando non ve n'è, che una sola. Sono esse secondo lui la sentenza del Concilio Ecumenico, e la Definizione del Papa, a cui acconsentan le Chiese : *Concilii videlicet Ecumenici sententia, vel definitio Papae, cui consentiant Ecclesiae*: Ma com' è necessario il consenso delle Chiese, perchè sia infallibile la definizione del Papa : così è necessario il consenso o la conferma del Papa, perchè sia infallibile la definizion del Concilio : Ora io dimando :

La definizione del Papa o ha la sua infallibilità dal consenso del Concilio, o nò. Se l'ha dal consenso del Concilio, anche la definizion del Concilio dovrà averla dal consenso del Papa, e per questo richiede la sua conferma. Per conseguenza il Papa ed è nelle sue decisioni infallibile, ed è superiore al Concilio, siccome vuole, che la Chiesa sia superiore al Papa. Se la decisione del Papa non ha la sua

infallibilità dal consenso del Concilio, allora non è necessario il consenso della Chiesa radunata o dispersa, perchè sia infallibile il giudizio del Papa: ma deve per necessità aderirvi, e se la Chiesa deve aderire al giudizio del Papa con quale autorità il Rappresentante della Chiesa, vuol sottometterlo al suo giudizio? Per la qual cosa da qualunque parte si riguardi la Dichiarazione di quella Assemblea non è, che una unione di contraddizioni, e di idee, che si combattono fra di loro. Si torni adunque all' antica dottrina della Università di Parigi insegnataci da S. Tommaso, e da San Bonaventura, che non potevano ignorarla, essendone stati i principali ornamenti.

Non so qual' incontro sieno per avere presso il sig. Espositore, e gli altri sigg. Professori queste mie riflessioni, ma io le doveva alla verità, alla Religione, alla Chiesa, al Romano Pontefice, alla Causa, che ho presa a difendere ne' precedenti miei libri, e dirò anche al Sovrano legittimo della Regia Università di Torino, i cui Predecessori han sempre professato il più filiale attaccamento alla S. Sede Apostolica, nè si sono lasciati abbagliare giammai dalla novità delle dottrine, e dagli ingiusti progetti d' uomini capricciosi.

RISPOSTA

AD UNA LETTERA DIRETTA A SOPPRIMERE LA FESTA E L' OFFICIO DI SAN GREGORIO VII.

Quia honor, quem Sanctis exhibemus quaedam protestatio fidei est, qua Sanctorum gloriam credimus, pie credendum est; quod etiam in his judicium Ecclesiae errare non possit.
S. Thom. Quodlib. IX. Art. 16.

Nella universale desolazion della Chiesa, che piange inconsolabile le sue sventure, si doveva aspettare tutt' altro, che una lettera siccome è questa, data da Monsignore al suo Clero. Qualunque sia il motivo, che ha indotto il così detto Ministro del Culto, a volere escluso Gregorio VII dal numero di que' Santi, di cui si celebra nel decorso dell' anno la solennità, o gli si dovea rispondere come il grande Osio all' Imperatore Costanzo. *Ne te misceas Ecclesiasticis, neque in hoc genere Nobis præcipe, sed hœc potius a Nobis disce. Tibi Deus imperium commisit; Nobis ea quae sunt Ecclesiae concredidit.* (ap. S. Athan. in ep. ad Solitar.) o gli si doveva mettere in vista quel detto dell' Imperator Teodosio, e di Valentiniano. *Nefas est illum, qui Sanctorum Episcoporum Cathalogo adscriptus non est, Ecclesiasticis negotiis, et consultationibus se immiscere*; o quelle di Teodorico nel Concilio Romano del 502

Nihil ad se præter reverentiam de Ecclesiasticis negotiis pertinere.

Che se pure si voleva compiacere per alcun modo, dovea farsi senza offendere San Gregorio, fino a negargli il titolo, e la denominazione di Santo. Lo stesso Autore della Difesa della Dichiarazione Gallicana avea stabilito di toglier da essa quanto avea scritto di S. Gregorio, perchè non riuscisse a Fedeli di scandalo, come si legge nella Prefazione premessa all' Edizion di Lugano dell' an. 1766 p. XXI. *Cogitabat, uti quidem credimus, tollere ea omnia, quæ Gregorium VII tangebant*: Ma Monsignore non ha creduto di dovere tanti riguardi alla dilicatezza del suo Clero, e alla impressione poco per lui favorevole, che dovea fare negli altrui animi la sua Circolare. Egli infatti l'incomincia così.

1.° *Fra i mezzi adoperati da Curiali Romani, per accreditare il sentimento di que' Teologi, che asseriscono essere stata data da Dio a' sommi Pontefici per ragione del sacro lor ministero autorità temporale diretta, o indiretta almeno negli affari, che riguardano l'amministrazione civile dei Popoli, e per conciliare a dispetto della sua assurdità a questa pericolosa opinione, che rende il Papa l' arbitro delle Corone, e degli Scettri, il Giudice, ed il Padrone dei Re, e degli Imperatori, l'universale venerazione de' Fedeli, non fu mai immaginata invenzione più sottile di quella messa in uso nell' anno 1728 dalla Romana Congregazione de' Sacri Riti, d'inserire cioè nel Breviario Romano la Festa, e l'officio del Papa Gregorio VII.*

L'accusa, che quì si dà a quelli, che chiama Curiali Romani, non può esser più grave. Una union di persone le più rispettabili per dottrina, e per dignità, la quale si abusa dalla Sacra sua autorità per ingannare i popoli, e conciliare la venerazione de' Fedeli ad una pe-

ricolosa opinione a dispetto della sua assurdità, è un delitto, che non doveva neppure immaginarsi senza le prove più chiare, e più convincenti; tanto più, che si tratta d'intenzione, la quale non è nota, che a Dio, e di una intenzione malvagia, attribuita a persone, che hanno diritto alla lor fama, e di cui non possono essere spogliate senza i più autentici documenti. Ma dove sono le prove; dove i documenti di questa così cattiva intenzione? Si tenga bene a memoria questa asserzione, che si vedrà in seguito ripetuta più volte, senza provarla una sola.

La stessa accusa viene a ricadere sopra i Teologi, a cui si attribuisce l'opinione pericolosa, che si è voluto rendere sacra coll' inserire nel Breviario Romano la Festa, e l'Officio del Papa Gregorio VII. Ma fra questi Theologi ve ne sono stati dei Santi, de' Dottori della Chiesa, di quelli di prima sfera, che hanno illustrate le principali Università, non esclusane la facoltà Teologica di Parigi, e sono stati l'anima de' Concilj anche Ecumenici di Lione, di Firenze, di Trento. Non ne nomino alcuno, perchè son noti, e Monsignore non può ignorarli. Ora il dire di tanti insigni uomini per santità, e per dottrina, che o non abbiano conosciuta l'assurdità, e il pericolo del lor sentimento; o che avendola conosciuta, abbiano voluto insegnare una opinione pericolosa a dispetto della sua assurdità, non so se faccia più torto a Monsignore, che a loro.

Ma è poi vero, che vi sieno de' Teologi, i quali asseriscono essere stata data da Dio a' Sommi Pontefici autorità temporale diretta, o indiretta almeno negli affari, che *riguardano l'amministrazione civile dei popoli, e che rende il Papa l'arbitro delle corone, e degli scettri, il giudice, e il padrone dei Re, e degli Imperatori*? Nò, non è questa l'opinione di que' Teologi, di cui parlo, e neppure di quelli, che dice

Curiali Romani, i quali sotto qualunque aspetto si guardino o di semplici Ministri del Papa, o di Consiglieri, di cui si serve nell' esercizio della pontificia autorità, meritano tutto il rispetto, come il meritano quelli degli altri Principi, che rappresentano. Sanno benissimo e gli uni e gli altri, e lo insegnano con S. Gelasio (ep. ad Anast. Aug.) che Gesù Cristo ha voluto distinte nel Mondo le due podestà, così che i Sovrani abbian bisogno de' suoi Ministri per la salvezza dell' anima, e i suoi Ministri abbisognino del Sovrano per la conservazione del corpo. Sanno, che le due Podestà hanno i lor diritti, e i lor doveri particolari, che ciascuna di esse è nel suo genere somma, che l'una non deve ingerirsi negli affari dell' altra, cioè nè gli Ecclesiastici nell' amministrazione civile dei popoli, nè i Secolari in quella del Culto, e della Chiesa; sanno che i Principi ne sono i tutori con difenderla da' suoi nemici, e farne osservare le Leggi; che gli Ecclesiastici devono coadjuvare i Sovrani con insegnare a' Sudditi la sommissione, l' ubbidienza, e l' osservanza delle leggi, e invitarli a correggerle, qualora si oppongono al bene spirituale delle Anime: Ma sanno ancora, che queste due podestà coordinate al pubblico bene, se si considerino in se; in certi casi una diviene subordinata all' altra come all' anima il corpo. Vogliono in somma, che il divin Padre mandando il suo Figliuolo nel mondo data gli abbia tutta l'autorità necessaria al fine per cui lo spediva, e ch' Egli l'abbia comunicata a S. Pietro, e a' suoi Successori; la quale autorità, spirituale invero e nel suo principio, e nel fine, non è così ristretta fra i limiti del solo spirito, che non si estenda anche al temporale, quando sia necessario pel bene spirituale delle anime, che è l'ultimo fine semplicemente voluto da Dio. Ecco come si spiega uno di essi spedito da Carlo V per

suo Teologo al Concilio di Trento: *Ipsam prorsus potestatem, qua ipse functus est Rom. Pontifici Vicario suo commisit, ut quoties ad illum finem necessarium esset, Regibus cunctis imperaret, leges eorum corrigeret, universa denique temporalia usurparet; sunt nihilominus spiritualis saecularisque potestas usque adeo distinctae ut saecularis non derivetur a spirituali, sed illa precise ratione ab ea dependeat. Itaque si ab illa per rebellionem exorbitaverit, possit coerceri, ne divinas, et ecclesiasticas prevaricetur leges.* (Domin. Soto de Justit. et Jure lib. IV q. 4 a. 1) Considerata sotto di questo aspetto l'opinione de' Teologi non fa più quell' orrore, che fa nella Circolare del Vescovo, e non è nè pericolosa nè assurda. In fatti così di essa il Ch. Bossuet (Difesa della Storia delle Variazioni delle Chiese Protest. n.° LV) " Prendevano i Protestanti pretesto di preferire la lor
" fedeltà a quella de' Cattolici dalla pretesa dei Pa-
" pi sopra la temporalità dei Rè,* la quale pretesa,
" ancorchè da moltissimi dotti Cattolici si sostenga
" giusta nei casi, e nei termini da essi esposti, non
" voglio però da ciò prender l'armi per difender-
" mi, e convincere il Ministro: Ma posta eziamdio,
" e non concessa l' Ipotesi, che una tale pretesa sia
" ingiusta,* mostrasi tuttavia con somma chiarezza
" nel suddetto libro (*Avviso ai Rifuggiti*) che se
" si dovesse far comparazione tra le due opinioni,
" cioè tra quella, che sottomette ai Papi la tempo-
" ralità de' Sovrani, e quella, che la sottomette al
" Popolo, quest' ultimo partito, in cui predomina il
" furore, il capriccio, l' impeto, l' ignoranza sareb-
" be senz' alcun dubbio solo da temersi. L' esperien-
" za ha già fatto vedere quanto questo sentimento
" sia vero, avendo la nostra sola età fatto vedere
" presso quelli, che hanno lasciati i Sovrani all' ar-
" bitrio delle crudeli bizzarrie della moltitudine, esem-

„ pj tragici contro le persone, e la podestà dei Re,
„ li quali non si trovano nello spazio di sei ovvero
„ settecent' anni presso que' popoli, che in questo
„ punto riconoscono giusto il potere di Roma „ Fin
quì il Bossuet vivo ch' io cito tanto più volentieri,
quanto è più contrario a quello, che gli si è fatto
dir dopo morte nella Difesa della Dichiarazione del
Clero.

Non devo dissimulare però, che le parole sud-
dette son prese dalla Traduzione di Padova del 1733
e che in quella di Parigi del 1772 mancano le pa-
role contenute fra i due Asterischi. Chi ha la prima
Edizione Francese potrà conoscere qual sia più ve-
ridica; a me non è riuscito trovarla. Pare, che quel-
la tradotta in Padova, siccome più antica di 39 an-
ni, dev' essere più conforme all' originale, non es-
sendovi motivo di credere, che il Traduttore abbia
voluto adulterarla. Al contrario quella di Parigi pro-
curata da quell' istesso, che aveva assistito alla stam-
pa della Difesa della Dichiarazione del Clero, dà mo-
tivo di temere, che sia mancante di quello, che po-
teva esser contrario alla Dichiarazione medesima. Co-
munque sia: vi è rimasto ancor tanto da convincere
Monsignore, che l'opinion de' Teologi non è nè pe-
ricolosa, nè assurda.

L'accusa data a quelli che dice Curiali Romani,
va ancora più avanti fino a colpire lo stesso Papa,
che ha approvato, e fatto suo il Decreto della Con-
gregazione de' Sacri Riti del 1728: anzi non solo
il Papa, ma tutta la Chiesa, la quale prima del
1643, in cui scriveva il P. Odorico Rainaldi, *già
celebrava ogni annno la sua memoria con quella de-
gli altri Santi.* (Annali ec. Tom. II. p. 940 ediz.
Ven. 1643) Apre inoltre un largo campo agli Ere-
tici di ostinarsi ne' loro errori, d'infierire contro la
Romana Chiesa madre, e maestra di tutte le altre,

quasi che ella si abusi del dogma Cattolico della Invocazione dei Santi per istabilire delle pretensioni non giuste. Per la qual cosa se io potessi persuadere Monsignore, vorrei pregarlo a togliere dalla sua lettera Pastorale tutto il primo periodo poco onorevole a' Teologi, alle Congregazioni di Roma, al Papa, a tutta la Chiesa, e favorevole a suoi nemici; come anche quello che siegue, perchè contrario alla verità della Storia.

2. *Era stato Gregorio il primo Autore di quella dottrina, che tanto deprime le podestà Secolari, sottomettendole nell' esercizio della temporale autorità all' esagerato potere del Capo della Chiesa; e in conformità di tali principj avea osato di proferir sentenza di deposizione contro l' Imperatore Enrico il IV di questo nome tra i Re di Germania, assolvendo i di lui sudditi dal giuramento, che gli avevan prestato di fedeltà, e di ubbidienza.*

L' autorità di Natale Alessandro, che scrive appiè di pagina Monsignore, non basta a garantire il suo sbaglio. Abbiamo il privilegio accordato cinque secoli prima da S. Gregorio M. alla Chiesa di S. Medardo, e all' Ospitale di Autun: Abbiamo la lettera dello stesso all' Ab. Senatore, che i dotti PP. Maurini riconobbero per genuina, e in cui si legge: *Si quis Regum . . . his contradixerit, cujuscumque dignitatis, vel sublimitatis sit, honore suo privetur.* Abbiamo il pretesto di Luitprando Re de Longobardi, che tolse Ravenna, e le vicine Provincie all' Imperatore Leone Isaurico dicendo: essere indegna cosa, che un Eretico il quale mossa aveva sì aspra guerra a G. Cristo, comandasse a Cattolici. È falso adunque che Gregorio VII sia stato il primo Autore di questa dottrina; siccome è falso, che sia stato il primo a metterla in uso. Il celebre P. Mabillon ci ha conservato nella sua Opera Diplomatica p. 384 uno Scritto fat-

to a tempi di Pipino, in cui parlandosi della sua esaltazione alla Corona, si dice: *Pipinus Rex pius per Auctoritatem, et imperium sanctae recordationis, Domini Zachariae Papae. . . . et electionem omnium Francorum regni solio sublimatus est.* Lo stesso leggesi nella Cronaca di Fredegario presso il Du-chesne Tom. I.° p. 773 *Quo tempore una cum consilio, et consensu omnium Francorum misssa relatione, a Sede Apostolica auctoritate precepta praecelsus Pipinus electione totius Franciae in sedem regni cum consecratione ec.* Anche il P. Roberto Gaguino, che scriveva verso il 1490, e si protesta d'aver tratta la sua Storia dagli Annali di Francia, così ristringe tutto il fatto. " *Pipinus regum Franciae inertia perspe-* ,, *cta cum domi delitescerent, nec Reip. procurationem* ,, *ullam susciperent, Zachariam Rom. Antistitem,* ,, *per Archiepiscopum Bituricensem Rurchardum, et* ,, *Furadum ipsius Pipini domesticum sacerdotem con-* ,, *sulit* ,, *Uter ad Remp. gerendam potissimum ido-* ,, *neus ex regibus esset, is ne* ,, *qui domi otio tem-* ,, *pus contereret, nihil agens nihilque omnino curans;* ,, *an qui industria virtuteque publica negotia modera-* ,, *retur intentus atque sollicitus. Ad Pipini consulta* ,, *respondit Zacharias: eum regni gubernaculo dignum* ,, *esse, qui prudentia spectatus Remp. diligenter* ,, *curioseque conponeret. Quo responso adducti Pro-* ,, *ceres Pipinum sibi deligunt Regem, et ex Zachariae* ,, sententia atque auctoritate *illum confirmant, quem* ,, *Bonifacius (qui cathalogo Sanctorum adscribitur)* ,, *Suessione more regio unxit.* ,, La dottrina spiegata da S. Gregorio M. nella sua lettra all' Ab. Senatore, a la deposizione di Chilperico fatta col consenso, e coll' autorità del Papa Zacharia eran notissime a tempi di S. Gregorio VII, e di queste si serve nella sua letteera a Ermanno Vescovo di Metz per giustificare la sua condotta coll' Imperatore, e

provare, che non è stato nè il primo a introdurre questa dottrina; nè il primo a metterla in uso. Le solè parole surriferite del Bossuet il provano ad evidenza. Egli scriveva nel 1675 e vuol dire sei secoli dopo S. Gregorio. VII: ma nel tempo ch' egli scriveva scorsi erano settecent' anni, da che vigeva presso d'alcuni popoli la dottrina, che sottomette ai Papi la temporalità de' Sovrani, e riconoscevano, com' Egli dice, *giusto il potere di Roma*: Dunque una tale Dottrina è anteriore almeno d'un Secolo a S. Gregorio VII.

Che poi una tale dottrina non deprima le podestà secolari, nè le sottometta nell' esercizio della temporale autorità al potere del Capo della Chiesa ch' egli per innavertenza chiama esagerato; basta leggere que'Teologi, di cui si parla, per esserne pienamente convinti. Si vedrà in primo luogo, che il potere del Capo della Chiesa è quello stesso, ch' ebbe il divin Figlio dal Padre, e non è punto diverso dalla pastorale sollecitudine, che gl' impose il Signore con quelle parole *Pasce oves meas*, *pasce agnos meos*, le quali lo obbligano a dirigere al Cielo tutte le pecore, e rimuovere davanti a loro tutti gli ostacoli, e sciogliere da tutti gl' impedimenti che potessero arrestarle. Onde mi lusingo, che parlando del potere del Papa, e parlandone nel sentimento di que' Teologi, cancellerà dalla sua lettera e si asterrà da indi innanzi di chiamarlo esagerato. Si vedrà in secondo luogo, che non è vero, che deprima le Podestà secolari, e le sottometta nell' esercizio della loro autorità al potere del Papa. Oltre che lo dicono i Teologi espressamente, il solo esempio di S. Gregorio e degli altri Pontefici, dovea convincerlo, che è nell' abuso, e non nell' esercizio della loro autorità, che si vogliono sottomessi al Papa; nè in qualunque abuso, ma in quello soltanto,

che tende alla rovina delle Anime, e della Chiesa. Nell' uso legittimo, e nell' esercizio della temporale autorità non si arrogano i Pontefici altro diritto, che quello di coadjuvarle, per quanto possono, e renderle più rispettabili a loro sudditi.

In conformità di tali principj cioè dell' obbligo di pascere tutta la Greggia, di scioglierla da tutto ciò, che può strascinarla al precipizio, di conservare la Chiesa, e difenderla da' suoi nemici, S. Gregorio VII dopo aver tentato inutilmente tutte le vie della mansuetudine, e della clemenza, dopo avere sperimentati inutili tutti gli avvisi, e le paterne ammonizioni non ha *osato*, come dice impropriamente la lettera; ma si è creduto in dovere di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, e dichiarare decaduto dal regno Enrico IV, che si usurpava i diritti della Chiesa, che fomentava la ribellione, e'l concubinato de' Chierici contro gli ordini del loro Capo, che professava apertamente la simonìa, e vendeva al più offerente i Vescovati, e i Beneficj Ecclesiastici, che avea avuta la temerità di far deporre nel Sinodo di Uormazia il Capo legittimo della Chiesa, e mandargli a intimare la deposizione da un Chierico Parmigiano, che sarebbe stato in quel momento trucidato dal Popolo, se S. Gregorio non gli si fosse gettato addosso per salvarlo. Per ultimo ei fece eleggere un altro Papa vivente il primo, e lo intruse a forza nella Sede di S. Pietro, e vi stabilì uno scisma, che durò per più anni con manifesta rovina delle Anime e della Chiesa. Tutto questo avrebbe dovuto dire Monsignore al suo Clero perchè potesse giudicare con congnizione di Causa, se Gregorio VII *in conformità de' suoi principj* ha *osato*, o nò giustamente di proferire sentenza di deposizione contro di Enrico. Io poi aggiungo, che lo ha fatto in conformità dei principj del medesimo

Enrico, dei Vescovi della sua corte, dei Principi della Germania: di Enrico, che così scrisse al Papa „ „ *che secondo la tradizione dei Padri* un Sovrano „ non ha che Dio solo per giudice, e non può esser „ deposto per qualunque delitto Egli commetta „ *quando non Apostatasse dalla fede* (il che egli avea fatto): dei Vescovi della sua Corte, i quali dettata gli avevano quella lettera, e fatto riconoscere ad Enrico, che un Re, *il quale rinunzia alla Religione*, *può essere legittimamente deposto* (Racine Stor. Eccl. Tom. VI p. 128 Ediz. di Nap.): de' Principi della Germania, i quali fecero intendere ad Enrico, che se Egli non si riconciliava fra un anno col Papa, e non era assoluto dalla scomunica, sarebbero passati all'Elezione di un nuovo Sovrano, come fecero in appresso. Per questo S. Gregorio ha sciolto i sudditi dal giuramento, acciò potessero prestarne un altro. Imperciocchè il giuramento promissorio, come è quello di fedeltà, obbliga finchè vive il soggetto, a cui si è fatto, o finchè non sia rilasciato da lui, o in nome di Dio, da chi fa le sue veci. Ed è necessario di ammettere una tale Autorità nella Chiesa per quiete de' sudditi, e de' Sovrani. Altrimenti nelle mutazioni de' Governi, che talora si veggono nell' Ordine politico della Società, il nuovo Sovrano non sarebbe mai possessore legittimo della Corona, e i Sudditi sarebbero in un continuo abito di peccato e di spergiuro, almeno finchè il nuovo governo coll' andare degli anni non fosse divenuto legittimo. Infatti il giuramento è un atto di Religione, da cui niuno puo sciogliere se medesimo, e non può esserne sciolto se non da quello, che sia fornito di Ecclesiastica giurisdizione. Dopo di che mi lusingo, che Monsignore toglierà anche questo secondo periodo dalla sua lettera Circolare.

3. *Per l'illibata purità de' costumi, pel suo zelo indefesso a perseguitare nel Clero scorretto di quella età l'incontinenza, e la simonia, per la stima, in cui fu presso i più Santi personaggi de' suoi tempi visse, e morì quel Pontefice con grande opinione di santità. E si è creduto, che Dio operando miracoli a prò di chi aveva implorata l'intercessione di lui, abbia approvata la venerazione e 'l culto, con cui è stata onorata dalla divozione del Popolo la di lui memoria.*

Non solo si è creduto, ma si dovea credere, che operando Iddio de' miracoli per la intercessione di San Gregorio ne abbia approvata la venerazione e il culto; e sarà sempre un giusto rimorso per Monsignore, l'avere disapprovato quello, che fu approvato dal Cielo. I miracoli sono la voce di Dio, che annunzia al mondo la santità de' suoi servi, quando li vuole glorificati; e dalla Congregazione de' sacri Riti, che ne forma i Processi, si esigono ora, come un attestato sicuro della lor Santità; o un autentica testimonianza delle virtù di que' Santi, che vengono sollevati all' onor degli altari. Dell' accuratezza di questa Congregazione parlando il signor Zola Professor di Pavia dice: *Id nemo certe negaverit, qui novit, quam sit Romanarum Congregationum in iis dijudicandis attonita, ut verbis utar Tertulliani diligentia, et cura sollicita, et adlectio explorata.* (Com. de Reb. Christ. Proleg. Part. VI n. 4 pag. 15) Ora tanta fu la bontà, che per lui ebbe il Signore a difenderlo dalle calunnie de' suoi nemici, che, per avviso di Lamberto Scaphnaburgense candido, e sincero Scrittore di quei tempi " i maravigliosi mi-
" racoli, che frequentemente si facevano per l'ora-
" zione del Papa, e il ferventissimo zelo dell' ono-
" re di Dio, e dell' osservanza delle Ecclesiastiche

„ leggi, che nel petto gli ardeva abbondantissima-
„ mente, *convincevano le velenose lingue de' mormo-*
„ *ratori* „ (ap. Odor. Rain. Tom. II p. 903)

Quello, che si dura fatica a credere si è, che ne confessa l' illibata purità de' costumi, il suo zelo indefesso contro l' incontinenza, e la simonia, la grande opinione di santità con cui visse, e morì San Gregorio; i miracoli, che operò Iddio a prò di quelli, che ricorsero alla intercessione di lui, per ultimo la venerazione, e 'l culto, con cui la divozione del popolo ne onorò la memoria: e poi invece di unirsi ai più santi Personaggi de' suoi tempi, fra i quali S. Anselmo Vescovo di Lucca, che n' ebbero sì alta stima, siasi unito a' suoi nemici, e siasi lasciato venire in testa di escluderlo dal suo Calendario prima ancora di averne alcun ordine dal Ministro. Onde se vuol essere coerente a se stesso, deve togliere anche questo periodo dalla sua lettera.

Per meglio animarlo ad un azione sì necessaria, e sì giusta dirò due parole de' miracoli operati da Dio per la glorificazion del suo servo: o piuttosto metterò sotto gli occhj di Monsignore quel che ne dicon gli Autori e antichi e moderni. Ne scelgo due degli antichi, e uno de' moderni. Incomincio da questo, ch' era Dottore della Sorbona " *Sicut jam*
„ *observavimus in precedenti Colloquio ad coelestem*
„ *patriam migravit Sanctissimus Pontifex, cujus san-*
„ *ctimoniam, et causae, quam pro tuenda libertate*
„ *Ecclesiastica contra Heuricum regem susceperat,*
„ *aequitatem, multis post ejus obitum prodigiis com-*
„ *probavit Deus.* (P. Graveson Tom. IV Hist. Eccl. p. 64)

Questo solo dovrebbe bastare a torgli ogni scrupolo: ma gliel deve togliere ancor più ciò, che scrivono due Autori contemporanei Lamberto Scaphnaburgense, e lo Scrittore degli Annali Meidembur-

gensi. Parlando il primo di Guglielmo Vescovo Trajetense, ch' era il più contrario a S. Gregorio, dice " che mentre faceva al suo Popolo il suo sermo-
„ ne in una Messa solenne, diceva male del Pon-
„ tefice, chiamandolo spergiuro, adultero, e falso
„ Apostolo, che da lui, e da altri Vescovi era sta-
„ to sovente scomunicato; ed essendosi partito En-
„ rico dopo Pasqua da quel luogo, ei s' ammalò di
„ forte malatia, e stretto da acutissimi dolori, di-
„ cea gemendo, a gran voce, che per giusto giudi-
„ zio di Dio perdea la presente, e la futura vita,
„ perchè avea secondato il Re nelle sue perverse
„ azioni, e fatte per piacere a lui molte gravi in-
„ giurie al Pontefice, uomo santissimo, e di virtù
„ Apostoliche, e tra tali voci senza comunione, e
„ senza dare soddisfazione alcuna, spirò. (ap. Odor. Rain. Tom. II p. 912)

Lo stesso fatto estratto dagli Annali Meidemburg. vien riferito dal Langio nella Cronica Citicense, in cui dice " che essendo stata notificata ad En-
„ rico la sentenza della scomunica datagli dal Papa,
„ la disprezzò, così mal consigliato da Guglielmo,
„ il quale, temendo, che 'l popolo abbandonasse il
„ Re, facendo nel celebrar Messa il Sermone, ac-
„ cennò come per beffe, che il Re era stato sco-
„ municato, e studiossi di dare ad intendere colla
„ sua molta facondia, che tale scomunica non era
„ d' alcun valore. Ma nello stesso luogo ove sparla-
„ va del Papa, fu sorpreso da mortal malatia, e av-
„ vicinandosi poi al suo disavventurato fine, mandò
„ dicendo al Re = *Egli ed io, e tutti i fautori*
„ *della malvagità di lui siamo dannati in sempiter-*
„ *no* =. Ammonironlo i suoi Chierici a non parla-
„ re così: ma rispose loro: *E che altro poss' io di-*
„ *re, se non ciò, che vedo cogli occhj proprj: ecco,*
„ *che i Diavoli cingono il mio letto, per pigliar l'ani-*

„ *ma mia, tosto che l'avrò esalata; vi prego dun-*
„ *que, che dopo la mia morte nè voi, nè gli altri*
„ *Cristiani si brighino d'ajutarmi colle loro orazio-*
„ *ni* = e così disperato terminò i suoi giorni, e il
„ suo cadavere rimase insepolto, finchè venne ri-
„ sposta dal Papa d'interrarlo, ma senza i consueti
„ officj. Per simil modo più altri fautori d'Enrico
„ miseramente perirono. Udone Arcivescovo di Tre-
„ veri morì di morte improvvisa. Burcardo Prefetto
„ Mesnense cadendo da cavallo spirò. Anche Epone
„ nostro Vescovo Citicense gran fautore d'Enrico,
„ ed usurpatore delle cose della Chiesa, fece una mor-
„ te infelice. L'Arcivescovo poi di Magonza, e al-
„ tri fautori d'Enrico da lui separatisi, e tornati a
„ penitenza, si liberarono dalla divina vendetta. „

Fin quì il Langio. Non so quale impressione sia per fare sopra di Monsignore un tal racconto; ma dovrebbe sorprenderlo senza dubbio, che sia stato approvato con prodigj dal Cielo quello, ch'egli ha escluso dal suo Calendario.

4. *Anastasio IV nell'an.* 1154, *sessanta nove anni dopo la morte di esso Gregorio, ne fece dipingere l'immagine in un Oratorio insieme a quelle degli altri suoi Predecessori, che col merito luminoso di santità esemplare hanno illustrato la Cattedra di San Pietro; e cinque Secoli dopo l'epoca suddetta per autorità di Gregorio XIII, fu il di lui nome inserito nel Martirologio Romano qualificato coll'elogio di campione e difensore acerrimo dell'Ecclesiastica libertà: espressioni, che quantunque abbian ben sovente nella stile della Curia Romana un erroneo significato, possono per altro venire intese sanamente, qualora la libertà della Chiesa, non si estenda, che alla professione de' sacri dogmi, e a quelle osservanze di Disciplina, che son necessarie all'esercizio del suo culto: ed i mezzi di difendere questa sua*

indipendenza non sortano dai confini di quella spiritual podestà, di cui unicamente l' ha voluta fornire il suo divin fondatore.

Anche questo così lungo periodo non è punto migliore de' precedenti. Trova un erroneo significato in quelle espressioni, che *intender si possono sanamente*: e per intenderle sanamente da loro un significato erroneo, ch' esse non hanno. Incomincia dal censurare Anastasio IV, e Gregorio XIII, l'uno de' quali fece dipingere Gregorio VII cogli altri suoi predecessori, che illustrarono con una santità esemplare la Cattedra di San Pietro, l'altro lo fece inserire nel Martirologio Romano cogli altri Santi. Oltre a quanto si è detto finora, che solo basta a giustificare la lor condotta, io non citerò a difenderli, che l'Autorità del Launonio, che non era certamente più divoto di lui nè di San Gregorio, nè della Chiesa Romana. Scrive Egli a Giacomo Malatesta, che se dalla Vita di Gregorio VII si tolga la deposizione d' Enrico (la quale però nulla pregiudica alla sua Santità) non avvene alcuno, che 'l superi nella serie de' Romani Pontefici, e quasi niuno, che possa venirne al confronto. Se ella è così: che cosa più ragionevole, e più giusta, che il vederlo dipinto cogli altri Pontefici, che illustrarono prima di lui, ma non più di lui la Cattedra di San Pietro, e leggerne il nome nel Catalogo degli altri Santi? Io lo rimetto al lib. I cap. 41 §. X de Coniz. SS. di Bened. XIV, dove troverà, che nè Callisto II, nè Anastasio posta avrebbero in quella Cappella l'immagine di Gregorio VII decorata del titolo di Santo, nè i suoi Successori, che celebraronvi per ducento e più anni la Messa, avrebbero permesso, che vi restasse, se non avessero avuto in animo di permetterne, e attribuirgli il culto, che quell' Immagine denotava. E se l'hanno permesso per ducent' anni

tanti uomini non meno dotti, che Santi, poteva permettersi anche a dì nostri. È vero che non ottenne per questo una *formale* Canonizzazione, ma una Canonizzazione *equivalente*, come prosiegue a dire Bened. XIV, per la introduzione del nome suo nel Martirologio Romano, a tempi di Gregorio XIII, ritenuto anche nella nuova Edizione di Sisto V.

Ma non è tanto la pittura, e'l nome, quanto l'elogio di Campione, e *Difensore acerrimo della Ecclesiastica libertà*, che offende la sua dilicatezza. Egli non sa dissimularlo: e prende anzi motivo di accusarne il Tribunale Romano, quasi sia solito di apporvi erroneo significato. Egli non ne dà alcun esempio, e credo, che gli sarebbe molto difficile a ritrovarlo; benchè dica, che ciò avviene *ben soventemente*. Del resto la vera idea della Ecclesiastica libertà di cui fu campione e difensore acerrimo San Gregorio non deve prendersi dallo *stile* (com' egli dice) *della Curia Romana*, ma dalla Storia di lui. Da essa rilevasi, che l'ecclesiastica libertà riguarda principalmente la libera elezione de' Ministri della Chiesa, la sua indipendenza nella collazione de' Beneficj, l'esenzione dalle Investiture, l'amministrazion de' suoi beni, e simili altri diritti, che le venivano contrastati: e questa libertà fondata sull' antica consuetudine immemorabile, su'Canoni del primo, e dell' ottavo Concilio ecumenici, sulle Costituzioni d'altri Pontefici, i quali vietarono espressamente a qualunque Chierico o Monaco di ricevere da' Laici l'investitura di alcuna Chiesa, o Beneficio, è quella, che prese a difendere contro di Enrico, che si usurpava i diritti della Chiesa, che ne vendeva al più offerente i Benefizj, che pretendeva di eleggere i Vescovi, e dare i Vescovati a chi più gli piaceva senza neppur dipendere dai Sinodi Provinciali, o dal Papa. Ecco la libertà Ecclesiastica, di cui parla il Martirologio Romano: e che

prese a difendere S. Gregorio: e dopo l'antica consuetudine della Chiesa, e le definizioni di tanti Concilj e generali e provinciali, non si vede, che possa oppor con ragione Monsignore, il quale intende in un senso non sano la libertà della Chiesa, e le dà quell' erroneo significato, che riprende negli altri: qualor la ristringe alla sola professione dei dogmi, e alle osservanze di disciplina, che son necessarie all' esercizio del culto.

Quanto ai mezzi, di cui si servì, non erano punto alieni dal suo ministero. La pazienza, la mansuetudine, le preghiere, le ammonizioni, gli avvisi questi sono i mezzi, che c'insegnò Gesù Cristo, e che pose in opera con Enrico S. Gregorio VII. Ma ove si tratti della gloria di Dio, e questi mezzi non bastino; Cristo medesimo c'insegnò coll' esempio a impugnare i flagelli, i quali significano il diritto, che diede a Pietro di estendere anche sul temporale la sua autorità, e rovesciare, se è necessario, le Cattedre de' Venditori, e de' Cambisti, che significano i beni, e 'l dominio di quelli, che si abusano del lor potere contro la Chiesa. Così ha fatto prima di lui Gregorio II, che scomunicò l' Eretico Imperatore Leone Isaurico, e sciolse gl' Italiani dalla sua obbedienza, e dall' obbligo di pagargli il tributo; così ha fatto nel generale Concilio di Lione Innocenzo IV, il quale dopo la più seria deliberazione cogli altri Padri scomunicò, e depose Federico II Imperatore, e liberò i sudditi dal giuramento di fedeltà alla presenza dell' Imperator Greco, e degli Ambasciatori del Re d'Inghilterra, e di Francia, e di altri Principi, che vi erano intervenuti: così ha fatto con Lodovico il Bavaro Clemente VI Francese; così fece nel Concilio Romano Gregorio VII alla presenza di molti Vescovi, i quali avrebbero de-

vuto opporsi al suo attentato, se non erano persuasi, che potesse, e dovesse farlo.

5. *Ma nè il titolo di santo più solennemente attribuito a Gregorio, nè questo equivoco encomio, con cui fu insignito nel Martirologio, bastarono a soddisfare alle fine intenzioni de' Curiali, che nella santità di quel Pontefice, e nello zelo di lui per difendere l'ecclesiastica libertà miravano a stabilire una prova di quella temporale autorità sopra i Regni, che Gregorio pretese arrogarsi, come una prerogativa del sommo Pontificato.*

Due cose, che ha avvanzate fin da principio, deve provar Monsignore. 1.° che la Festa, e l'officio di San Gregorio sia stata introdotta da'Romani, e non dal Papa. 2.° che l'abbiano introdotta coll'intenzione di stabilire con essa la temporale autorità de' Pontefici, e tanto deve provarlo più chiaramente, quanto che si parla d'intenzione, la quale non è nota, che a Dio, e di una intenzione del 1728, che non si può nè meno supporre senza gravissima ingiuria in una union di Persone dotte, timorate, prudenti, quali sogliono essere quelle *delle Congregazioni Romane*. Per altro se si fosse compiacciuto di leggere il sopracitato Articolo di Bened. XIV, trovato vi avrebbe. 1.° che l'officio proprio di S. Gregorio era stato di già accordato da Paolo V alla Città di Salerno previa la consulta della Sacra Congregazione dei Riti, allorchè sotto Gregorio XIII, e vuol dire sirca 500 anni dopo la sua morte, era stato trovato incorrotto il suo Corpo di sacre Vesti fornito nella Chiesa Metropolitana, in cui era stato sepolto. 2.°, che lo stesso officio fu esteso nel 1610 al Capitolo, e al Clero di Siena, e di Soana sua Patria. 3.° Una simile estensione alla Chiesa Patriarcale di S. Pietro in Vaticano, e di S. Maria Mag-

giore. 4.° , a tutto l'Ordine di S. Benedetto, e a Monaci Valombrosani da lui amati moltissimo, quando viveva. Laonde pare un poco troppo l'attribuire a tutti questi, senza provarlo, delle intenzioni fine, con cui si abusassero dello zelo, e della santità di quel Papa, per istabilire quella temporale autorità sopra i regni, che il Santo non si arrogava.

6. *Era poco l'aver dichiarato Santo quel Papa, se non si canonizzavano anche le nuove dottrine, ch' egli avea introdotte nella Chiesa, e le massime pericolose, ch' Egli il primo avea seguito nell' uso della pastorale sollecitudine.*

Iddio co' miracoli, i più santi personaggi colla loro stima, il popolo colla sua venerazione, e 'l suo culto, i Pontefici col farlo dipingere, e inserire il suo nome con quello degli altri Santi, Benedetto XIII con estenderne a tutto il Mondo l'Officio, e non quelli, che chiama *Curiali* hanno dichiarato Santo Gregorio VII. In tutto questo, che v'è di contrario ai Canoni, e alle consuetudini della Chiesa? Se lo conosce in Cielo cogli altri Santi, perchè non può onorarlo cogli altri sopra la Terra?

Che poi nella equivalente Canonizzazione di lui siasi preteso di canonizzare la sua dottrina, che questa dottrina sia nuova, che sia stato il primo a introdurla, e metterla in uso, che sia pericolosa, son pure idee a cui non è necessario rispondere dopo quello, che si è venuto osservando finora.

7. *Può essere stato Santo nel Secolo XI della Chiesa il Rom. Pont. Gregorio VII come fu Santo nel Sec. III S. Cipriano, e nondimeno, come questo si scostò per errore dalla tradizione de' Maggiori, credendo nullo il Battesimo conferito fuor della Chiesa, e ribatezzando gli Eretici: così aver quello abbandonata la dottrina dei Padri, che limita agli*

oggetti spirituali l'uso e l'esercizio della Ecclesiastica Podestà.

Qui non v' è mezzo. O bisogna negare, che sia stato Santo Gregorio VII, e opporsi all' unanime consenso di tutta la Chiesa; o bisogna tenere per certo, che non ha abbandonato la dottrina dei Padri. Ecco come narra la sua morte Ugone Abate Flaviniacense, a cui corrisponde come vedrassi Paolo Berariedense Scrittore della sua vita (apud. Graveson Histor. Eccl. Tom. IV. p. 65.) " Gregorius VII „ ea die, qua e vivis excessit, Cardinales, et Episcopos, qui praesentes aderant, auctoritate apostolica compulit, ut sibi dexteras darent, promittentes, quod haereticum illum (Guibertum scilicet Pseudo-Pontificem) invasorem sanctae et Apostolicae Ecclesiae nunquam reciperent, nisi forte canonice resipiscens, puram confessionem Cardinalibus Episcopis offerret, nudatus omni Ecclesiastici Ordinis dignitate: contestans, et affirmans omnes simul in perpetuum condemnandos, quicumque communicare praesumpsissent Henrico Archipiratae, usurpatori imperii, nisi deposita dignitate regni, secundum praeceptum eorum poenitentiam ageret . . . Et sic spiritum Creatori suo tradens anno ab Incarnatione Domini 1085 obiit Martir, et confessor. „ Dalle quali parole è palese, che S. Gregorio non solo non ritrattò, ma ha confermata morendo la scomunica, e la deposizione di Enrico. Dunque o convien dire, che si può morir Martire, ed esser Santo, seguendo una dottrina contraria a quella dei Padri, il che niuno dirà certamente; o convien dire, che essendo Santo Gregorio VII, come lo è stato S. Cipriano, la sua dottrina, che ha confermata morendo, non è contraria a quella dei Padri.

h

Indi ancora si vede quanto sia fuor di proposito il confronto, che qui si fa, tra San Gregorio, e San Cipriano. Questo si opponeva ad un Santo, e supremo Pastor della Chiesa; quello all'oppressore di essa, a un Simoniaco; a un suo nemico. S. Cipriano si opponeva alla costante tradizione, e alla consuetudine della Chiesa Romana madre, e maestra di tutte le altre. S. Gregorio seguiva gli esempj, e la dottrina de' suoi illustri Predecessori, com'è palese dalla sua lettera al Vescovo Ermanno. S. Cipriano o rivocò in vita; come vuole Santo Agostino; o recise in morte colla falce del martirio quanto scritto aveva; e fatto contro di Steffano Rom. Pontefice: S. Gregorio e depose in vita, e confermò in morte la deposizione d'Enrico IV. Eppure secondo lui ha potuto esser Santo nel Secolo XI della Chiesa Gregorio VII; come lo è stato San Cipriano nel terzo.

8. *Era dunque necessario a' Curiali per tirar vantaggio dalla santità di Gregorio per la pretesa autorità del Papa di degradare i Sovrani, e di disobbligare i Sudditi dalla fedeltà, che han loro giurata; di far rilevare quai frutti degni della santità di Gregorio la deposizione da lui attentata dell' Imperatore; e i Vassalli imperiali sciolti dal dovere di prestargli ubbidienza: e fu appunto a questo fine diretto l'officio della Festa di Gregorio in virtù del citato Decreto della Congregazione de' Sacri Riti introdotto nel Breviario Romano.*

Salta fuori all'improvviso una conseguenza, che nulla ha di comune colle premesse. Per conchiudere rettamente ch'*era necessario ec.* bisognava provar prima, che tale è stata l'intenzione, e tale il fine avuto nella istituzion della Festa di S. Gregorio, e che non v'era altro mezzo che questo, per riuscire nel loro impegno. Altrimenti sarà questa al più, al

più una nuova prova, un nuovo esempio aggiunto a quello degli altri Pontefici, non una prova necessaria così, che senza di essa sostenere non possano quella, che ivi si dice, *pretesa Autorità del Papa*. Del resto in tutto questo periodo non si dice nulla di più di quello, che si è già detto nel primo. Onde finchè si va ripetendo lo stesso, senza provarlo, si dee ripetere eziamdio, che tutta questa machina di sottigliezze, d'intenzioni, di fini, che attribuisce a' Romani del 1728, non ha esistito, che nella sua Circolare. Anzi siccome si dee pensar bene di tutti, finchè non consta il contrario, e la carità Cristiana, ove non può scusar l'azione, scusa almeno l'intenzione de' suoi Fratelli: così si deve asserire costantemente, che tanto la Congregazione de' Sacri Riti, come Benedetto XIII, che ne ha approvato, e reso suo il Decreto, non hanno avuta altra mira nella estensione della Festa di San Gregorio, che la gloria di Dio, e la glorificazion del suo servo.

9. *Chiunque conosce i principj abbracciati da Gregorio riguardo alla libertà Ecclesiastica non può, non sentire nell' Orazione del di lui Officio consecrate le massime della Curia Romana sull' indipendenza del Clero dalla Civile Giurisdizione, vedendo attribuita a dono di quel Dio, che è la fortezza di chi mette la sua speranza in lui, la costanza, con cui fu quella libertà da Gregorio difesa.*

I principj sull' Ecclesiastica libertà abbracciati da S. Gregorio, ai quali allude l'Orazione della sua Festa, sono quegli stessi, che definirono tre Concilj Generali, il primo, il settimo, e il nono in questi termini. *Omnis electio, a Principibus facta Episcopi, aut Præsbiteri, aut Diaconi irrita maneat.* Can. XII quegli stessi, che ha sostenuti in ogni tempo la Chiesa nell' affare delle Investiture, nella libera elezione de' suoi Ministri, e collazione degli Ec-

clesiastici Beneficj, nella punizione de' Simoniaci, de' Concubinarj Chierici, e de' Scismatici protetti, e autorizzati da Enrico IV, principj, che ha dovuto riconoscere ed abbracciare Enrico V suo Figlio nella pace tra il Sacerdozio, e l'impero da lui firmata con Calisto II Rom. Pont., e che dee riconoscere, ed abbracciare chiunque vuol essere tenuto, e riputato Cattolico. Imperciocchè si estendono assai di più, che alla semplice professione dei dogmi, e a quelle osservanze di Disciplina, che son necessarie al culto, a cui egli limita l'Ecclesiastica libertà. A questi principj nati colla Chiesa, osservati dagli Apostoli, confermati dalle Costituzioni dei Papi, e dai Canoni de' Concilj anche Ecumenici allude l'Orazione, che si recita nell'officio del Santo. E siccome a sostenere questi principj in mezzo alle persecuzioni, e alle violenze, che gli facevano i suoi nemici fino a strascinarlo dall'altare nell'atto, che stava celebrando la Messa, e chiuderlo in un fondo di torre, vi era necessaria una costanza, e una virtù singolare, che sola può essere un dono di Dio: così a Dio solo si attribuisce quella fortezza, che dimostrò S. Gregorio nel sostenere l'indipendenza, e la libertà della Chiesa. Nell'orazione non si dice nulla di più di quello, che dicesi nel Martirologio Romano, che è stato in uso per tanti anni in tutta la Chiesa, e ninno ha mai avuto il coraggio di contraddirvi.

10. *Nelle lezioni poi assegnate pel secondo Notturno la deposizione di Enrico, e il giuramento di fedeltà rilasciato a' Vassalli, e Sudditi di quel Monarca, non si riferiscono istoricamente soltanto, ciò, che pur basterebbe a rendere scandalosa questa Leggenda: Ma vi son rappresentate come un effetto della santità di Gregorio specialmente diretto dallo Spirito Santo nel governo della Chiesa.*

Se fosse lecito il farlo, vorrei pregar Monsignore di prendere una delle sue pecore, e narrarle in buon italiano quella sola delle molte colpevoli azioni di Enrico, che i Latini esprimono in questi termini = *Sororem manibus suis depressam tenuit, donec alius ex ipsius jussu coactus cum ea concubuit*: e parlando di Prassede sua Moglie = *A plerisque violari jussit, immo a proprio Filio, qui renuens a Patre spurius declaratus est* (Lancisi Stor. delle Eresie Tom. 3 p. 75) indi le narri, come Gregorio VII ha osato di fulminare sentenza di deposizione contro di lui, e spieghi tutta la sua eloquenza a renderle odiosa una tale deposizione, quale vien riferita nelle Lezioni del secondo Notturno: e mi saprà dire di poi, se la sua pecora innocente resterà più scandalizzata di Gregorio VII, o di lui. E lo sarà ancor di più, se vi aggiungerà, secondo la verità della Storia, che San Gregorio non è venuto a questo passo di spogliarlo del potere, di cui si abusava a danno spirituale delle Anime, e della Chiesa, se non dopo aver tentate inutilmente tutte le vie della moderazione, e della sollecitudine pastorale per richiamarlo a' suoi doveri; che il Cielo ha confermata con miracoli la sua condotta, come abbiamo di già osservato col P. Graveson, e che lo Spirito Santo è comparso in forma di colomba sopra di lui, come narra Leone Ostiense Scrittor di que' tempi nel terzo libro della sua Storia.

Che poi lo Spirito Santo vegli alla direzione di quelli, che ha posti a reggere la sua Chiesa, e di quello singolarmente, che n'è il Capo, non credo, che alcuno sia per negarlo, tanto più, se non vi apponga dal canto suo alcun impedimento, quale non ve lo appose senza dubbio S. Gregorio VII, che per dirlo colle sue stesse parole: *per la purità de' costumi, pel suo zelo indefesso a perseguitare nel*

Clero scorretto di quella età l'incontinenza, e la Simonia, per la stima, in cui fu presso i più santi personaggi de' suoi tempi, visse e morì con grande opinione di santità.

11. *Così col pretesto di promovere il culto di un Santo, si sono studiati gli astuti Curiali di far prevalere gli erronei lor sentimenti: così han tentato di render sacre le loro novità facendole entrare nelle orazioni della Chiesa. Essendo la preghiera, che questa porge a Dio argomento della di lei fede, come lo avvertono S. Agostino, e il Papa San Celestino, ben avvedutamente ha inferito M. Le Plat della condotta tenuta dalla Curia Romana nello stabilire la Festa, e l' Officio di Gregorio VII, che nulla meno si è tentato, che di far entrare furtivamente nella professione della fede di tutte quelle Chiese, nelle quali è in uso il Breviario Romano, la dottrina, che accorda al Papa quella sterminata temporale autorità, di cui falsamente si persuase esso Gregorio di essere stato da Dio investito come Capo visibile della Chiesa.*

Chiunque ha letta con attenzione la Circolare, veduto avrà senza dubbio, che vi è in essa una continua petizion di principio, perchè si ripete sotto diverse espressioni la stessa cosa, senza provare l'oggetto principale di cui si tratta. Infatti il pretesto di promovere col culto di un Santo gli erronei lor sentimenti, il tentativo di render sacre le lor novità, di cui parlasi in questo luogo, e il ritrovato d' inserire nel Breviario Romano la Festa, e l' Officio di S. Gregorio, per conciliare la venerazion de' Fedeli alla pericolosa opinione; il titolo di Santo, e l' encomio del Martirologio, che non ha potuto soddisfare le fine intenzioni di que', che chiama Curiali, la mira di stabilire nel di lui zelo una prova della pontificia autorità temporale, la canoni-

gazione della nuova dottrina colla Canonizzazion di quel Papa: sono tutte asserzioni arbitrarie, che dicono in sostanza lo stesso, ma non sono una prova della rea intenzione de' Romani, di cui si sono accusati fin da principio, e che tale sia stato il fine loro, l'intenzione, la mira, il tentativo, il pretesto nella istituzione di questa Festa. Così avvien d'ordinario, ove si vuol sostenere una causa, che nega di essere sostenuta.

Merita poi un singolare riflesso il luogo, che dà a M. Le Plat immediatamente dopo S. Agostino, e S. Celestino due gran luminari della Chiesa di Dio. Veramente: un Opera inserita nell' Indice de' libri proibiti per ordine del Regnante Sommo Pontefice, un Autore, che ha scritte a Pio VI d'eterna memoria tante lettere piene di fiele contro la sua Bolla *Auctorem Fidei*, non dovea neppur essere nominato nella Pastorale di un Vescovo. Egli per altro, dice bensì " che colla Festa di S. Gregorio si è eret-„ ta in qualche modo (en quelque sorte) in dogma „ la dottrina della Superiorità del Papa, nell' ordi-„ ne temporale, o si è oscurata almeno, e sparsa „ una nuvola assai spessa sull' opposta sentenza „ ma questo è ben diverso dal dire, che si *è tentato di far entrare furtivamente nella professioue di fede* ec. il che denota la maligna intenzione di corromper la fede in quelli, che hanno istituita la Festa, e per conseguenza in Bened. XIII, da cui ne è uscito il Decreto.

La dottrina della superiorità dei Papi nell' ordine temporale nei casi, e nei termini, in cui la sostengono giusta moltissimi dotti Cattolici, come abbiamo osservato col Bossuet, forse sarà di fede in se: ma non lo è quanto a noi: perchè la Chiesa non la propone da credere espressamente. Alessandro VIII ha riprovata è vero, cassata, annullata la Dichiara-

zione del 1682: ma non vi ha apposta alcuna di quelle censure, che adoprano i Concilj, e i Papi, quando vogliono dichiarare di Fede la contraria dottrina. Con tutto ciò, chi volesse far uso delle parole, e de' principj della Circolare, non gli sarebbe difficile a dimostrarlo.

Secondo il Le Plat col Decreto della Festa di San Gregorio *si è eretta per qualche modo in dogma*, e secondo Monsignore *si è tentato di far entrare furtivamente nella professione di fede* di molte Chiese la dottrina della pontificia autorità temporale. Dunque secondo tutti due un tale Decreto ha relazione alla fede: Ma secondo l'art. IV da lui addotto della Dichiarazione del Clero, i Decreti del Papa, che hanno relazione alla fede, *riguardano tutte le Chiese, e ciascuna di esse in particolare*: Dunque il Decreto della Festa di S. Gregorio riguarda tutte le Chiese, e ciascuna di esse. Ma i Decreti de' Papi, che riguardano tutte le Chiese, e ciascuna di esse, secondo lo stesso Articolo divengono irreformabili col consenso delle Chiese medesime. Dunque un tal Decreto dev' essere irreformabile, quando vi abbiano acconsentito. Ma così è, che col nuovo Culto di Gregorio VII addottato da tutte le Chiese, in cui è in uso il Breviario Romano, è divenuto pressochè universale il consenso della Chiesa dispersa al Decreto, di cui si parla. Dunque è divenuta con tal Decreto irreformabile la dottrina, che secondo il Le Plat si è eretta per alcun modo in dogma, e secondo Monsignore si è tentato di far entrare furtivamente nella professione di fede. Nè a questo *presso che universale consenso* punto pregiudica il dissenso della Chiesa Gallicana. Imperciocchè non è necessaria per questo una unanimità Matematica, siccome non è necessaria nella Chiesa radunata in Concilio: ma basta, l'unanimità morale, la quale risulta dalla

massima parte delle Chiese, quai sono quelle, che adoperano il Breviario Romano, e abbracciarono con quel Decreto la Festa del Santo.

12. *Non permise però la Provvidenza divina, che avesse il suo pieno effetto il tentativo de' Romani, e che il loro errore mantellato col nuovo culto di Gregorio VII divenisse presso che universale nella Chiesa Cattolica. Il saggio Clero di Francia, che immobilmente attaccato ai Santi principj della dottrina Evangelica ed Apostolica, da cui sono fissati nelle cose spirituali i confini della Podestà Ecclesiastica, non riconosce nella Chiesa libertà, che renda i di lei ministri indipendenti dalla civile giurisdizione nelle cose, che hanno relazione all' ordine Politico, rigettò coraggiosamente il Decreto Romano destinato a introdurre la Festa, e l'Officio di Gregorio VII, e dimostrò solennemente la costante avversione, con cui continuava a riguardare le massime sediziose, che la Curia Pontificia aveva addottate a tempo di quel Papa; le quali nell' officio della nuova Festa venivano insinuate.*

Da quanto si è detto poc' anzi è per se chiaro abbastanza, che il consenso della Chiesa dispersa al Decreto del Papa è presso che universale, e che secondo i principj del saggio Clero di Francia un tale consenso è più che bastevole a far riguardare come dogmatica la dottrina, che si è voluto insinuare con tal Decreto. Ma lasciato questo da parte, la traslazion del Governo da una ad altra Famiglia, da una ad altra nazione ha relazione senza dubbio all' ordine Politico, eppure il Saggio Clero di Francia attaccato ai Santi principj della dottrina Evangelica ed Apostolica, non solo non vi si è opposto, come avrebbe dovuto nel caso, che vi fosse contrario, ma ha riconosciuta nel Papa una tale autorità, come abbiamo altrove osservato nella traslazion dell' impero

di Oriente in Occidente, e nella traslazione della Corona di Francia da Chilperico in Pipino. Anzi il Saggio Clero di Francia attaccato ai principj, che fissano nelle cose spirituali i confini della podestà Ecclesiastica, unito agli altri Vescovi col loro Capo Gregorio X nel Concilio di Lione permise bensì al Sovrano il diritto di Regalìa in quelle Chiese ov'era stabilito o per titol di fondazione, o per antica consuetudine, ma gli vietò di estenderlo ove non era. Eppure niuno negherà certamente, che il diritto di Regalìa abbia relazione all' ordine politico.

Questi stessi principj gli ha spiegati il saggio Clero di Francia; quando si temeva, che alla morte di Enrico III, in cui finiva la linea di Valois, fosse sostituito un Eretico al Governo del regno " e " che nello stabilire un Successore avvenissere de' " gran tumulti nella Cristianità, e forse la totale " sovversione della Religione Cattolica Apostolica " Romana in questo Cristianissimo Regno, in cui non " si comporterebbe mai, che vi regnasse un Eretico. (*Stor. delle Guer. Civil. di Francia d'Enrico " Davila pag.* 243) Eran questi i principj, ond' era animato il popolo, e il Clero di Francia, principj uniformi a quelli di S. Gregorio: non riconosceva adunque fissati nelle cose spirituali i confini della Podestà Ecclesiastica. Anzi verso il fine del secolo XVI gli Ecclesiastici negli Stati Generali di Bles dichiararono, che il Re di Navarra, e gli altri sospetti di Eresia erano incapaci di succedere alla Corona, la qual dichiarazione fu anche ammessa dal Senato di Parigi, e dai Teologi della Sorbona, i quali vi *aggiunsero colla medesima deliberazione universale, che il Decreto di questa Dichiarazione si dovesse mandare al Sommo Pontefice, acciocchè da lui fosse autenticato, e confermato, nè si potesse per l'avvenire porne in dubbio la validezza.* Ec-

co l'autorità, che a norma de' lor Maggiori riconoscevano nel Papa il Senato, i Theologi, il Clero attaccato a santi principj della dottrina Evangelica ed Apostolica, *e questi principj, e queste massime adottate dalla Curia Pontificia a tempo di quel Papa non sono sediziose*, come leggesi nell' Enciclica, sono anzi necessarie nelle mutazioni degli imperi, che talora succedono per la mutabilità delle umane vicende. In tali casi, quando non si voglia lecita la Tirannia, convien ridursi per necessità o all' autorità del Papa, o a quella del Popolo: ma abbiamo già veduto con Monsignor Bossuet, che poste a confronto le due opinioni quella cioè, che sottomette ai Papi la temporalità de' Sovrani, e quella che la sottomette al popolo, come si è fatto negli anni scorsi, questa sola è da temersi, e la sperienza ci ha fatto vedere quanto sia giusto questo sentimento.

Che se in Francia trovò della difficoltà il Decreto relativo alla Festa di San Gregorio, non dee far maraviglia, che ciò avvenisse in un tempo, in cui bolliva la Francia per gl' intrighi degli Appellanti alla Bolla *Unigenitus*, e si sosteneva con tutto l'impegno la Dichiarazione del 1682 per opporla alle disposizioni di Roma, in un tempo, in cui era uscita alla luce la Difesa della Dichiarazione del Clero, nella quale si parla con tanta indecenza di San Gregorio, che l'Autore medesimo si vergognò d'averlo fatto.

13. *Concorse a secondare lo zelo degli Ecclesiastici la vigilanza de' Magistrati, e i Parlamenti della Monarchia proscrissero il Decreto Romano, che il Clero avea ricusato di accettare* (Novelle Eccles. del 1728, 1729, 1730).

L' Enciclica ci richiama a memoria le Novelle Ecclesiastiche di quel tempo, e vuol dire a un Foglio periodico, degli Appellanti Francesi, a un Fo-

glio proibito il dì 22 Aprile 1732 da Monsignor di Ventimiglia Arcivescovo di Parigi " Questo foglio
,, non era a principio che un semplice estratto scrit-
,, to a mano dei fatti, che più interessavano quel Par-
,, tito, non meno indocile alla Chiesa, che al Tro-
,, no. Un certo Roche-Fontaine Giansenista fanatico
,, s'incaricò di mettere questa Gazzetta sul piede del-
,, le altre; ed è comparsa pel Corso di 60 anni. Si
,, era condannato a un perfetto ritiro, e dicesi, che
,, avesse stabilita la sua Stamperia sopra un battello
,, della Senna. Indi lanciava i tratti più velenosi so-
,, pra di tuttociò, che non era favorevole alla sua
,, causa. Si durerà fatica a credere fin dove ha por-
,, tata l'insolenza, e la temerità. Sofismi, ingiurie,
,, calunnie artifizj, e anche empietà tutto per lui era
,, buono, purchè servisse al suo Partito. Scorrendo
,, questi fogli menzogneri, non si può a meno di
,, muoversi a compassione per quelli, che sedotti
,, esser possono da tante inezie ed imposture. (*Mé-*
,, *moir. pour servir. all' Hist. Eccl. Tom. I p.* 232
a Paris an. 1806) Tale è il carattere delle Novelle Ecclesiastiche, che soppresse voleva l'Arcivescovo di Parigi, perchè non passassero a corrompere la sua Greggia, e che si richiamano ora a memoria.

Per buona sorte è uno di que' Tesori nascosti noti solo agli Uomini del Partito di Giansenio, e di Quesnello. Io propongo invece un libro noto a tutta la Francia, come sono le Memorie suddette, dalle quali con facilità si conosce, quanto sia poco esatta la ragione, che dà in questo luogo l'Enciclica. " Dopo aver detto,
,, (così l'autore delle Memorie ec.) che Gregorio VII,
,, era virtuoso, nemico del vizio, sollecito per l'onor
,, della Chiesa, attento a purgarla da' Ministri, che la
,, disonoravano, infaticabile a reprimere i disordini
,, de' giorni suoi, e a rianimare fra gli Ecclesia-

„ stici lo spirito del loro Stato, per le quali virtù
„ fu egli annoverato fra i Santi, che la Chiesa ono-
„ ra, prosiegue alla pag. 211.„ Un Decreto della
„ Congregazione dei Riti (*a*) dei 25 Settembre 1728
„ fissò la sua Festa il dì 25 di Maggio. Si cominciò
„ dunque nel 1729 a farne l'officio. Se ne sparse qual-
„ che esemplare a Parigi, ma furon soppressi d'ordine
„ della Corte. La pubblicazione, e la soppressione di
„ essi non aveva fatto strepito alcuno; quando gli Ap-
„ pellanti, venuti in cognizione del nuovo offizio, ne
„ fecero molto romore. A sentir essi l'introduzione di
„ questa Festa era un attentato della Corte di Roma,
„ (*quanto bene passarono nell' Enciclica lo Spirito, e*
„ *le espressioni degli Appellanti*). Essa non avea cer-
„ cato con questo, che ristabilire le sue pretensio-
„ ni. Tutti i Sovrani dovevano collegarsi per repri-
„ mere questa intrapresa. Tali erano i voti, e i di-
„ scorsi di questi nemici della pace. Tutto risuona-
„ va de' lor lamenti. I Magistrati sempre paurosi
„ anche dell' ombra del più leggiero attentato alle

(*a*) Il Decreto è del tenore seguente. *Urbis et Orbis. Sanctissimus Dominus noster* Bened. XIII *benigne iudulsit, atque concessit ut officium Sancti Gregorii Papæ VII alias a Sacra Rituum Congregatione die* 19 *Augusti* 1719 *cum lectionibus II Noct. et oratione propriis pro universo ordine Benedictino revisum, et approbatum, imposterum ab omnibus Christifidelibus utriusque sexus tam sæcularibus quam Regularibus, qui ad horas Canonicas tenentur, die* 25 *Maii sub ritu duplici recitari, et Missa respective celebrari debeat, ac ita in Breviario ac Missali Romano apponi mandavit die* 25 *Septembris* 1728.

N. C. Coscia.

N. N. Tedeschi Arch. Apam.
S. R. C. Secretarius.

„ nostre libertà fecero de' Decreti per sopprimere
„ ne' Breviarj il Foglio, che conteneva l'Officio di
„ Gregorio VII, e proibire, di celebrarne la Festa.
„ Il Parlamento di Parigi ne diede l'esempio, e fu
„ seguito da quelli di Rennes, di Metz, di Tolo-
„ sa, e forse da qualche altro ancora.

„ Pareva poco necessario, che i Vescovi entras-
„ sero in questa disputa. Contutto ciò il dì 24 di
„ Luglio Monsignor de Cailus Vescovo d'Auxerre
„ diede il suo Editto contro l'Officio, e fu imitato
„ da quelli di Montpellier, di Metz, di Troies, e
„ di Castres. M. Colbert non mancò in questa oc-
„ casione di apostrofare vivamente il Papa. M. de
„ Dromesnil Vescovo di Verdun fu il solo de' Pre-
„ lati attaccati alla Costituzione, che credette di do-
„ vere elevarsi contro l'officio; Lo fece però con
„ una moderazione, di cui gli altri non glie ne ave-
„ van dato l'esempio. Non ve n' ebbe alcuno fino
„ a Barchman (*Vescovo intruso*, e *Scismatico di*
„ *Utrecht*) che non abbia voluto segnalarsi in que-
„ sta occasione. Questa specie di complotto irritò
„ Bened. XIII, Gli parve strano, che i Parlamen-
„ ti e alcuni Vescovi proibissero di far la Festa di
„ un Santo riconosciuto dalla Chiesa. Diede un Bre-
„ ve per annullare i Decreti del Parlamento di Pa-
„ rigi. Il Vescovo di Auxerre si riscaldò molto in
„ quest' affare. Si provvide nel Parlamento. Si fece
„ fare un Consulto di un gran numero di Avvoca-
„ ti. Scrisse al Re, e all' Assemblea del Clero dell'
„ anno seguente delle lettere assai vive. Tutto que-
„ sto strepito era affettato. Niuno in Francia erasi
„ dichiarato per l'adozione del foglio proscritto, e
„ non avendolo autorizzato alcun Vescovo non avreb-
„ be fatto alcun romore, se non fosse presa questa
„ congiuntura favorevole per riscaldare gli spiriti, e
„ soddisfare i proprj risentimenti.

Dalla semplice relazione di questo fatto, la quale merita assai più fede, che le Novelle Ecclesiastiche del Partito; ben si vede 1.°, che non furono i Magistrati, e i Parlamenti del regno, che seguiron lo zelo degli Ecclesiastici, come vuole l' Enciclica; ma gli Ecclesiastici, che seguiron l'impegno de' Parlamenti, e de' Magistrati, in cui dominavano gli Appellanti dalla Bolla *Unigenitus*, e i nemici della Santa Sede Apostolica. Nè dee far maraviglia, che siansi opposti a un Decreto del Papa, quando si opponevano con tanta audacia anche a quelli del Re: 2.° che non tutto il Clero, ma pochi Vescovi noti a tutti per la loro opposizione alla Bolla, e ai Decreti del Papa, si opposero alla Festa di San Gregorio, la quale se non celebrossi nelle lor Chiese, si celebrò nelle altre, e in quella di Parigi singolarmente, come attesta il P. Zaccaria, il quale ha veduti non pochi Calendarj dal 1731 al 1762, in cui era prescritto l'officio del Santo. *Certe Parisiensia Kalendaria vidi non pauca ab anno 1731 ad an. 1762, quibus hoc officium adscriptum est.* (Antifeb. Vind. pag. 389 Tom. 1). Dal che si vede quanto sia falso, che l'officio, e la Messa di S. Gregorio VII, non sia stata mai celebrata in Francia. 3.° che fra i Vescovi addetti alla Costituzione *Unigenitus*, non vi fu, che quel di Verdun, che si opponesse al Decreto di Bened. XIII, ma lo fece con una moderazione singolare.

Del resto non fu la sola festa di San Gregorio, che pretese sopprimere il Parlamento di Parigi, ma anche la Bolla di Canonizzazione di S. Vincenzo de' Paoli. Niente gli apparteneva di meno, che questa Bolla; ma siccome si trattava in essa degli error di Giansenio, e dello zelo di questo Santo nell'impugnarli, questo bastò per eccitare dei torbidi contro di Essa. Alcuni Curati di Parigi, que' medesimi, che

si erano dichiarati in favore del Diacono Paris, riclamavano contro la Bolla per istigazione di Bourrsier, e dieci Curati li sostennero con un Consulto, in cui dicevano: Che i difetti di questo giudizio autorizzavano i Curati ad opporsi a tutte le Lettere Patenti, che fossero state sorprese in favore di questa Bolla; il che non impediva, che in tempo più opportuno pensassero ad appellarsene come d'abuso. Per la qual cosa i Curati diedero la loro opposizione: ma il Re ordinò, non si avesse alcun riguardo al Decreto del Parlamento in quello, che riguardava la stampa, e la distribuzion della Bolla. Ripresse al tempo stesso un altro errore del Magistrato, che avea proibito di citare come Ecumenico il Concilio di Firenze, e il Lateranense V quasi, che appartenesse a' Giudici secolari il decidere l'Ecumenicità de' Concilj. Il Re cassò il lor Decreto, il che peraltro non li trattenne da dichiarare, che vi persistevano. (Memoires &c. Tom. I Pag. 300) Questi sono i Magistrati, e quelli di Montpellier, di Trojes, di Castres, i quali appellato avevano dalla Bolla *Unigenitus*. Questi sono i Vescovi il cui zelo propone a' suoi Canonici Monsignore. Perchè possano conoscer meglio il loro inganno io non farò, che opporre ai Vescovi prenominati l'Arcivescovo di Sens, che così parla di loro, e di tutti i nemici di Gregorio VII. = Con quai tratti orribili non han dipinto il Pontefice (Gregorio VII), di cui gli antichi lodarono la pietà, la costanza, lo zelo, e la purità de' costumi, e che la Chiesa Romana ha decorato cogli onori religiosi? . . . Rendiamo giustizia alle sue virtù, e riconosciamo i suoi meriti. Il suo zelo fu grande, il suo coraggio fu eroico, la sua pazienza provata co' più cattivi trattamenti, cogli insulti, colle percosse, colle ferite, colla prigionia, coll'esilio. Fu egli che cominciò a purgare il Sacerdozio orribilmen-

te sfigurato dalla Simonia dei Preti, e dal loro concubinato. La sua vita era sì Santa, che *Bennone* suo nemico, il quale lo ha squarciato colle più nere calunnie, non attaccò mai la purezza de' suoi costumi. La sua morte fu così preziosa avanti a Dio, com'era stata santa la sua vita. Morì nell' esilio provando i rigori della persecuzione dell' Imperatore Enrico, e secondo il rapporto di M. Fleury vi fu un gran numero di miracoli alla sua morte . . . Il Papa ha meritato di esser nel numero di quegli uomini rari, che Dio ha dotati di una grazia eccellente. Non contento Monsig. Languet Arcivescovo di Sens d'avere lodate in tal guisa le virtù di Gregorio, prende a ribattere la malignità de' suoi nemici, che ha fatto dimenticare ad essi ciò, che devono a un Riformator della Chiesa, a un Martire, a un Amico di Dio (Ottava Istruzion Pastorale pag. 234)

Ma più che l' autorità del Languet piacerà forse a taluno quella del Luterano Tommasio, il quale nella sua Storia delle Dissensioni tra il Sacerdozio, e l' Impero così parla di quella di Gregorio VII con Enrico (cap. 7 §. 73) : *Causa morbi tunc magno cum impetu erumpentis non primario Papae est adscribenda sed Episcopis, nec primario exteris aut Italicis, sed Germanis, ob dicta §.* 67, nel qual paragrafo detto avea, che Gesselio Luterano anch' esso, *Tom.* 11. *Hist. Eccl.* scrive: *maxime notandum est, quod Gesselius non solum in genere de corruptis moribus Episcoporum, et in specie de eorum luxu, et conviviis observavit; sed et ex Uspergensi docuit illam collusionem imperii et Sacerdotii, quae sub Henrico IV facta esse dicitur, originem debere rebellioni Saxonum, et Episcoporum Eminentiorum in Germania Moguntini, Coloniensis, Vormatiensis, Vicemburgensis, Salisburgensis &c.* (ap. Antifeb. Tom. I p. 393).

A torto adunque si caratterizza col nome di zelo la formale disubbidienza agli ordini del superiore. I Vescovi di qualunque tempo, e di qualunque Nazione devono ricordarsi del giuramento d'ubbidienza, che prestano al Papa nella loro ordinazione secondo il Decreto del IV Concilio di Laterano; e che sebbene sieno Pastori per rapporto a' Fedeli alla cura loro affidati, son però pecore riguardo al Papa, come fu definito nello stesso Concilio Can. V, e siccome non soffrirebbero essi, che alcuno de' loro Diocesani si opponesse, a' loro ordini; così neppur essi oppor si possono a quelli del Papa. Peggio poi se ricorressero ad una estranea podestà, come pare, che facessero i Vescovi di quel tempo, per sottrarsi alla ubbidienza del Papa, il che non solo è vietato sotto pena di scomunica dal Can. XXXI fra gli Apostolici, ma anche dall' Imperatore Valentiniano nel suo Editto riportato dal Baronio (*ad an.* 455 *n.*° *IX*) „ *Hac perenni sanctione decernimus*, *ne quid tam* „ *Episcopis Gallicanis*, *quam aliarum Provinciarum* „ *contra veterem consuetudinem liceat sine viri Venerabilis Papae Urbis aeternae auctoritate tentare*, „ *sed illis omnibusque pro lege sit*, *quidquid sanxit*, „ *vel sanxerit Apostolicae Sedis auctoritas*; La consuetudine di 82 anni da che celebravasi nella Chiesa la Festa di S. Gregorio pare che possa dirsi, *veterem consuetudinem*, il resto lo lascio alle riflessioni di Monsignore. Non posso tacere però quello, che dice lo stesso Imperatore della Sentenza di S. Leone contro d' Illario Vescovo d'Arles = *Et erat ipsa quidem sententia per Gallias etiam sine imperiali sanctione valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesia non liceret? Sed nostram quoque praeceptionem haec ratio provocavit*, *ne ulterius vel Hilario*, *quem adhuc Episcopum nuncupari sola mansueti Praesulis permittit humanitas*, *nec cuiquam alteri*

Ecclesiasticis rebus arma miscere, aut praeceptis Rom. Pontificis audeat obviare. Ausibus enim talibus fides, et reverentia nostri violatur imperii. =

A questi sentimenti di un' Imperatore si aggiunge quello, che disse nell' azion X dell' ottavo Concilio Ecumenico, cioè = *Datum non est laicis secundum Canones jus judicandi quidquam de Causis Ecclesiasticis. Opus enim hoc Pontificum est et Sacerdotum; quia etsi Laicus pietatis, et sapientiae laude praestet, tamen Laicus est, et ovis, non Pastor* = e poi si giudichi quale accoglimento avuto avrebbe da questi due Imperatori il ricorso de' Vescovi del 1730, i quali ricordarsi dovevano del Can. XX del secondo Concilio di Tours = *Quis Sacerdotum contra Decreta talia, quae a Sede Apostolica processerant agere praesumat . . . Et Patres nostri hoc semper custodierunt, quod eorum praecepit auctoritas.* Ciò stando, non è a credere, che i Parlamenti, e i Magistrati del Regno abbian voluto arrogarsi un diritto, che non avevano, e confessano di non avere; e se pure hanno impedita l' accettazione del Pontificio Decreto del 1728, forse si saranno lasciati vincere dai nemici della quiete, che dominavano anche fra loro.

14. *Queste provvide misure per un comando di S. M. l' Imperatore nostro Signore a Noi comunicate da Sua Eccellenza il signor Ministro dei Culti con lettera del dì 8 dello scorso Febbrajo, sono ora estese alle Chiese delle Provincie, che il diritto di conquista, e la volontà dei Popoli han messe sotto il felice dominio di Sua Maestà, e incorporate all' Impero Francese.*

Se Monsignore vorrà rileggere con animo più quieto tutto questo periodo, son sicuro che sarà il primo a disapprovarlo: e se fosse stato letto in qualche Concilio Ecumenico all' udire que' PP. il Ministro dei Culti, il diritto di conquista, la volontà dei

Popoli, a cui si attribuisce il sottrarsi al proprio Sovrano, e sottomettersi all'altrui dominio, si sarebbero senza dubbio scandalizzati, e alle provvide misure di S. M. gridato avrebbero co' Padri del Concilio Ecumenico di Calcedonia *Contra regulas Pragmaticum nihil valebit*, o col S. Pontefice Innoc. I nella sua lettera ad Alessandro Vescovo d'Antiochia = *Non visum est Nobis ad mutabilitatem necessitatum mundanarum rerum, Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator.* L'Imperatore non solo nulla può contro la Chiesa, diceva il celebre Fenelon, ma nulla può in favore di essa nello spirituale, fuorchè ubbidirle.

15. *Il già più volte ricordato Decreto della Congregazione de' Sacri Riti relativo al culto di Gregorio VII non vi sarà più osservato. La Festa e l'Officio di quel Papa non avrà più alcun luogo nel Calendario.*

Pare, che non possa portarsi più avanti la resistenza agli ordini del Superiore, fino a prescriverne l'inosservanza, e quanto più lo considero, tanto meno so persuadermi, che fatto l'abbia Monsignore, di cui non posso ignorare le cognizioni, e i talenti. Quand'anche il Decreto di cui si tratta, fosse a principio della Sacra Congregazione de' Riti, ha cessato di esserlo, da che il Papa, addottandolo, lo ha fatto suo: siccome cessano di essere del Senato, o del Parlamento le leggi, che ha distese, da che vengono in pubblico sotto il nome, e la sanzion del Sovrano. Ma quand'anche voglia considerarsi come un Decreto di una Congregazione istituita, e autorizzata dal Papa, forse che un Vescovo particolare può inibirne l'esecuzione, e vietarne l'adempimento?

Comunque sia: Egli ci ha assicurato poc'anzi, che Gregorio VII ha potuto esser Santo nel Sec. XI,

come lo è stato San Cipriano nel terzo: Ma tutti i Santi, che regnan con Cristo hanno un ugnale diritto alla invocazione, e alla pietà de' Fedeli, come fu definito dal Tridentino, il quale condanna quelli, che il negano (Sess. XXV de Invocat. Venerat. &c. Sanctorum.) Dunque o doveva ritenerli tutti due nel suo Calendario, *se è persuaso a credere*, come vedremo fra poco, che S. Gregorio regni con Cristo unitamente a San Cipriano; o se ha voluto escluder quello, perchè ha abbandonata secondo lui *la dottrina dei Padri* in una cosa, che non interessa la fede, tanto più doveva escluderne S. Cipriano, che *si scostò per errore dalla Tradizion de' Maggiori* in una cosa, che molto interessa il dogma cattolico della validità del battesimo. Non è difficile a capire il motivo di tanta parzialità. Dovea rifletter per altro al comando del Concilio di Trento, il quale in quel luogo medesimo stabilisce, che nulla si faccia in questi casi senza il consenso, e l'autorità del Pontefice. *Nihil inconsulto SSmo Romano Pontifice novum, aut in Ecclesia hactenus inusitatum decernatur*; tanto più se si tratti di un culto dallo stesso Rom. Pontefice stabilito, e approvato dall'uso, e dalla consuetudine di molti anni, non è lecito al Vescovo decretar cosa alcuna contro di esso *inconsulto SSmo Rom. Pontifice.*

16. *Io mi conformo di buon grado all'ordine, che m' ingiunge di parteciparvi miei Vener. Fratelli, questo Sovrano comando, e unisco volentieri la mia spirituale autorità a inculcarne l'osservanza, e l'adempimento.*

Tanto il Sovrano comando della podestà temporale, come la sua spirituale autorità, che vi unisce, saran sempre inutili per derogare al Decreto del Tridentino, e privar San Gregorio del diritto, che ha, al culto, e alla venerazion de' Fedeli. For-

se gli ubbidiranno in pubblico i suoi Canonici, e i suoi Parrochi per timor del castigo, ma non so se il faranno in privato, ammoniti da Sant' Ivone Arcivescovo di Sans = , *che è un delitto uguale all' Eresia il resistere a' giudizj , e a' Decreti della Sede Apostolica* = , o da quello, che scrisse a' Vescovi della Dardania San Gelasio = *Che è giusto di ubbidire in tutto ai giudizj , e ai precetti del Rom. Pontefice.*

17. *Cessi pertanto fin di quest' anno nella nostra Diocesi , la Festa , e l'Officio di Gregorio VII , e se ne tolga ogni menzione da' Martirologj , Messali , e Breviarj destinati a servire al pubblico culto.*

Se il Signore ha fatto conoscere a San Gregorio quanto quì si opera intorno a Lui, io credo, che si sarà messo a ridere a vista di un *Cessi* così terribile, che vuol cancellata da' Martirologj , da' Missali, da' Breviarj perfino la sua memoria. Intanto non posso a meno di mettergli avanti il Decreto del Concilio di Trento, in cui comanda a tutti i Vescovi d' istruire i Fedeli con diligenza, e insegnar loro = *Docentes eos Sanctos* (com' è S. Gregorio) *una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre ; bonum atque utile esse suppliciter eos invocare, et ob beneficia impetranda a Deo per Filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor, et Salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque confugere : Illos vero, qui negant Sanctos aeterna felicitate in Coelo fruentes invocandos esse . . . jampridem eos damnavit, et nunc damnat Ecclesia.* Sess. XXV.

Inoltre devo pregarlo a riflettere, che il Martirologio della Chiesa Latina corrisponde per alcun modo ai Sacri Dyptici della Greca : e siccome era la massima delle ingiurie, che si faceva ad un Papa, a un Imperatore, ad un Vescovo, a un sempli-

de Fèdele morto con opinione di Santità il cancellare da' Sacri Dyptici, o ricusare di scrivervi il suo nome, dal chè ne vennero tante inquietudini nella Chiesa: così è la massima delle ingiurie, che si fa ora ad un Santo il cancellarne dal Martirologio il suo nome. *Haec expunctio*, dice un dotto Autore, *poena erat illis solis inflicta, qui vel a fide Catholica defecerant, vel ob aliquod crimen a communione Fidelium fuerant separati.* Niuno, ch' io sappia, de' suoi più giurati nemici ha finora accusato San Gregorio di questi delitti, da subire la pena, che gli vien decretata in questa lettera Circolare. Ma questo va a ferire ancor più tutta la Chiesa, la quale pel corso di circa duecento cinquant' anni (quanti se ne contano da Gregorio XIII fino a Noi) lo ha sempre riconosciuto per Santo, e letto cogli altri nel Martirologio il suo nome; il quale Martirologio era in uso nella Chiesa di Francia, come in tutte le altre dell' Occidente. Ora, non dirò già il sopprimere totalmente, ma il dubitare soltanto, se farsi dovesse quello, che ha fatto per tanti anni la Chiesa sembrerebbe a Sant' Agostino una solennissima pazzia (Ep. 56 n.° VI)

18. *Giù nel dì 25 di Maggio, in cui si celebrava in addietro la Festa di S. Gregorio, cade ancora nel Calendario Romano la Festa di S. Urbano Papa, e Martire, cui per la soppressione di quella di Gregorio, resterà appropriato interamente l'officio di detto giorno.*

La divina Provvidenza, che tutto dirigge a maggiore sua gloria, nell' atto, che permette l'abolizion della Festa di San Gregorio, perchè fece uso di tutta l'autorità, di cui fu investito da Dio pel bene della sua Chiesa, ordina le cose in maniera, che vi sia sostituito quello, che ne eresse la Cattedra. S. Urbano I fino dal 232 ordinato avea, che la Cattedra

Episcopale fosse posta in alto, e ornata a guisa di Trono nella Chiesa, per denotare la sua podestà di giudicare, di sciogliere, di legare, che è quella di cui fece uso S. Gregorio VII pel bene spirituale delle Anime, e della Chiesa = *Rationem affert, cur Sedes Episcoporum excelsae et paratae, ut Thronus habeantur in Ecclesiis, scilicet ob eis a Domino traditam potestatem judicandi, et solvendi atque ligandi, et ob impendendam eis venerationem.* (Carriere in vita Urbani I) Considerino queste ragioni coloro, che negano ai Vescovi la facoltà di innalzare il Trono nelle lor Chiese.

19. *Persuadetevi M. V. Fratelli, che quantunque goda l'Anima di Gregorio, come io sono ben persuaso a credere, in un sublime grado di gloria il premio, con cui corona Iddio nel Cielo la carità de' suoi Servi, non potrà offendersi, che non venga da Noi accordato alla sua memoria un culto, che tende alla superstizione, onorando quai frutti preziosi della di lui santità gli eccessi di zelo, che l'hanno offuscata.*

Quì l'Enciclica oltrepassa tutti i confini della modestia, e della onestà. Un culto, che tende alla superstizione reso dalla Sede Apostolica ad un Santo, il riguardare quai frutti preziosi di santità gli eccessi di zelo, che l'hanno offuscata, sono oggetti, che non doveva neppure lasciarseli venire in mente, o rigettarli quali tentazioni del demonio nel caso, che gli si presentassero. Se è uscito in eccessi di zelo, che hanno offuscata la santità di Gregorio, come vuol persuadere a' suoi Venerabili Fratelli, che gode *l'Anima di Gregorio in un sublime grado di gloria il premio, con cui corona Iddio nel Cielo la Carità de' suoi Servi*? Come ha autenticato con prodigj il Cielo cotesti eccessi di zelo, che offuscano la santità? Questi eccessi di zelo riguardano principalmente la

deposizione d'Enrico, e questi gli ha confermati morendo, come ci attesta l'Autore della sua vita presso il P. Graveson, (*Hist. Eccl. Tom. IV p.* 65) il quale ci dice, che il Signore comprovò dopo morte con molti prodigj l'equità della Causa, che preso aveva a sostenere contro di Enrico in favore dell' Ecclesiastica libertà. Ma forse che il Signore può confermar con prodigj gli eccessi di zelo? Può dare un sublime grado di gloria a quelli, che offuscarono la santità? Può la Chiesa rendere a chi che sia un culto, che tende alla superstizione, e renderglielo per tanti anni? Io credo piuttosto, che l' eccesso di zelo, per la podestà temporale del Principe, abbia portato Monsignore a scriver quello, che non doveva, e scriverlo a' suoi Venerabili Confratelli.

20. *Riprendete con pazienza, e dottrina convenienti al vostro carattere quei, che ardiscono di attaccare obbliquamente le venerande determinazioni, dell' Augusto nostro Signore, dimandando con affettata semplicità, se appartiene al Principe di dichiarare a quale tra i Personaggi, che han lasciata fama di santità, sia giusto di decretare gli onori del Sacro Culto? Rispondete loro, che l'Imperatore non ha nè pretende di arrogarsi l'autorità di canonizzare i Santi, che propria è della Chiesa: ma ha bensì il diritto, e il dovere di opporsi all' abuso, che di tale autorità ha fatto la Curia Romana, procurando coll' introduzione del Culto di Gregorio VII, di far prevalere le nuove massime di quel Papa contrarie all' antica dottrina fondata sulla parola di Dio, e sull' insegnamento dei Padri.*

La riprensione colla dovuta venerazione, e rispetto i suoi Vener. Fratelli devono incominciarla da quello, che ha ardito di attaccare non obbliquamente, ma direttamente le venerande determinazioni del vero Augusto nostro Signore il S. Padre

Bened. XIII: nè con affettata semplicità, ma con petto Apostolico, come esige il loro carattere facciano capire, che quando la Santa Sede ha decretato il sacro culto a que' Personaggi, che han lasciata fama di santità, il Principe non deve prendervi altra parte che quella di osservarlo. In questo non è meno soggetto de' sudditi alle venerande determinazioni dell' Apostolica autorità, e son persuaso, che niun Sovrano ha mai preteso di arrogarsi l'autorità di canonizzare i Santi, che è propria della Chiesa, e della Chiesa Romana principalmente, che è madre, e Maestra di tutte le altre. Quindi è una vera calunnia il dire, che la Curia Romana, o sia le Romane Congregazioni siansi abusate della loro autorità, per far prevalere delle massime contrarie alla dottrina, e all' insegnamento dei Padri. E quand' anche lo avessero fatto, non era del Principe, nè de' Vescovi particolari di opporvisi con iscandalo della lor Greggia, ma di darne avviso al Capo visibile della Chiesa, a cui solo appartiene di determinar queste cose, e che assistito dallo Spirito del Signore mai non manca in quello, che è necessario alla istruzion de' Fedeli. I Vescovi sono chiamati a parte della sollecitudine pastorale non alla pienezza dell' Apostolica podestà, e il Principe al dire di Sant' Ambrogio è figlio della Chiesa, è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa, ne è il Protettore, e il Custode, non il Padrone; onde non tocca a lui d'impedire il culto di quelli a' quali il Capo della Chiesa l'ha destinato, nè tocca ai Vescovi di scanonizzar quelli, che furono canonizzati almeno *equipolenter* dal Papa, come prova di Gregorio VII Benedetto XIV, nè cancellare dal Catalogo de' Santi, o dal Martirologio coloro, che inseriti vi furono dal S. Padre.

21. *Gesù Cristo ha detto, che il suo non è regno di questo Mondo, e ha comandato di rendere a Cesare ciò, che è di Cesare.*

Non è vero, che Cristo abbia detto, che il suo non è Regno di questo mondo. Ha detto, che il suo regno non era da questo Mondo, *regnum meum non est de hoc mundo*, e ha voluto dire, che non era stato fatto Re dagli uomini di questo mondo, come son gli altri Re; ma non ha mai negato di esser Re, e che fosse nel mondo il suo Regno. La riflessione è di Sant' Agostino. *Non enim dicit non est hic, sed non est hinc, hic enim est usque ad finem Saeculi.* Se adunque Gesù Cristo ha in questo mondo il suo regno, e questo regno dee durare fino al fine del mondo, con quale autorità gli altri vogliono ingerirsi nell' amministrazione dell' altrui regno? Soffrirebbero essi, che un'altro Re s'ingerisse a stabilire i Governatori del regno, a conferire le dignità della Corte, a regolare i diritti, a sopprimerne le determinizioni, e gli Editti? E come dunque potranno o vorranno fare nel regno di Gesù Cristo quello, che non soffrirebbero, che da altri si facesse nel loro?

22. *I Padri insegnano, che l' Imperatore non è subordinato che a Dio: che a Dio solo è tenuto di render conto della sua condotta, e da lui unicamente può essere giudicato: che non dobbiamo attribuire, che al vero Dio la podestù di torre il regno, e l'impero, che non avvi eccezzione alcuna di persone nel dovere, che inculca S. Paolo a' Fedeli della soggezzione alle Politiche Podestà.*

Non solo i Padri, ma gli stessi Romani Pontefici, che sono i Padri dei Padri, insegnano, che l'Imperatore non è soggetto, che a Dio nell' uso legittimo della sua podestà, come abbiamo di già veduto con San Gelasio: ma quì non si tratta dell' uso, ma dell' abuso della imperial podestà, nè di un abuso qualunque, ma di un' abuso tendente alla rovina delle Anime, e alla sovversion della Chiesa. In tal

caso la podestà del Sovrano è soggetta alla podestà pastorale del Papa incaricato da Dio della salute delle anime, e della conservazion della Chiesa; nè vi è soggetto soltanto come figlio al suo Padre, come pecora al suo Pastore, ma come reo al suo Giudice, nel caso, che ammonito non si ravveda, e venga denunziato alla Chiesa, cioè al Pastore di essa il suo fallo. Così fece San Gregorio con Enrico IV Imperatore. La lussuria, la tirannia, la crudeltà, l'avarizia, la vendita delle cose sacre, l'usurpazione de' beni Ecclesiastici, e tutto ciò, che poteva render colpevole, e sacrilego un Monarca, erano i vizj, che lo distinguevano: a cui aggiunse per colmo della sua iniquità la deposizione del vero, e legittimo Pastor della Chiesa, con farvi sostituire un usurpatore, un ladro. *Hæc et his similia nefanda et inaudita Henrici Regis flagitia videntes et audientes fieri veri Catholici per id temporis in Ecclesia constituti directis Romam Nuntiis ad Alexandrum Apostolicæ Sedis Antistitem, hæc ei, et alia quamplurima, quæ in regno Teutonico insanientibus Simoniacis hæreticis, Rege Henrico Auctore et patrono dicta, et gesta sunt, tam litteris quam viva voce conquesti sunt.... Interea Dno Alexandro Apostolico de medio sublato, suscepit Sedem Apostolicam Gregorius.... Iste querimoniis, et clamoribus Catholicorum justis adversus Henricum, et scelerum ejus immanitatem auditis, zelo Dei accensus, jam dictum Regem excomunicatum pronuntiavit, maxime propter Simoniam.* Così Mariano Scoto Autor di quei tempi (in Chron. ad an. 1075) Prima però di venire a questo passo lo ammonì in secreto con lettere piene d'affetto invitandolo a penitenza. Non avendo queste giovato, gli spedì una solenne ambasciata, invitandolo a venire a Roma per iscolparsi di que' delitti, di cui era accusato. Non avendo giovato nep-

pur questa mosso dal clamore dei popoli, e dallo zelo della Causa di Dio, trattata in un numeroso Concilio la sua causa; proferì S. Gregorio contro di lui la sentenza. In somma San Gregorio non ha fatto nè più, nè meno di quello, che comandò Gesù Cristo nel precetto della fraterna correzione; a cui è soggetto anche l'Imperatore: e siccome questa importa di sua natura un qualche giudizio, così è falso, *che a Dio solo è tenuto a render conto della sua condotta*; *e da lui unicamente può essere giudicato*, siccome è falso, *che non dobbiamo attribuire*, *che al vero Dio la podestà di torre il Regno*, *e l'Impero.*

Primieramente, *se* non dobbiamo attribuire, che a Dio la podestà di torre il regno, e l'impero, con qual coraggio ha detto poc'anzi, n.° 14, *che il diritto di conquista e la volontà dei popoli*, ha tolte al legittimo loro Sovrano tante Provincie, *e le ha messe sotto il felice dominio di sua Maestà*, e incorporate all' Impero Francese? *Ita ne quadam adulatione curvamur*, *ut Sacerdotalis juris simus immemores*, *et quod Deus donavit nobis*, *hoc ipsi aliis putemus esse credendum*? (S. Ambros. ep. ad Valentin.)

La podestà di deporre coloro, che si oppongono al bene delle anime, e alla quiete e al buon ordine della sua Chiesa Gesù Cristo l'ha ricevuta dal Padre, *Data est mihi omnis potestas in cælo*, *et in terra*, e non l'ha comunicata che a Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Sucessori. Come ciò sia avvenuto lo dirò colle parole di un dotto Teologo mio Amico. = Gesù Cristo nel fondar la sua Chiesa non ha abolito il *Gius naturæ*, come non ha abolita colla rivelazione la ragion naturale, da cui discende il *Gius* di natura. Fondando adunque la Chiesa, la quale non è un semplice Collegio, come vogliono i Novatori, ma una vera Società avente il governo di se

medesima, e il suo Capo, le ha dato tutti i diritti che competono per *gius di natura* ad ogni Società indipendente, e Sovrana. Tra questi diritti il primo e principale si è quello di conservar se medesima contro gli sforzi de' suoi nemici, e mettere in opera tutti que' mezzi, che son necessarj per conseguirlo. Indi ne nasce la podestà indiretta in virtù della quale si ordinano delle cose temporali, a un fine spirituale, o si tolgono delle cose temporali, perchè servon d' ostacolo al bene spirituale delle Anime; o alla conservazion della Chiesa.

Che la podestà Ecclesiastica sia da Dio immediatamente, non v'è chi ne dubiti: non così di quella del Principato. A riserva del Governo Teocratico degli Ebrei, di cui ora non è luogo a parlarne, l'opinion più comune insegnata anche da S. Tommaso si è, che la podestà temporale sia da Dio per mezzo degli uomini, *Dominium introductum est de jure Gentium*, *quod est jus humanum*. Ma o sia immediatamente, o lo sia per mezzo degli uomini: egli è fuor d'ogni dubbio, che le due podestà sono ordinate, *quæ a Deo sunt potestates*, *ordinatæ sunt*, dice S. Paolo, per conseguenza la minore deve essere subordinata alla maggiore, la temporale alla spirituale, che è il fine ultimo voluto da Dio per la sua gloria, e per la salvezza delle anime.

Se adunque il fine ultimo voluto da Dio è la sua gloria per la salvezza delle Anime, il Principato non ha nè può avere diritto di far cosa alcuna, che pregiudichi all' acquisto dell' eterna felicità; e se non ha questo diritto, dev' esservi, chi abbia la podestà d'impedirlo, quando tenti di farlo. Ed ecco onde nasce nella Chiesa la podestà indiretta sul temporale de' Principi, quando fan cose contrarie al servizio di Dio, e alla salvezza delle Anime; e corretti ricusano d'emendarsi.

Oltredichè la deposizione di Enrico fatta da S. Gregorio era una legittima conseguenza della sua Apostasia dalla fede; come insegna S. Tommaso 2. 2. q. XII a. 2 *et ideo, quam cito aliquis per sententiam denunciatur excomunicatus propter Apostasiam a fide, ipso facto ejus subditi sunt absoluti a dominio ejus, et juramento fidelitatis, quo ei tenebantur.* Lo stesso insegna S. Bonaventura. Tom. 5 p. 215 Ed. Ven. 1754. *Jam vero possunt Sacerdotes, et Pontifices ex causa amovere Reges, et deponere Imperatores.* Lo stesso insegnano S. Antonino, S. Raimondo, e molti altri dotti Teologi, e Canonisti; ai quali era nota la vera sentenza dei Padri.

Si legge per ultimo nell' Enciclica, *che non avvi eccezione alcuna di persone nel dovere, che inculca San Paolo a' Fedeli dalla soggezione alle Politiche Podestà.* Io voglio credere, che non si sarà voluto leder con questo l' immunità della Chiesa, e delle Persone Ecclesiastiche dalla divina ordinazione, e dalle Canoniche sanzioni stabilita. Altrimenti lo manderei a leggere il Concilio di Trento ove dice (Sess. XXV de Reform. c. 20) *Saeculares quoque Principes Officii sui admonendos esse censuit, confidens eos, ut Catholicos, quos Deus sanctae fidei, Ecclesiaeque protectores esse voluit, jus suum Ecclesiae restitui, non tantum esse concessuros, sed etiam subditos suos omnes ad debitam erga Clerum, Parochos, et Superiores Ordin., reverentiam revocaturos, nec permissuros, ut Officiales aut inferiores Magistratus Ecclesiae, et Personarum Ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione, et Canonicis sanctionibus constitutam, aliquo cupiditatis studio, seu inconsideratione aliqua violent.* = Riconosceva adunque il Concilio di Trento delle persone sottratte per ordine di Dio dalla soggezione delle politiche podestà, come prosiegue a provare nel capo stesso.

Quanto alle autorità de' PP. che ci manda a leggere in Natale Alessandro, io lo rimetto al Bellarmino, all' Orsi, al Bossuet, e a tanti altri, che trattarono di questo argomento. Per ora gli dirò solamente, che parlano della autorità ordinaria della Chiesa, non della straordinaria, di cui ha fatto uso contro di Enrico il S. Pontefice Gregor. VII, parlano de' sudditi, i quali non devono mai prender l'armi contro i Sovrani, non del Capo della Chiesa, che deve render conto al Signore de' sudditi, e de' Sovrani. Se poi vuol sentire alcuno dei Padri, gli citerò un altro S. Gregorio cioè il Nazianzeno, che così scrive nella Orazione XVI. *Quid autem de vobis dicemus Principes et in potestatibus constituti? . . . . An me libere loquentem aequo animo feretis? Nam vos quoque et imperio meo ac tribunali lex Christi subjicit. Imperium enim nos quoque gerimus; addo etiam praestantius, ac perfectius; alioquin carni spiritum, et terrenis coelestia cedere oportebit. Omnino te libertatem illam meam accepturum in bonam partem scio. Sacri mei Gregis ovis es sacra, et alumna magni Pastoris.*

Il Testo di Sant' Agostino, che riportasi a piè di pagina prova tutto il contrario di quello, che si vorrebbe. Dice il Santo (Enar. in psal. 124 n.° 17), „ che Giuliano era un Imperatore, infedele, apo„ stata, scelerato idolatra, e che quando coman„ dava a' Soldati Cristiani di schierarsi in battaglia, „ e combattere, lo eseguivano prontamente; ma quan„ do si veniva alla causa di Cristo, e comandava di „ adorar gl' idoli, e offerir loro gl'incensi, allora non „ conoscevano se non quello, che è in cielo, e gli „ anteponevano Iddio „ Ma che ha voluto dire con questo? Quel che diceva, e che ha fatto S. Gregorio. Finchè Enrico faceva un buon uso della sua podestà, il Santo lo rispettava, e riconosceva in lui

quel Dio, che ha detto = *Per me Reges regnant.* Ma quando si abusava del suo potere contro di Dio; allora non conosceva che il solo Dio, e considerava Enrico come escluso dal numero di quelli, che sono un immagine della Divinità sulla terra; ma di quelli invece, de' quali diceva Samuele a Saule, che il Signore, rigettato l'aveva, perchè non regni più sul suo popolo. Onde il Papa in quella occasione non fece altro, che dichiarare il diritto, che aveva il Popolo di sottrarsi al suo dominio, e intimare a quelli, a cui aspettava, di procedere alla elezione di un nuovo Imperatore. L'Autore della sua vita così giustifica questo fatto presso i Bollandisti (die 25 Maji cap. 10 n.° 10. *Praeterea liberi homines Henricum eo pacto sibi præposuerunt in Regem, ut Electores suos judicare, et regali prævidentia gubernare satageret. Quod pactum ille postea praevaricavit et contemnere non cessavit, videlicet quoslibet innoxios tyrannica crudelitate opprimendo, et omnes quos potuit Christianæ Religioni repugnare constringendo. Ergo et absque Sedis Apostolicæ judicio Principes eum pro Rege merito refutare possent, cum pactum adimplere contempserit, quod eis pro electione sua promiserat, quo non adimpleto nec Rex esse poterat. Nam Rex nullatenus esse potest, qui subditos suos non regere, sed in errorem mittere studuerit.* Che se il popolo poteva non riconoscerlo per suo Re, da che era stato scomunicato, quanto era più ragionevole, che ciò si facesse coll'autorità della Chiesa, la quale tutto opera con prudenza, sciogliendolo dal giuramento di fedeltà, che gli aveva prestato, che con quella del popolo in cui regna d'ordinario l'impeto, l' inconsiderazione, il capriccio.

23. *Essendo questa dottrina della indipendenza del Principe dall' Autorità de' Pontefici, e della Chiesa nell' amministrazione delle cose temporali, e de-*

gli affari politici necessaria alla pubblica tranquillità, utile ugualmente alla Chiesa, e all' impero, conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei Padri, e agli esempj dei Santi, come lo attestò solennemente nell' an. 1682 *l'Assemblea del Clero Gallicano nella sua celebre Dichiarazione intorno alla podestà Ecclesiastica, approvata successivamente da tutte le Università, e dai Vescovi del Regno; i mezzi saggiamente adottati da S. M. l' Imperatore, e Re, per rendere il Clero di tutte le Chiese inchiuse entro i limiti de' suoi Stati pienamente uniforme alla stessa sentenza sopra un punto tanto importante.*

Mi rincresce di dover dire a Monsignore, che ve ne sono stati pur troppo di questi così temerarj, che hanno disapprovata la Dichiarazione intorno alla Podestà Ecclesiastica fatta dall' Assemblea del 1682, e han disapprovati per conseguenza i *mezzi adottati da S. M.* per rendere il Clero di tutte le Chiese inchiuse entro *i limiti de'suoi Stati pienamente uniforme alla stessa sentenza sopra un punto tanto importante.* E sa chi sono cotesti sì temerarj? È Luigi XIV, il quale ha ordinato che non si osservasse il suo Editto, in cui imponeva a tutta la Francia di essere pienamente uniforme sopra questa sentenza. Sono i Vescovj, e i Prelati, che hanno avuto parte in questa Dichiarazione, i quali si son dichiarati, che era indicibile il dolore, che provato avevano per quello, che si era fatto da essi nell' Assemblea. *Declaramus nos vehementer quidem, et supra id, quod dici potest, ex corde de rebus gestis in Comitiis praedictis, quae Sanctitati vestrae ejusque Praedecessoribus summopere displicuerunt; ac proinde quidquid in eisdem Comitiis circa Ecclesiasticam Potestatem, et Pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus* (apud Card. Sfrond. in Regal. Sacerd. Lib. 4 §. 5 n.° 4.)

Ecco una nuova Dichiarazione assai più autorevole della prima, perchè fatta di comune consenso della S. Sede, e della Corte di Francia; Dichiarazione, che disapprova la prima, e vuole, che non se ne faccia alcun conto: *pro non decreto habemus*, *et habendum esse declaramus*, dichiarazione per conseguenza che ha disapprovati un secolo prima i mezzi adottati per rendere il Clero di tutte le Chiese pienamente uniforme su di una dottrina, per cui gli Autori di essa han provato un grande inesplicabile dispiacere.

24. *La testè mentovata Assemblea chiese, ed ottenne da Luigi XIV un celebre Editto, in cui furono da quel Monarca sanzionati colla regia autorità gli Articoli della Dichiarazione, che espongono, e discernono i confini dell' Ecclesiastica Podestà.*

Il celebre Editto chiesto dall' Assemblea, e ottenuto da Luigi XIV che in seguito lo rivocò, o volle, che non si osservasse, sarà sempre un motivo di confusione per lei; sì perchè è affatto nuovo nella Chiesa di Dio, che i Vescovi nelle materie di fede, com' era questa, facciano sanzionar da tutt' altri, che dal loro Capo, le loro determinazioni, e dottrine; sì perchè si rilevano da esso i maneggi fatti da quella Assemblea per andare incontro alle difficoltà, che ben prevedeva dovere incontrare nel regno, e fuori di esso la sua Dichiarazione. Tutti i Concilj incominciando da quel di Nicea han chiesta al Romano Pontefice la conferma delle loro decisioni; la sola Assemblea del 1682, che non aveva nè forma, nè autorità di Concilio l' ha chiesta al Re, il quale dopo d' averla fatta esaminare nel suo Consiglio (*apres avoir faite examinèr la dite Declaration en nôtre Conseil*) ordinò, che fosse insegnata in tutte le Scuole del Regno, e che niuno potesse essere laureato senza aver sostenuta la predetta dot-

trina, ed ebbe difatti una rappresentanza dell' Università di Dovai, in cui gli diceva, che la maggior parte degli Scolari abbandonava piuttosto le scuole, e rinunziava a qualunque promozione, e dignità, che sottomettersi a quelle opinioni, che ripugnavano alle loro coscienze. Dio voglia, che una simile risoluzione venga in cuore a' suoi Vener. Compastori, e Fratelli.

25. *Segue ora l' augusto Napoleone il voto della Chiesa Gallicana, e l' esempio di uno de' suoi più illustri Predecessori promovendo la dottrina in quelli Articoli dichiarata. Tende a questo oggetto lodevole la soppressione da lui comandata della Festa, e dell' Officio di Gregorio VII, che forma nella mente de' meno istruiti Ecclesiastici un pregiudizio contro la vera dottrina della suddetta Dichiarazione, e in favore delle opposte massime della Curia Romana; e anche in questa sua provvidenza ha seguitati l' Imperatore i sentimenti de' Prelati Francesi, che nello scorso secolo al primo apparire del Decreto, che prescriveva questa Festa, ricusarono di ammetterlo, ed ha imitato il Re Luigi XV, per la di cui autorità fu impedito, che venisse introdotto nella Monarchia il culto dalla Rom. Congregazione de' Sacri Riti decretato a Gregorio.*

Sarà forse il voto della nuova Chiesa Costituzionale di Francia, che ha preso a seguire Napoleone, non quello della vera Chiesa Gallicana, la quale fino dal suo nascimento ha sempre professato con Sant' Ireneo lib. 3 cont. Haeres. cap. 3. *Ad hanc enim Ecclesiam* (Romanam) *propter potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles*; per conseguenza anche Monsignore, e i suoi Canonici, se voglion essere tenuti fedeli.

Quanto all' esempio di uno de' suoi più illustri Predecessori, non so, se questo vorrà riconoscerlo fra' suoi Successori. Comunque sia; Egli segue un esempio poco assai commendevole, esempio riprovato da' suoi Ministri, anzi da lui medesimo, che diede ordine, che non si osservasse. Quindi la soppressione da lui comandata della Festa, e dell' Officio di San Gregorio non tende all' oggetto lodevole di considerare come non fatta la Dichiarazione del 1682, ma a rimettere in campo quella dottrina, che uno de' suoi più illustri Predecessori avea dato ordine, che non si osservasse. Che se la Festa, e l' Officio di San Gregorio forma nella mente *de' meno istruiti Ecclesiastici* (de' quali per altro non credo, che ve ne sia nel suo Clero) un pregiudizio contro la dottrina della suddetta Dichiarazione, non può esserlo diversamente, dopo che gli Autori di essa ne han sentito un dolore inesprimibile; dopo che il Re ha voluto, che non si osservi, dopo che la Santa Sede anche ultimamente ne ha condannata l'adozione.

Della opposizione, che quì si ripete de' Prelati Francesi al Decreto del 1728, e delle istanze fatte al giovine Re di quel tempo in una cosa, che non era di sua competenza, se n' è parlato poc' anzi. Quì lo pregherò solamente a riflettere, che la Festa, e il culto sono due cose diverse, e che Luigi XV, o altri in suo nome, han potuto bensì impedire, che fosse introdotta la Festa di San Gregorio nelle Chiese di Francia, ma non il suo culto. Questo culto egli l'aveva fin dal momento, *che si è creduto* (son sue parole) *che Dio operando miracoli a pro di chi aveva implorata la di lui intercessione, abbia approvata la venerazione e il culto, con cui è stata onorata dalla divozione del Popolo la di lui memoria.* Per conseguenza fino dal XII secolo aveva il suo culto, il quale è cresciuto quando il suo Successore

Anastasio lo ha fatto dipingere cogli altri Santi nella volta di una Capella, in cui celebravasi il S. Sacrificio; si è esteso a tutta la Chiesa, quando Gregorio XIII ne ha inserito nel Martirologio il suo nome, e Sisto V ve lo ha ritenuto: epperò la Congregazione de' Riti, o piuttosto Bened. XIII, qualor decretò nel 1728 la Festa, e l' Officio di San Gregorio, non ha decretato, ma proseguito il culto, che già godea nella Chiesa, come veduto abbiamo col P. Odorico Rainaldi. E siccome il Martirologio Romano, in cui viene preconizzato come campione, e difensore acerrimo dell' Ecclesiastica libertà, era in uso assai prima anche in Francia; così nè i Prelati Francesi nel 1730, nè quelli, che sono venuti dopo, nè l'autorità di Luigi XV, nè la soppressione della sua Festa faran mai, che il culto di S. Gregorio VII non sia stato ammesso, e riconosciuto dall' antica Chiesa di Francia, qualunque sia l' opinione, e il sentimento della presente. Per la qual cosa l' introduzion della Festa, e dell' Officio di San Gregorio VII *deve formar nella mente* non solo de' meno istruiti Ecclesiastici, ma di tutti anche i più dotti, ed Ecclesiastici, e Secolari un pregiudizio contro la dottrina della suddetta Dichiarazione, e favorevole alle massime opposte della Santa Sede Apostolica.

26. *Fin dall' epoca avventurata, in cui io corsi col mio voto, e col mio esempio ad impetrare da S. M. l' incorporazione all' Impero Francese de' paesi, che formavano in addietro il Territorio della Rep. Ligure, ho presentita la speranza di vedere rimossa questa pietra d' inciampo, che l' Autorità del Breviario Romano nell' Officio di Gregorio VII proponeva alla propagazione delle verità esposte dalla suddetta Dichiarazione dell' illustre Clero di Francia.*

La vera pietra d' inciampo è stato il suo voto, e il suo esempio in un affare, in cui non doveva

ingerirsi per verun modo. *Se non dobbiamo attribuire, che a Dio solo la podestà di torre il regno, e l'impero.*, com' egli dice al n.° 22, con qnale autorità ha egli concorso col suo voto, e col suo esempio a spogliare la Nobiltà Genovese del governo, che aveva su que' paesi, che formavano in addietro il territorio della Repubblica Ligure? Vi aveva forse minor diritto di quello, che avesse Enrico IV sopra i paesi, che formavano l'Impero di Germania, o aveva egli maggiore autorità di quella, che aveva Gregorio VII? con quale autorità ha corso col suo voto e col suo esempio a soggettare all' Impero Francese que' paesi, che godevano *ab immemorabili* di una felicissima libertà? Se adunque ha presentita la speranza di vedere rimossa la pietra di scandalo, non vada a cercarla nel Breviario Romano, o nell' Officio di San Gregorio. Non ha che a rileggere la sua Enciclica per ritrovarla, e vederla opposta alle verità, che insegnarono in ogni tempo i suoi illustri Predecessori. La sola Sede di Pietro non è, nè può essere una pietra d'inciampo, perchè è la sola, su cui G. Cristo fabbricò la sua Chiesa, e a cui bisogna essere immobilmente attaccato per non essere ad altri d'inciampo.

27. *Io stesso avrei fin d' allora messo mano alla riforma, che ci vien ora prescritta, e prevenuti tanto prima gli ordini del Governo sopra un oggetto, che interessa non meno la Chiesa, che lo Stato, se non avessi ancora giudicato di dover prolongare la tolleranza, trattandosi di pregiudizj ampiamente diffusi, e radicati profondamente.*

Per questo appunto, che trattavasi di pregiudizj tanto ampiamente diffusi, e radicati profondamente sopra un oggetto, che interessava non meno la Chiesa, che lo Stato, non doveva aspettare gli ordini del Governo, nè prolungarne un momento la

tolleranza, perchè non si estendessero di più, e non si radicassero maggiormente. Doveva subito metter mano alla riforma. E quale riforma? . . . . Scrivere un Santo invece d'un altro nel suo Calendario.

28. *Vescovo di una Diocesi di sole nove Parrocchie, calunniato quasi amante di nuove dottrine da' Partiggiani delle massime della Curia Romana, qual peso poteva mai lusingarmi, che avesse la mia autorità contro il consenso presso che universale de' Teologi, e del Clero d'Italia.*

Il consenso presso, che universale de' Teologi, e del Clero d'Italia, e di quello principalmente, a cui la perfidia non ha accesso al dire di S. Cipriano, e la cui fede si annunzia in tutto il mondo, come attesta S. Paolo, a cui avrebbe potuto aggiungere una gran parte della Chiesa Cattolica, dovea se non altro metterlo in guardia, che non fossero tutte calunnie le novità, di cui l'accusavano i Partiggiani delle massime della Sede Romana. È già una grande prevenzione contro di lui un numero così grande di Teologi, e di Canonisti. Ma lasciato questo da parte, non vedo, come c'entri in questo luogo l'esser Vescovo di una Diocesi di sole nove Parrocchie. Quanto era minore il numero delle Parrocchie, tanto aveva meno soggetti da persuadere, meno Martirologj, e Missali, e Breviarj da cancellare, e tanto era più facile la riforma. Che se poi, era persuaso, che quello, che gli opponevano, eran mere calunnie, non doveva farne alcun caso, appoggiato a quel principio dello stesso Bened. XIII nella sua Costituzione ai Frati Predicatori. *Magno animo contemnite calumnias intentatas sententiis vestris.*

29. *Non doveva anzi temere di estirpare il formento insieme colla zizania, alterando nell' animo de' miei Cooperatori, e Fratelli quella vicendevole carità, che unisce i nostri cuori in G. Cristo, se avessi*

intrapreso di sopprimere un abuso appoggiato a un Decreto della Rom. Congregazione de' Riti, e consolidato dalla pratica continuata di settant' anni nella mia Chiesa.

Ha pure un idea assai meschina de' suoi Cooperatori, e Fratelli, se si persuade, che avrebber voluto piuttosto rompere quel vincolo di carità, che seco gli unisce in G. Cristo, che permettergli di estirpar la zizania, e rinunziare a un abuso così pregiudizievole, com' egli dice. Il male si è che forse nelle sue nove Parrocchie vi sono di quelli, che lo riguardano come amante di novità, e amano meglio di aderire alle massime della Sede Romana, e a un Decreto della Sacra Congregazione, che a lui. Certamente la pratica non interrotta di settant' anni nella sua Chiesa, a cui poteva aggiunger quella di tutte le altre, che hanno adottato il Missale, e il Breviario Romano, che formano una gran parte dell' Orbe Cristiano, dovevano generare nell' animo de' suoi Cooperatori, e Fratelli una forte prevenzione contro la sua Circolare.

Oltredichè s' egli è persuaso, che la Festa, e l' Officio di San Gregorio sieno una vera zizania nella vigna del Signore, doveva per obbligo del suo ministero, tentare ogni via di sradicarla senza offendere la carità. In tal caso (io non intendo di dar regola a Monsignore) avrebbe potuto incominciare da quel detto a tutti noto di Santo Agostino = *In dogmatibus fides, in opinionibus libertas, in omnibus charitas.* E quindi stabilito come principio, che la diversità delle opinioni non deve estinguere in cuor degli uomini la carità, venire a parlare di quella, per cui è divenuto secondo lui una pietra d' inciampo il Martirologio, il Missale, e il Breviario Romano. La difficoltà era il determinare, se appartenesse o nò alla fede. Se nò; come dunque (avrebbero detto i suoi

Cooperatori e Fratelli) vuole obbligarci ad abbracciare la sua opinione, quando S. Agostino ci lascia in libertà di scieglier quella, che più ci piace? Se sì: come dunque, (avrebber soggiunto) la Sacra Congregazione e il Papa han decretata una Festa contraria al dogma, e tendente alla superstizione; ed è stata consolidata dalla pratica di tanti anni in tante Chiese? Questo non si accorda nè colla sentenza di quelli, che vogliono infallibile il Papa nelle decisioni di fede, quando parla a tutta la Chiesa; nè con quella degli altri, i quali il vogliono fallibile bensì; ma che non possa perseverar nell' errore. L'errore radicato profondamente pel corso di ottantadue anni in quella Chiesa, che è la Madre e Maestra di tutte le altre, non pare una cosa di sì poco momento, se fosse vero.

30. *Saggiamente S. M. ritardando finora per questa Riforma le sue provvidenze, ha dato tempo d' istruirsi, e di conoscerne l' importanza, e la rettitudine a chi deve eseguirlo.*

Quale sia stato il motivo di questo ritardo; io non lo so, e non mi curo saperlo. So per altro, che non è quello assegnato da Monsignore. Napoleone pensa di consolidar colla forza, e non colle opinioni, o colle dottrine de' Teologi il suo impero. In mezzo ai torbidi del Governo, e alle continue agitazioni della guerra, non si ricordava nè meno della Festa, e dell' Officio di S. Gregorio, se i nemici della pubblica pace e civile ed Ecclesiastica non glie l' avessero messo in capo. Peraltro ha profittato assai poco con questo suo ritardo; poichè com' egli stesso ci dice, quasi tutti i Teologi, e il Clero d'Italia, invece di conoscerne l' importanza, e la rettitudine, ne ha conosciuta l' assurdità; e perciò vi ha negato, e vi nega il suo assenso.

31. *Posso ora lusingarmi, che gli ordini sovrani relativi alla soppression della Festa, e dell' Officio di Gregorio VII, che sono incaricato, di render pubblici, e di farli osservare, sian da voi ricevuti non colla esterna sommissione soltanto, ma coll' interna approvazione del cuore, e che sarete ben contenti di dar prova della vostra avversione alla pericolosa dottrina inventata da quel Papa, la quale confondendo i limiti dell' autorità spirituale de' Pontefici, e dell' autorità temporale de' Principi, fomenta le dissensioni tra 'l Sacerdozio, e l' Impero, e rendendo odioso il sacro Ministero, lo fa riuscir meno idoneo al sublime oggetto di santificar le Anime per cui è stato istituito da Dio.*

Non sò, fino a qual segno possa contare sulla docilità del suo Clero, e sulla capacità de' suoi Cooperatori, e Fratelli, ma quando non sieno di que' Pittagorici, a cui bastava il detto del lor Maestro, può lusingarsi bensì, che sieno per ricevere con una esterna sommissione gli ordini, che è incaricato di render pubblici, quando non toccava alla politica podestà d' incaricarnelo; ma non si lusinghi, che sieno per riceverli coll' interna sommissione del cuore. Quando non avesse detto altro al suo Clero, se non che quasi tutti i Teologi, e il Clero d' Italia, e quello principalmente di Roma, a cui accorda il Signore una particolare assistenza, sono contrarj alle sue mire, questo solo bastar doveva a metterli in guardia contro la sua Circolare, e negarvi l' interna approvazione del cuore. I più intelligenti lungi dal concepire avversione alcuna alla dottrina seguitata da S. Gregorio VII, sanno benissimo, che non è stata inventata da lui, che non è pericolosa, nè assurda, che non confonde i limiti delle due Podestà, che non rende odioso al Popolo il sacro Ministero, nè tende a fomentar la discordia tra il Sacerdozio, e l'Impe-

ro, come vorrebbe dar loro ad intendere; ma che invece è utile, e necessaria alla santificazione delle Anime, alla quiete delle coscienze, a sostenere la Chiesa, contro gli attentati di quelli, che vorrebbero devastarla, ad assicurare il legittimo possesso della Corona a quelli, che vi sono innalzati nelle mutazioni degli imperi, e dei regni. I meno intelligenti poi (si disinganni pur Monsig.) credono più a un solo detto del Papa, che a tutte le Circolari dei Vescovi, anche più dotti. Anzi non solo i meno intelligenti, ma anche i dottissimi fra i Dotti, com' era S. Tommaso d' Aquino, insegnano, che si deve maggior fede ai Decreti, e alle Decisioni di un Papa, che alle asserzioni di un San Girolamo, e di un Sant' Agostino: parlo di que' Decreti, in cui parla a tutta la Chiesa come Maestro, e Dottore dato da Cristo alla sua Greggia, e che i Teologi con termine preso dall' Evangelio *Super Cathedram*: dicono parlare *Ex Cathedra*. Imperciocchè non credo, che siavi alcuno Cattolico, il quale non ascolti con orrore l' empio linguaggio di quelli, i quali dicono, che è stato inventato il termine *ex Cathedra*, e la distinzione di pubblico Dottore, e di privato, per coprire gli errori de' Romani Pontefici.

32. *Il Signore Iddio vi conservi, e vi consoli Venerab. Fratelli. Pregate per me, per il nostro S. Padre il Sommo Pontefice per tutti gli ordini della Chiesa.*

Questo solo è l'Articolo, che penso si possa ritenere in tutta la sua integrità senza scrupolo, e a cui mi sottoscrivo di buona voglia ancor io; benchè non sappia approvare del tutto quel *pregate per me* posto avanti al nostro S. Padre il Sommo Pontefice,